CCCLXXXIII.

TORNATA DI GIOVEDÌ 13 GIUGNO 1907

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MARCORA**.

INDICE.

Comunicazioni della Presidenza (*Trasmissione di una proposta di legge d'iniziativa del Senato: cenienario di Garibaldi*) 15926
Disegni di legge (*Presentazione*):
Trasferimento dei professori universitari (*Emendato dal Senato*) (Rava) 15828
Permuta di terre in Palermo (Lacava). . . 15840
Variazioni nel bilancio di grazia e giustizia e culti (Carcano) 15846
Laboratorio chimico per le sostanze esplosive (*Approvazione*). 15834
Prelevazioni di somme per le spese impreviste (*Id.*). 15835
Piccole società cooperative agricole (*Discussione*). 15838
Ciacci 15838
Giolitti (*presidente del Consiglio*) 15839
Interrogazioni:
Consiglieri provinciali:
D'Alì. 15826
Facta (*sottosegretario di Stato*) 15826-27
Linea Catania-Messina:
Dari (*sottosegretario di Stato*). 15827
De Felice-Giuffrida 15827
Linee automobilistiche:
Dari (*sottosegretario di Stato*). 15828
De Seta 15828
Ricerca dell'oro depositato nelle sabbie dei fiumi:
Cottafavi (*sottosegretario di Stato*) . . . 15829
Mauri 15829
Linea Napoli-Brindisi:
Dari (*sottosegretario di Stato*). 15829-30
Guerritore. 15830
Bonifica del medio Volturno:
Dari (*sottosegretario di Stato*). 15831
Scorciarini-Coppola. 15831
Certificato di vita dei pensionati:
Cottafavi (*sottosegretario di Stato*) . . . 15831
Pellerano 15831
Concessioni ferroviarie (pensionati):
Dari (*sottosegretario di Stato*). 15832-33
Pellerano 15832
Personale demaniale:
Cottafavi (*sottosegretario di Stato*). *Pag.* 15833
Zaccagnino 15834
Ordinamento giudiziario (*Seguito della discussione del disegno di legge*). 15840
Abignente 15864-71
Alessio. 15867-71
Camera. 15849
Cassuto 15851
Cavagnari 15860
Chimienti. 15862-70
Cimorelli. 15865-70-71
Colosimo 15860-61
Falconi Nicola 15854
Fera 15871-72
Finocchiaro-Aprile 15846
Fortis (*relatore*) 15854-61-71
Grippo 15842
Guarracino 15863-71
Orlando V. E. (*ministro*) . . . 15856-61-68-70-71
Pescetti 15854-60
Rosadi 15840
Rota Attilio 15852-60
Viazzi 15867
Osservazioni e proposte:
Lavori parlamentari:
Di Stefano. 15776
Giolitti (*presidente del Consiglio*) 15876
Mezzanotte 15875
Presidente 15846-76
Relazioni (*Presentazione*):
Tombola a favore degli ospedali riuniti di Cortona (Cesaroni) 15835
Scuole speciali e pratiche d'agricoltura; mutui (Guerritore) 15835
Capitanerie di porto; edifici (Aprile) 15872
Ritiro o rinvio di interrogazioni 15830
Sorteggio di una Commissione di scrutinio. 15840
Votazione segreta (*Risultamento*):
Nomina di sei componenti la Commissione d'inchiesta sui servizi dipendenti dal Ministero della guerra 15872
Impianto di un laboratorio chimico per le sostanze esplosive e riordinamento del servizio relativo agli esplosivi presso il Ministero dell'interno 15872
Convalidazione di decreti reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1906-907 durante le vacanze parlamentari. . . . 15872

Disposizioni a favore delle piccole società cooperative agricole e delle piccole associazioni agricole di mutua assicurazione . . . . . *Pag.* 15872
Lotteria nazionale a favore degli ospedali di Campobasso, Isernia, Larino e Venafro e degli asili infantili di Agnone, Bojano, Capracotta e Palata 15872
Costituzione in comune autonomo della frazione di Bova Marina 15872

La seduta comincia alle ore 14.5.

VISOCCHI, *segretario*, legge il processo verbale della tornata pomeridiana di ieri, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Cocuzza, di giorni 4, e De Tilla, di 3; per motivi di salute, l'onorevole Fazi, di giorni 10.

(*Sono conceduti*).

Comunicazione.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato trasmette la proposta di legge, d'iniziativa del Senato stesso e da esso approvata, per dichiarare festa nazionale il giorno 4 luglio 1907, centenario della nascita del generale Giuseppe Garibaldi.

Questa proposta sarà sampata, distribuita e mandata agli Uffici.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

La prima sarebbe quella dell'onorevole Pescetti, ma l'onorevole sottosegretario di Stato per le poste e i telegrafi ha chiesto che sia rimessa a domani. E così rimane stabilito.

Segue l' interrogazione dall' onorevole D'Alì rivolta al presidente del Consiglio, ministro dell'interno « per conoscere se, insieme col preannunziato disegno di legge tendente ad aumentare il numero dei consiglieri provinciali di Roma, voglia estendere le stesse disposizioni alle altre città del Regno che nelle identiche condizioni si trovano ».

Ha facoltà di rispondere, onorevole sottosegretario di Stato per l'interno.

FACTA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Pochi giorni or sono, rispondendo ad una interrogazione dell'onorevole Barzilai, il quale giustamente si lagnava che la città di Roma non avesse più la sua legale rappresentanza nel Consiglio della provincia, dicevo che la questione non poteva altrimenti risolversi che con uno studio completo, inteso ad estendere non soltanto a Roma il beneficio di aumentare la propria rappresentanza locale, ma anche a tutte le altre città che si trovassero presso a poco nelle condizioni di Roma, o che, pur trovandosi in condizioni diverse, avessero una rappresentanza inadeguata alla loro popolazione.

Io quindi sin da allora ho enunciato un concetto che collima proprio coi desideri dell'onorevole D'Alì ed oggi lo confermo. Al Ministero dell'interno è già allo studio un disegno di legge per aumentare il numero dei consiglieri provinciali, secondo la convenienza e giustizia.

Spero che l'onorevole interrogante si dichiarerà sodisfatto, dal momento che il Governo trovasi nello stesso ordine di idee da cui è stata dettata la sua interrogazione. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. L'onorevole D'Alì ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.

D'ALÌ. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario per l'interno, ma intendo manifestare un'idea. L'articolo 250 della legge comunale e provinciale parla di comuni e di provincie che possono cambiare la loro rappresentanza, e questo nel senso di aumentare il numero dei consiglieri provinciali per tutta l'intera provincia. Invece il mio concetto sarebbe diverso: io credo che nell'aumento proporzionale della rappresentanza locale noi dovremmo piuttosto seguire il criterio del mandamento che quello della provincia, perchè succede spesso questo fatto, che vi sono dei mandamenti i quali aumentano la loro popolazione, ve ne sono altri che invece la diminuiscono.

Ora non è giusto, nè logico, che i mandamenti che aumentano di popolazione debbano rimanere ancora con la rappresentanza provinciale che avevano quindici o venti anni fa. Questo fatto si verifica nella provincia di Trapani. Noi abbiamo le città di Alcamo e Camporeale che formano un unico mandamento con 58 mila abitanti, e che ha quattro soli consiglieri provinciali, mentre

nella provincia stessa vi è un altro mandamento, quello di Castelvetrano, che ha cinque consiglieri provinciali, sebbene abbia solamente 34 mila abitanti. È una sperequazione di rappresentanza troppo stridente perchè possa essere mantenuta. E siccome non si può pretendere che il numero dei consiglieri provinciali possa essere aumentato, fuorchè con una legge, in tutta intiera la provincia, perchè la popolazione complessiva di quella provincia non supera i 400 mila abitanti, io faccio voti che nel disegno di legge che sarà presentato sia anche previsto questo caso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno.

FACTA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi farò certamente carico di sottoporre all'esame della Commissione che attende a questo studio le osservazioni dell'onorevole D'Alì, affinchè siano prese nella considerazione che giustamente meritano.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione che l'onorevole De Felice-Giuffrida rivolge al ministro dei lavori pubblici «per sapere se e quando sarà impiantato il doppio binario lungo la linea, trafficatissima, Catania-Messina, allo scopo anche di unire in un solo interesse le due città sorelle».

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici per rispondere a questa interrogazione.

DARI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non è facile dire all'onorevole De Felice se e quando si potrà impiantare il doppio binario tra Messina e Catania. Intanto egli sa che i 910 milioni votati dalla Camera hanno da servire all'assetto urgente del patrimonio ferroviario; ed urgente non crederà l'onorevole De Felice sia l'impianto di questo doppio binario, perchè il doppio binario si rende opportuno e necessario quando il prodotto chilometrico raggiunge le 40 o 50 mila lire; e la linea da Messina a Catania è finora molto lontana da questo limite di prodotto. Attualmente produce poco più di 29 mila lire. Quando il traffico è veramente intenso è interesse delle stesse ferrovie di impiantare il doppio binario; e se si arriverà ad un prodotto di 40 o 50 mila lire, può star tranquillo l'onorevole De Felice che diventerà allora urgente questo lavoro in una linea, che egli chiama trafficatissima, ma che a dire il vero non può dirsi che abbia un gran traffico, quando l'indice più sicuro e preciso della intensità del traffico è appunto il prodotto chilometrico.

Attualmente poi vi sono linee che producono 60 mila lire a chilometro e non hanno ancora il doppio binario: prima occorrerà provvedere a queste linee, dove il traffico è veramente intenso.

Ad uguale conclusione si viene se si guarda il traffico delle linee dove già funziona il doppio binario, in quanto se ne trae la riprova della necessità di arrivare almeno a 40 mila lire per la necessità del doppio binario. Infatti le linee dove è stato fatto il doppio binario, non fruttano meno di 80 e 100 mila lire a chilometro.

L'onorevole De Felice accenna a meglio unire le due nobili città di Catania e di Messina col doppio binario; il quale non sembra che possa unirle meglio o più del binario solo, che si dimostra sufficiente. Il doppio binario adunque, secondo le buone regole della tecnica ferroviaria, è ancora abbastanza lontano nella graduatoria dei lavori urgenti da farsi, per potere io dare all'onorevole De Felice l'affidamento che sarà fatto tra breve.

PRESIDENTE. L'onorevole De Felice ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.

DE FELICE GIUFFRIDA. Mi permetta l'onorevole sottosegretario di Stato non di rettificare le cifre da lui citate, ma di osservare che si deve tener conto non del prodotto lordo ma del prodotto chilometrico netto delle linee. Ora, se noi guardiamo il prodotto chilometrico netto della linea Catania Messina, e lo confrontiamo con quello delle linee più attive, noi troviamo che è ad esso di poco inferiore. Così per esempio la linea Genova-Alessandria, che è la più produttiva, ha bensì un prodotto lordo chilometrico di 170 mila lire, ma ha un reddito netto di poco superiore a quello della linea Catania-Messina.

L'onorevole sottosegretario di Stato mi permetta inoltre di osservare che è vero che ci sono altre linee che hanno un prodotto chilometrico lordo superiore alla linea Catania-Messina, le quali attendono ancora l'impianto del doppio binario, ma è ugualmente vero che ci sono linee che hanno un prodotto lordo e netto inferiore a quello di questa linea e che hanno avuto il doppio binario già da un pezzo: cito le linee Modane-Confine, Milano-Chiasso, ecc. Onorevole sottosegretario di Stato, spesso il prodotto è deficiente perchè l'impianto stesso è deficiente.

Ora il miglioramento economico e morale della Sicilia richiede un maggior sviluppo di questi impianti; e poichè l'onore-

vole sottosegretario di Stato afferma che, dopo che si sarà provveduto ai lavori più urgenti, si penserà di provvedere agli impianti della linea Catania-Messina, io mi auguro che egli voglia tener conto delle condizioni delle diverse regioni d'Italia e della necessità di riunire sempre più in un solo interesse queste due grandi città che io chiedo di allacciare più efficamente mediante il doppio binario.

Onorevole sottosegretario di Stato, mi prometta almeno di studiare la cosa con quell'affetto che è richiesto dalle condizioni della Sicilia, diverse da quelle di altre regioni d'Italia; perchè il Governo ha i dovere di agevolare e stimolare lo sviluppo sempre crescente della industria e del commercio; ed io mi auguro che un amore, un interessamento speciale, lo richiami allo studio dei problemi siciliani.

ARIGÒ. Onorevole Presidente mi dà la facoltà di parlare?

PRESIDENTE. Non posso.

ARIGÒ. Siccome io aveva una interrogazione identica a quella dell'onorevole De Felice, intendevo...

PRESIDENTE. La svolgerà al suo turno.

Viene ora l'interrogazione rivolta dall'onorevole De Seta al ministro dei lavori pubblici « per sapere se non creda conveniente presentare un apposito disegno di legge, che consenta di affidare, con opportune garanzie e condizioni, ai concessionari di linee automobilistiche sussidiate, la manutenzione delle strade da percorrere ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

DARI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. L'onorevole De Seta vuol sapere se non sia conveniente di presentare un apposito disegno di legge che consenta di affidare, con opportune garanzie e condizioni, ai concessionarii di linee automobilistiche sussidiate, la manutenzione delle strade da percorrere. Egli solleva una questione interessante, e dirò anche elegante; ma non può dissimularsi, insieme ai pregi, anche i difetti di tale proposta. Tra i pregi, quello veramente notevole sarebbe di affidare la manutenzione delle strade a chi abbia un interesse proprio di esercitare con maggior zelo e diligenza la manutenzione delle medesime.

Ma vi sono difetti, che non possiamo tacere. Per esempio, a quali strade egli allude? Si riferisce l'onorevole De Seta alle strade nazionali, od anche alle strade comunali e provinciali? Alle provincie ed ai comuni non è facile imporre obblighi nuovi e diversi da quelli che sono scritti nell'attuale legislazione.

Inoltre i tratti che fossero appaltati ai concessionari degli automobili, sarebbero naturalmente mantenuti con metodi speciali e diversi dagli altri tratti di strade: donde una differenza concreta, che potrebbe esser causa di non pochi inconvenienti.

Occorre anche vedere l'interesse del bilancio. Se negli appalti noi diamo il diritto di prelazione ai concessionari degli automobili, si intende subito come questa preferenza vada ad indebolire le gare; e diminuendo la gara, diminuisce l'utile dell'erario, cresce la spesa del bilancio.

Dico queste cose, non per rifiutare lo studio d'una proposta, la quale ha un punto di partenza degno di considerazione; ma per non dissimulare le difficoltà da vincere perchè possa attuarsi.

Intanto faremo un primo passo: io deferirò alla Commissione che fu nominata per la revisione delle condizioni delle strade nazionali, il problema che egli ha sollevato: ed aspetterò le sue conclusioni, per esaminare se e quale provvedimento possa eventualmente adottarsi.

PRESIDENTE. L'onorevole De Seta ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.

DE SETA. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato per la benevola accoglienza fatta alla mia proposta e mi auguro che egli provvederà, col suo ingegno, ad eliminare le difficoltà da lui accennate.

Presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della pubblica istruzione ha facoltà di presentare un disegno di legge.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge, emendato dal Senato, sui trasferimenti dei professori universitari.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dell'istruzione pubblica della presentazione del disegno di legge modificato dal Senato, sui trasferimenti dei professori universitari.

Sarà stampato e trasmesso alla stessa Commissione, che ne riferì l'altra volta.

Si riprende lo svolgimento delle interrogazioni.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Mauri ai ministri delle finanze e dei lavori pubblici « per sapere se e come intendano provvedere ad armonizzare il disposto dell'articolo 145 della legge 20 novembre 1859, n. 3755, che dichiara libera a chiunque la ricerca o pesca dell'oro depositato nelle sabbie dei fiumi e torrenti, coi diritti di proprietà avanzati da privati frontisti ».

Ha facoltà di rispondere l'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze.

COTTAFAVI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il collega Mauri desidera conoscere come i ministri delle finanze e dei lavori pubblici intendano provvedere ad armonizzare il disposto dell'articolo 145 della legge 20 novembre 1859, n. 3755, sulla libertà della ricerca o della pesca dell'oro depositato nei fiumi del Piemonte e Lombardia, perchè effettivamente quella legge non si riferisce che ai fiumi di queste due regioni.

Debbo dichiarare all'onorevole Mauri che l'applicazione di questa legge non è di competenza del Ministero delle finanze ma è affidata al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Io posso solamente dichiarare all'onorevole Mauri che il Ministero di agricoltura ebbe occasione di dar notizia al Ministero delle finanze, di una contestazione sorta tra il conte Antonio Cavagna di Pavia e alcuni cittadini di Castiglione d'Adda per la pesca dell'oro nelle sabbie del Ticino, avvertendo che esso Ministero si proponeva di studiare di fronte all'articolo 145 della legge mineraria, pel quale è dichiarata libera a chiunque la pesca in parola, quali provvedimenti convenisse adottare nell'interesse del demanio pubblico e dell'industria mineraria.

Pertanto il collega Mauri rivolga, se lo crede opportuno, analoga interrogazione a quel dicastero, e, per quanto riguarda il Ministero delle finanze, io posso assicurarlo che il demanio non intenderà che a salvaguardare i propri diritti non tanto nell'interesse proprio, quanto nell'interesse della generalità dei cittadini.

Concludendo mentre non vi è alcuna disposizione da prendere per impedire ai liberi cittadini la ricerca dell'oro, che auguriamoci si possa trovare nelle sabbie del Po e dei fiumi dell'Alta Italia, il Ministero delle finanze è nello stesso ordine di idee dell'onorevole Mauri, cioè della più completa libertà, che del resto è assicurata dalle vigenti disposizioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mauri per dichiarare se sia sodisfatto.

MAURI. Prendo atto con piacere delle dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario di Stato, ma non posso consentire nella sua tesi perchè ci troviamo di fronte al fatto, che alcuni frontisti privati accampano dei diritti, che sarebbero lesivi dei diritti spettanti al demanio, nell'interesse della collettività.

COTTAFAVI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Ho dichiarato che li tuteleremo.

MAURI. È di questa promessa che io prendo atto. Si tratta di una questione abbastanza delicata e complessa, la quale tocca gli interessi di tanta povera gente. Lungo le spiagge dei fiumi della Lombardia ci sono dei depositi auriferi di piccole pepiti auree, che le torbide acque trasportano.

Dei poveri lavoratori di quei paesi, con cure pazienti, scavano di qua e di là per rintracciarle, e, dopo un grande lavoro, le ritrovano.

Ora alcuni proprietari frontisti hanno accampato dei diritti su quelle pepiti ed hanno ottenuto la condanna di quei lavoratori.

Per tutelare l'interesse di questa povera gente si è domandato, se realmente le disposizioni della legge mineraria antica erano ancora in vigore, e quindi se era lecita la ricerca di quelle pepiti. Il sotto prefetto ha risposto di sì; quando viceversa l'oro fu trovato, sono venuti i proprietari e hanno tradotto i ritrovatori dinanzi al magistrato che li ha condannati.

Si tratta, come si vede, di venire una buona volta alla risoluzione di una questione che riguarda tanta povera gente. Il Ministero di agricoltura, che è competente per quanto riguarda la ricerca dell'oro, veda di mettersi d'accordo col Ministero delle finanze e di venire ad una soluzione definitiva, in modo che questi poveri lavoratori non debbano più oltre trovarsi in balìa del capriccio di questi proprietari frontisti.

PRESIDENTE. L'onorevole Guerritore interroga il ministro dei lavori pubblici « per sapere se intenda riattivare i treni notturni sulla linea Napoli-Brindisi ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

DARI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il ripristinare tale e quale, come

era prima del 1891, il servizio dei treni notturni non è cosa facile, nè opportuna.

Quei treni notturni non fecero buona prova, forse a causa della forte distanza fra le stazioni e gli abitati; inoltre, non c'era a quel tempo la ferrovia Battipaglia-Reggio, che serve ora buona parte delle Calabrie, e che renderebbe meno utilizzabile il servizio notturno desiderato dall'onorevole Guerritore.

Attualmente non sarebbe dunque il caso di ripristinare quei treni, che da oltre sedici anni vennero soppressi.

Però, siccome una deficienza di servizio in quella zona della quale si occupa l'onorevole Guerritore è stata avvertita la direzione generale ha stabilito d'impiantare con l'orario estivo del 1° luglio prossimo, un nuovo viaggio in coincidenza del treno diretto che parte da Napoli 35 minuti dopo mezzanotte.

Questo nuovo treno dà modo di giungere a Potenza verso le ore 6, ed a Taranto verso le 12, e dà anche la coincidenza per Catanzaro. Per tal modo, se non si ripristina tal quale l'antico servizio notturno, si fa quanto basta a sodisfare i bisogni segnalati dall'onorevole Guerritore.

PRESIDENTE. L'onorevole Guerritore ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.

GUERRITORE. Non mi pare che sia giusto di andare a ricercare dati statistici di sedici anni or sono per giudicare se sia o no conveniente di ripristinare un treno, poichè oggi le condizioni generali sono molto mutate ed il traffico, il commercio e le industrie da quell'epoca hanno avuto un enorme incremento. Dunque questa parte del ragionamento non può appagarmi.

Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato per la comunicazione, che ha avuto la cortesia di darmi, del prolungamento del treno numero 831, cosa che già sapevo, perchè con gli altri colleghi onorevoli Camera e Giuliani, mi ero occupato della questione. Ma non era tutto quello che io desideravo, perchè si è provveduto ad un solo treno che va verso Brindisi e non si è pensato ad un treno che ritorni. Di modo che, per andare da Napoli a sbrigare qualche affare a Taranto o a Brindisi, e ritornare, occorrono due giorni pel solo viaggio, con treni che vanno con una lentezza incredibile; poichè, sebbene diretti, procedono con una velocità uguale non pure agli omnibus ma ai misti.

Ad ogni modo, vedendo i buoni propositi dell'onorevole sottosegretario di Stato, che ha cercato di migliorare le attuali comunicazioni su quella linea così importante, e nella sicurezza che, riconoscendo la equità di quanto ho richiesto, voglia stabilire una coppia di treni notturni, prendo atto delle sue parole e lo ringrazio.

DARI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DARI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Una breve osservazione all'onorevole Guerritore. Impegno d'istituire una nuova coppia di treni non si può prendere; perchè alla quinta coppia si fa luogo quando il prodotto chilometrico raggiunge le dodicimila lire.

Su questa linea, non raggiunge ancora le cinquemila il tratto principale da Battipaglia a Taranto; mentre l'ultimo tratto, da Taranto a Brindisi, rende circa lire tremila. Deve perciò l'onorevole Guerritore contentarsi per ora del nuovo viaggio notturno. La quinta coppia di treni fra Battipaglia e Taranto non potrà istituirsi prossimamente, e non sarei sincero se gli dessi un preciso affidamento in questo senso.

PRESIDENTE. L'interrogazione che segue dell'onorevole Valeri al ministro di agricoltura, rimane nell'ordine del giorno, non essendo presente l'onorevole sottosegretario di Stato.

Quella che segue dell'onorevole Compans al ministro della guerra è rimandata a dopodomani.

L'onorevole Romussi ha ritirato la sua rivolta al ministro della pubblica istruzione « per conoscere le sue intenzioni sui provvedimenti richiesti dai bisogni statici del Duomo di Milano ».

L'altra che segue, dell'onorevole De Amicis, resta nell'ordine del giorno per l'assenza del sottosegretario di Stato per l'agricoltura.

L'onorevole Scorciarini-Coppola interroga i ministri dell'interno e dei lavori pubblici « per sapere se il Governo, in seguito ai danni cagionati agli opificii industriali di Piedimonte d'Alife ed al grave pericolo corso da quegli operai il giorno 3 corrente, pel precipitarsi dai monti nudi di piante e privi di sistemazione dell'acqua di una pioggia abbondante, non creda di affrettare lo studio della bonifica del medio Volturno tra Presenzano ed i Monti tifatini, già preveduta dalla legge del 1900 onde prevenire la ripetizione di gravi sciagure che altra volta i paesi di quella regione subirono ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

DARI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sebbene al Ministero non sia giunta nessuna notizia sui danni accennati nell'interrogazione dell'onorevole Scorciarini-Coppola, pure sta in fatto che, in base alla legge che prevedeva questa bonifica da compiersi in 20 anni a partire dall'esercizio 1904-905, il Ministero dei lavo i pubblici d'spose che fossero allestiti i relativi progetti.

L'onorevole Scorciarini-Coppola saprà però, che della valle del Volturno mancava qualunque rilievo grafico, che non può improvvisarsi.

L'ingegnere adibito a questo lavoro venne assegnato ai lavori di riparazione del terremoto fino a tutto dicembre scorso; e le piogge e le nevicate invernali hanno poi impedito il rapido compimento degli studi locali.

Ci siamo preoccupati di tutte queste cagioni di ritardo, ed abbiamo avuto affidamento da quell'egregio funzionario, che, dentro il mese di agosto invierà alla Commissione centrale, non solo il piano grafico, ma anche la relazione sommaria sui lavori da appaltarsi.

Ed io a mia volta assicuro l'onorevole Scorciarini-Coppola che, appena la Commissione centrale avrà approvato il progetto di massima, si farà luogo senza indugio al progetto esecutivo. Sicchè mi pare di poter dire all'onorevole Scorciarini-Coppola che siamo ormai al principio della fine di questi non facili e non brevi studi preparatorii.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Scorciarini-Coppola per dichiarare se sia sodisfatto.

SCORCIARINI-COPPOLA. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato delle assicurazioni che egli mi ha date sia perchè esse non potevano essere più sodisfacenti, sia perchè nel prenderne atto io non fo che dare maggiore efficacia e maggiore sanzione alle assicurazioni stesse.

Osservo però che, per la bonifica del Medio Volturno, sono stabiliti in bilancio degli stanziamenti fino da quattro anni, e frattanto nulla si è fatto. È vero che si sono frapposti dei ritardi impreveduti; ma è notevole che non si sono cominciati nemmeno gli studi preliminari.

Comunque, ripeto, ho fiducia nelle assicurazioni che l'onorevole sottosegretario di Stato mi ha favorito e mi dichiaro sodisfatto.

PRESIDENTE. Così è esaurita la interrogazione dell'onorevole Scorciarini-Coppola.

L'onorevole Pellerano interroga il ministro delle finanze « per sapere se non creda giusto di dare gli ordini opportuni perchè il certificato mensile di vita che sono obbligati a presentare i pensionati dello Stato, sia steso in carta non bollata ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di parlare.

COTTAFAVI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Come l'onorevole Pellerano sa, ai termini dell'articolo 20 della legge di bollo del 4 luglio 1897, i certificati di esistenza in vita per i pensionati dello Stato debbono essere stesi in carta bollata da centesimi 60; però l'articolo 22 della stessa legge esonera da tale obbligo tutti quei pensionati la cui quota di pensione non supera le annue lire 500, appunto con l'intendimento di favorire tutti coloro che sono provvisti di una pensione così tenue e di non assottigliare le modeste somme che essi percepiscono dalle pubbliche amministrazioni. Nessun'altra esenzione è ammessa dalla legge e per conseguenza comprenderà l'onorevole Pellerano che il Ministero delle finanze non può che applicare puramente e semplicemente la legge vigente. Siccome però si sta studiando una riforma della legge di bollo, io non ho nessuna difficoltà di dichiarare all'onorevole Pellerano, che così nobilmente si interessa della sorte di coloro che, pur avendo delle benemerenze verso lo Stato, meno degli altri godono degli assegni di pensione, che si cercherà di elevare il limite delle lire 500 ad una cifra superiore; mentre egli comprenderà che non si potrebbe esonerare completamente chi percepisce 8,000 lire di pensione dallo Stato dal momento che poi si pretendono delle tasse di quietanza per ogni minima ricevuta che un cittadino fa ad un altro cittadino. Ripeto, il Ministero è disposto ad elevare questo limite delle lire 500 ed io spero che, dopo queste dichiarazioni, l'onorevole Pellerano si dichiarerà sodisfatto.

PRESIDENTE. L'onorevole Pellerano ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.

PELLERANO. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario di Stato. Capisco anche io che chi ha 8,000 lire all'anno possa pagare i sessanta centesimi al mese per il certificato di esistenza in vita, ma non così chi ne ha 600 o 700 o 800 per cui la legge deve estendere l'esenzione fino almeno alle tremila lire.

Io spero che quanto prima l'onorevole sottosegretario di Stato presenterà la nuova legge e così contenterà molti di questi disgraziati che hanno una ben piccola pensione e pei quali anche centesimi sessanta al mese sono qualche cosa.

PRESIDENTE. L'onorevole Pellerano interroga il ministro dei lavori pubblici per sapere « se gli sembri opportuno, concedere una volta all'anno, ai pensionati dello Stato, che ne facciano domanda, un biglietto ferroviario a tariffa ridotta per un solo viaggio di andata e ritorno ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

DARI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. L'onorevole Pellerano sa che è attualmente in vigore la legge del dicembre 1901, la quale non permette queste concessioni. Sicchè non posso dire che sembri opportuno concedere quanto la legge vieta. Forse l'onorevole Pellerano vorrà riferirsi alla diversa opportunità di presentare un disegno di legge, che modifichi la legge esistente. Su questo diverso punto di vista della sua interrogazione, è noto che esiste un disegno di legge relativo a concessioni ferroviarie: è dinanzi alla Camera, è quello diretto a convertire in legge il decreto Tedesco del 31 dicembre 1905. Però la Commissione parlamentare che ha riferito su tale disegno, espresse il fermo proposito di restringere le speciali concessioni e di abolirle gradatamente per raggiungere l'effetto più utile e giusto di una riduzione generale. In questo senso si è più volte pronunziata la Camera anche in sede di discussione di alcune analoghe petizioni, dimostrando più volte la tendenza opposta al desiderio dell'onorevole Pellerano.

Ad ogni modo, senza voler punto pregiudicare oggi la questione, quando il disegno di legge posto all'ordine del giorno verrà in discussione l'onorevole Pellerano avrà modo di far sentire le sue ragioni alla Camera: e questa provvederà, o dando ragione a coloro che intendono diminuire i privilegi per facilitare invece le riduzioni generali, od a coloro che vorrebbero aumentare le concessioni speciali a danno della riduzione generale.

PRESIDENTE. L'onorevole Pellerano ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.

PELLERANO. È vero che c'è un disegno di legge che riguarda la riduzione dei biglietti ferroviari ordinari per diverse categorie di persone, ma esso è ormai da due anni nell'ordine del giorno...

PRESIDENTE. Non da due anni.

DARI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Da nove mesi.

PELLERANO. ...per cui mi pare che sia molto lontano dall'onore di una discussione. Io intanto avrei desiderato che l'onorevole sottosegretario di Stato si fosse mostrato favorevole alla mia proposta, tanto più che sarebbe stato per l'azienda ferroviaria un guadagno che non vi sarà se la concessione non verrà data.

La ragione della mia interrogazione è questa, che molti pensionati dello Stato non dimorano nel luogo dove sono nati, ma hanno scelto una delle città dove sono stati come funzionari e naturalmente desiderano di andare ogni tanto a trovare i parenti e gli amici, locchè non possono fare, almeno molti di loro, senza avere la diminuzione della tariffa. Se questa diminuzione voi non date, essi non andranno, e quindi non incasserete nulla.

Del resto, giacchè siamo a parlare di biglietti ferroviari, io desidererei che si levassero tutti i biglietti di favore e così non si vedrebbero più i libretti di tanti colori. Si dovrebbe fare come hanno fatto qualche anno fa in Ungheria, cioè si dovrebbe diminuire di un tanto per cento tutti i biglietti, abolendo tutte le concessioni di favore.

In questo modo voi verreste a togliere una complicazione dell'amministrazione, perchè ora ci sono biglietti di tante forme che debbono complicare assai l'amministrazione.

Inoltre, riducendo per tutti la tariffa, fareste viaggiare di più gli italiani, e ciò sarebbe un vantaggio, perchè gli italiani conoscono poco l'Italia, e ci sono molti stranieri che conoscono l'Italia e le nostre glorie, più di quello che le conosciamo noi. In terzo luogo, dovreste fare quel che fu fatto in Ungheria, una diminuzione generale. Con tale diminuzione, aumenterebbero talmente i viaggiatori, che finireste per incassare di più.

Ed io, giacchè si è venuto a parlare di questi biglietti ferroviari, faccio una seconda preghiera al sottosegretario: di studiare, cioè, se non sia tempo di togliere tutte le concessioni speciali, e di concedere invece una riduzione a tutti gli italiani. (*Commenti*).

DARI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

DARI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Prendo atto con piacere dell'ultima dichiarazione dell'onorevole Pellerano la quale è perfettamente concorde con la tendenza da me accennata, ma perfettamente opposta allo scopo indicato nella sua interrogazione. Ed aggiungerò a proposito di concessioni speciali, che la Commissione parlamentare fece un elenco di ben 32 categorie di persone, che chiedevano speciali concessioni; e dopo di allora sono pervenute al Governo altre non poche domande consimili: sicchè oltre 40 categorie di persone vorrebbero oggi riduzioni di favore.

Io non posso non essere pienamente d'accordo con lui nel desiderare che vengano invece gradatamente aboliti i vari libretti multicolori, e che si proceda piuttosto ad una riduzione generale di tariffe. A ciò siamo già venuti per le grandi distanze, oltre i 150 chilometri; ed il Consiglio generale del traffico esaminerà inoltre il modo di applicare la riduzione anche alle piccole distanze.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Zaccagnino, Paniè, Antolisei, Battaglieri, Compans, hanno interrogato il ministro delle finanze « per sapere se di fronte alla dichiarazione dell'onorevole ministro delle finanze di presentare a novembre una completa riforma che sistemi definitivamente il personale demaniale, intenda ora presentare, secondo i voti rassegnati dal personale stesso, qualche provvedimento temporaneo d'applicazione immediata ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

COTTAFAVI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. L'onorevole Zaccagnino sa che il problema è molto grave e complesso. Per presentare una riforma delle disposizioni che regolano l'organizzazione del personale demaniale bisogna avere soprattutto grande riguardo a tre impellenti necessità. Prima di tutto, occorre trasformare le retribuzioni ad aggio dei ricevitori del registro; e non si sa a quali conseguenze per l'erario dello Stato una simile trasformazione possa portare: perchè, arrestandosi la cointeressenza del funzionario, non sappiamo se la tassa di registro possa dare il reddito che dà attualmente. In secondo luogo, bisogna pensare alla sistemazione del numeroso personale subalterno demaniale; e l'onorevole Zaccagnino sa che non occorrono centinaia di migliaia di lire, ma somme molto forti; tanto che, fra amministrazione demaniale ed altre amministrazioni con essa collegate, si richiederebbero oltre due milioni di lire, occorre infine che non si può pensare a riformare radicalmente un'amministrazione così colossale, se non assicurando una migliore organizzazione del servizio di ispezione.

Ora un problema così vasto e complesso non si può risolvere in modo provvisorio e transitorio.

Vero è che l'onorevole Zaccagnino vorrebbe provvedimenti che permettessero di fare miglioramenti, almeno fino al momento in cui questa grande riforma venga presentata; egli comprenderà che, nel mentre si studierebbe il meno, sfuggirebbe al dicastero delle finanze lo studio del più.

Quindi, noi intendiamo piuttosto di dedicare i nostri studi e sforzi a risolvere completamente questa gravissima questione, che non propone provvedimenti transitori, i quali dal mese di giugno a novembre dovrebbero cessare e quindi molto probabilmente (l'onorevole Zaccagnino, uomo pratico della vita politica mi comprenderà) prima ancora che quel personale demaniale, nel cui interesse egli parla, avesse a sentirne i benefici effetti.

Per questi motivi il Governo non può presentare ora dei provvedimenti speciali, che riuscirebbero inefficaci e che, data la necessità dell'approvazione del Senato e della Camera, per diventare legge dello Stato, non sarebbero applicabili prima di novembre; mentre invece è intenzione del Governo, come ha dichiarato il ministro delle finanze, di presentare a novembre un completo disegno di riforma. Tali esplicite dichiarazioni del ministro delle finanze, onorevole Lacava, devono avere completamente rassicurato in proposito l'onorevole Zaccagnino.

Ad ogni modo, trovasi per la registrazione, alla Corte dei conti, come egli sa, un regolamento, nel quale miglioramenti non lievi sono introdotti a favore dei demaniali.

Ci sono determinate garanzie; c'è, per esempio, l'obbligo di corrispondere un trimestre in caso di licenziamento, e questi provvedimenti, che possono entrare immediatamente in azione, fino a novembre, possono bastare a tranquillizzare i demaniali, mentre l'onorevole Zaccagnino può star sicuro che il ministro delle finanze non verrà meno al formale impegno preso.

Ed io prego l'onorevole Zaccagnino di attendere tranquillamente l'opera del Ministero e vedrà che questa corrisponderà interamente alle sue aspirazioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Zaccagnino ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.

ZACCAGNINO. La mia interrogazione era stata originata da alcuni memoriali presentati dal personale demaniale in vista del ritardo del disegno di legge già promesso dall'onorevole Massimini alla Camera.

Ora, trattandosi di una riforma complessa e molto difficile, come l'onorevole sottosegretario di Stato ha detto, è chiaro che il personale demaniale avrebbe piuttosto preferito qualche cosa di immediato per riparare alle sue disagiate condizioni; io consento però con l'onorevole sottosegretario di Stato che sia molto meglio aspettare fino a novembre ed avere una riforma completa anzichè avere oggi un provvedimento transitorio che non si arriverebbe a votare e che ritarderebbe la stessa riforma. E ho il dovere di aggiungere che veramente alla Camera si era parlato di questa riforma, ma non si era detto in che modo la riforma si sarebbe fatta.

La Giunta del bilancio aveva, in certo modo, espresso i suoi desideri, e il ministro delle finanze aveva accennato, nel Senato, a questa riforma, ma senza specificarne le modalità.

Oggi l'onorevole sottosegretario di Stato invece ha precisato i termini e le cifre di questa riforma, in tutta la loro ampiezza e, nel modo da lui accennato, la riforma è tale, che potrà certamente sodisfare il personale demaniale. Dal momento adunque che le intenzioni del Governo si mostrano oggi ferme, larghe e precise, e si promette di approntare con tanto amore la riforma stessa e di presentare a novembre senza alcun dubbio un disegno di legge che provveda a tutta la complessa materia, credo anch'io che i demaniali potranno accontentarsi di queste dichiarazioni ed attendere, e sarà l'ultima loro attesa, che il Governo presenti a novembre i suoi provvedimenti al riguardo.

PRESIDENTE. Così sono esaurite le interrogazioni, inscritte nell'ordine del giorno.

Discussione del disegno di legge: Impianto di un laboratorio chimico per le sostanze esplosive e riordinamento del servizio relativo agli esplosivi, presso il Ministero dell'interno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Impianto di un laboratorio chimico per le sostanze esplosive e riordinamento del servizio relativo agli esplosivi, presso il Ministero dell'interno.

Prego l'onorevole segretario di dar lettura del disegno di legge.

DE NOVELLIS, *segretario, legge*: (Vedi *Stampato* n. 703-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

(*Pausa*).

Non essendovi inscritti e nessuno chiedendo di parlare, si passa alla discussione degli articoli.

Art. 1.

È istituito alla dipendenza del Ministero dell'interno, un laboratorio chimico per le sostanze esplosive, allo scopo di fare ricerche e studi sulla natura, sulla composizione, sulla stabilità, sulla conservazione, sulla potenza e sugli effetti delle sostanze esplosive ai fini scientifici, della difesa nazionale, della pubblica incolumità e sicurezza e dell'incremento della industria degli esplosivi.

(*È approvato*).

Art. 2.

Il personale del laboratorio tecnico è costituito da:

1° un direttore collo stipendio di lire 8,000;

2° due chimici principali a lire 4,500 ciascuno;

3° due chimici assistenti a lire 3,500 ciascuno;

4° due inservienti a lire 1,200 ciascuno.

La segreteria della Commissione consultiva per gli esplosivi è formata di un direttore col grado di capo-sezione a lire 4,500, di un segretario avente grado non inferiore a quello di primo segretario a lire 4,000 e di un ufficiale d'ordine a lire 1,500.

Alla nomina di detto personale si provvederà secondo norme da stabilirsi per regolamento.

(*È approvato*).

Art. 3.

La Commissione consultiva per le sostanze esplosive, costituita con regio decreto 21 ottobre 1901, eserciterà per mezzo dei suoi membri, designati dal Ministero dell'interno, le ispezioni che siano indicate di volta in volta dal Ministero, di sua iniziativa, o sulla proposta della Commissione stessa.

(*È approvato*).

Art. 4.

Per l'impianto del laboratorio chimico ed il suo arredamento è approvata la spesa di lire 250,000, da inscriversi nella parte straordinaria del bilancio 1906-907 del Ministero dell'interno.

Per le spese di cui agli articoli 2 e 3 e per quelle occorrenti alla Commissione consultiva per l'esplicazione delle sue funzioni, è autorizzata nel bilancio dell'interno la maggiore spese di lire 70 mila, da inscriversi nella parte ordinaria dello stesso bilancio per l'esercizio 1907-908 e seguenti.

(*È approvato*).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli Cesaroni e Guerritore a venire alla tribuna per presentare relazioni.

CESARONI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sulla proposta di legge: Tombola a favore degli ospedali riuniti di Cortona.

GUERRITORE. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Concessione di mutui a favore delle regie scuole speciali e pratiche di agricoltura.

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Approvazione del disegno di legge: Convalidazione di decreti reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1906-907 durante la vacanze parlamentari.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Convalidazione di decreti reali coi quali furono autorizzate le prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1906-907 durante il periodo delle vacanze parlamentari.

Prego l'onorevole segretario di dar lettura del disegno di legge.

DE NOVELLIS, *segretario, legge.* (Vedi *Stampato* n. 721-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta. (*Pausa*).

Non essendovi inscritti e nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiuso la discussione generale. Passeremo alla discussione dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

Sono convalidati i regi decreti coi quali furono autorizzate le prelevazioni, descritte nell'annessa tabella, dal fondo di riserva per le *spese impreviste*, inscritto al capitolo n. 126, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1906-907.

Prego l'onorevole segretario di dar lettura della tabella.

DE NOVELLIS, *segretario, legge*:

Tabella dei Decreti Reali di approvazione delle prelevazioni dal Fondo di riserva per le spese impreviste eseguite nel periodo di vacanze parlamentari.

DATA e numero dei regi decreti	Capitoli del bilancio ai quali vennero inscritte le somme prelevate		Somma prelevata
	Numero	Denominazione	
		Ministero del tesoro.	
19 aprile 1907 n. 169	54	Spese per l'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri	2,000. »
24 marzo 1907 n. 163	146 *septies*	Spese per la Commissione d'ispezione straordinaria triennale agli Istituti di emissione, nominata con decreto ministeriale 6 marzo 1907	8,000. »
19 aprile 1907 n. 176	146 *octies*	Retribuzioni al personale straordinario in servizio temporaneo presso gli uffici della Corte dei conti.	15,000. »
		Ministero di grazia e giustizia.	
4 marzo 1907 n. 164	36 *ter*	Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 29: « Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali degli uffici giudiziari » dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1905-906.	1,497.80
		Ministero degli affari esteri.	
27 gennaio 1907 n. 26	7 *bis*	Acquisto di decorazioni	4,000. »
24 marzo 1907 n. 165	30	Missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, congressi e conferenze internazionali	20,000. »
24 marzo 1907 n. 166	34	Spese di posta, telegrafo e trasporti all'estero . .	30,000. »
24 marzo 1907 n. 166	35	Rimpatri e sussidi a nazionali indigenti e spese eventuali all'estero	10,000. »
		Ministero dell'istruzione pubblica.	
24 marzo 1907 n. 168	3 *bis*	Retribuzioni agli scrivani straordinari addetti ai servizi di ragioneria dell'amministrazione centrale	6,500. »
19 aprile 1907 n. 170	3 *bis*	Retribuzioni agli scrivani straordinari addetti ai servizi di ragioneria dell'amministrazione centrale	5,000. »

DATA e numero dei regi decreti	Capitoli del bilancio ai quali vennero inscritte le somme prelevate		Somma prelevata
	Numero	Denominazione	
19 aprile 1907 n. 172	132	Assegni, sussidi e spese per l'istruzione della ginnastica - Sussidi ed incoraggiamenti a scuole normali pareggiate, a società ginnastiche, palestre, corsi speciali, ecc. – Acquisto di fucili ed attrezzi di ginnastica, premi per gare diverse – Compensi ai membri delle Commissioni per concorso a cattedre nelle scuole normali di ginnastica ed ai membri della Commissione italiana per l'educazione fisica – Indennità e compensi per ispezioni e missioni in servizio dell'educazione fisica.	30,000. »
19 aprile 1907 n. 173	211 *ter*	Università di Pavia – Lavori suppletivi di restauro all'edificio sede dell'Università.	9,000. »
19 aprile 1907 n. 171	271 *bis*	Contributo governativo nella spesa per le onoranze ad Ulisse Aldrovandi in Bologna in ricorrenza del terzo centenario della sua morte	5 000. »
24 marzo 1907 n. 167	273 *ter*	Premio da conferirsi al migliore studio sul tema: « I rapporti della Commedia Goldoniana con la commedia a soggetto ».	3,000. »
		Ministero dell' interno.	
19 aprile 1907 n. 175	161 *quinq.*	Spesa per l'allestimento di una speciale mostra di pubblica igiene all'esposizione agricola siciliana in Catania.	25,000. »
		Ministero delle poste e dei telegrafi.	
19 aprile 1907 n. 177	9	Avventizi in aumento di impiegati e di serventi, assunti in servizio in circostanze straordinarie.	10,000. »
19 aprile 1907 n. 174	50	Indennità al personale che presta servizio negli uffici ambulanti – Indennità di viaggio e d'illuminazione ai messaggeri, portapieghi ed altri agenti dell'Amministrazione che accompagnano i dispacci ed i pacchi sulle ferrovie, tramvie e sui piroscafi	33,000. »

PRESIDENTE. Se nessuno chiede di parlare, passeremo più tardi alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: Disposizione a favore delle piccole Società cooperative agricole e delle piccole associazioni agricole di mutua assicurazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disposizioni a favore delle piccole Società agricole e delle piccole associazioni agricole di mutua assicurazione.

Prego l'onorevole segretario di dar lettura del disegno di legge.

DE NOVELLIS, *segretario, legge*: (Vedi *Stampato* n. 779-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Si era inscritto per parlare l'onorevole Raineri; ma, non essendo egli presente, s'intende che abbia rinunziato alla sua iscrizione.

Dichiaro chiusa quindi la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Le Società cooperative agricole, le Casse rurali e le Casse agrarie costituite in forma cooperativa con capitale effettivo non superiore a lire 30 mila, finchè non superano tale limite non hanno l'obbligo di pubblicare nel Bollettino ufficiale delle Società per azioni gli atti, la pubblicazione dei quali è prescritta dal codice di commercio e dal regolamento per l'esecuzione del codice stesso, nè sono tenute a indicare nell'atto costitutivo i pubblici fogli designati per la pubblicazione degli atti sociali, come prescrive l'articolo 220 del codice di commercio, salvo l'obbligo, prescritto dal detto articolo, d'indicare le forme di convocazione delle assemblee generali, adottando a tal fine il sistema che riterranno più opportuno.

(*È approvato*).

Art. 2.

Gli atti indicati nell'articolo precedente devono essere pubblicati nel foglio degli annunzi legali della provincia dove ha sede la società, ed a tale effetto devono essere trasmessi a cura degli amministratori, in carta libera, alla prefettura, entro 15 giorni dalla data del certificato di deposito, annotazione e trascrizione nei registri della cancelleria del tribunale a forma del codice di commercio.

La pubblicazione è gratuita e deve effettuarsi entro 15 giorni dalla presentazione dei documenti.

Per le formalità anzidette, la presentazione degli atti sia alla cancelleria del tribunale, sia alla prefettura, può aver luogo mediante invio per posta in piego raccomandato, con ricevuta di ritorno.

(*È approvato*).

Art. 3.

Le società cooperative di cui all'articolo 1, purchè siano rette coi principî e colle discipline della mutualità, nel decennio dall'atto di fondazione e finchè il capitale sociale effettivo non superi le lire 30,000, godranno delle esenzioni previste dagli articoli 153, n. 3, del testo unico delle leggi sulle tasse di registro approvato con regio decreto 20 maggio 1897, n. 217, e 27, n. 9, del testo unico delle leggi sulle tasse di bollo, approvato con regio decreto 4 luglio 1897, n. 414, per gli atti relativi alle operazioni da esse compiute.

(*È approvato*).

Art. 4.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano alle associazioni agricole di mutua assicurazione le quali nel loro atto costitutivo o nel loro statuto s'impegnino a non assumere, ed effettivamente non assumano rischi per una somma complessiva superiore a lire 300,000.

A tali associazioni si estende anche il disposto dell'articolo 228 del codice di commercio, relativo all'esenzione degli atti costitutivi e degli atti di recesso ed ammissione dei soci dalle tasse di registro e bollo.

Intorno a questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Ciacci.

CIACCI. Io sono favorevole al concetto a cui è informata questa legge: però sarebbe stato opportuno che il Governo avesse portato almeno a 400,000 lire il limite massimo dei rischi per cui le associazioni agricole di mutua assistenza potessero impegnarsi. Senza di ciò assai difficilmente queste associazioni potranno svolgere un'azione efficace.

Questo stesso concetto fu svolto nella

Commissione; e sebbene non abbia prevalso, io credo che fra i componenti la Commissione stessa molti sarebbero contenti che il Governo accettasse di estendere a 400.000 lire la cifra stabilita dall'articolo 4, giacchè tutti hanno riconosciuto che, con tali ristretti mezzi, le cooperative non potranno svolgere un'azione efficace. Parmi che la mia preghiera potrebbe essere accolta dal ministro.

PRESIDENTE. Ad ogni modo, onorevole Ciacci, non si tratta che di una sua preghiera: perchè sino ad ora non c'è alcuna proposta regolamentare...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Nel disegno di legge presentato dal Governo, il massimo delle operazioni era di 200,000 lire. La Commissione ha esteso la cifra sino a 300,000, il che vuol dire che c'è una garanzia del 10 per cento. Io credo che l'andare al disotto di questa garanzia potrebbe essere pericoloso, e che quindi sia opportuno mantenere la proposta concordata tra Commissione e Governo.

PRESIDENTE. Non essendovi proposte, s'intende approvato l'articolo 4.

Art. 5.

Le Società cooperative contemplate nella presente legge, il capitale delle quali venga a superare il limite delle lire 30,000, e le associazioni agricole di mutua assicurazione le quali estendano i propri impegni per rischi superiori a lire 200,000 non godranno più i vantaggi stabiliti dalla presente legge, e saranno assimilate agli altri enti della stessa specie regolati dal codice di commercio.

La cessazione di tali vantaggi decorrerà dal giorno in cui sarà pubblicato, nel modo indicato nell'articolo 1, il bilancio dal quale risulti che gli accennati limiti sono stati oltrepassati, ovvero dal giorno in cui tale constatazione sarà fatta dall'autorità giudiziaria o amministrativa, e per le operazioni eseguite avrà effetto dal giorno in cui sono stati sorpassati i limiti indicati nella prima parte di questo articolo.

Nel termine di un mese a partire dai giorni predetti, i menzionati enti dovranno rispettivamente, in conformità degli articoli 221 e 242 del codice di commercio, sotto la responsabilità dei propri amministratori e sotto pena di vedere revocato il provvedimento emesso dal tribunale in base allo articolo 91 del codice di commercio, pubblicare nel Bollettino ufficiale delle Società per azioni i loro atti costitutivi, i posteriori cambiamenti e l'ultimo bilancio.

Onorevole presidente del Consiglio: qui, dove si legge 200,000, si deve sostituire 300,000, non è vero?

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Precisamente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5. con la correzione testè accennata.

(*È approvato*)

Art. 6.

Nel mese successivo ad ogni trimestre le Prefetture devono inviare al Ministero di agricoltura, industria e commercio un elenco delle Società cooperative agricole e delle Associazioni agricole di mutua assicurazione costituite nelle rispettive provincie a norma della presente legge, durante il trimestre, indicando nominativamente per ognuno di tali enti la denominazione o ragione sociale, la sede, l'oggetto e la durata; e parimenti dovranno inviare un elenco degli enti stessi cessati durante il detto periodo.

Tali elenchi saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale delle Società per azioni.

Una copia o un estratto del foglio degli annunzi legali della provincia, nel quale è pubblicato il bilancio annuale di ognuno degli accennati enti, deve essere trasmessa dalle Prefetture al Ministero di agricoltura, industria e commercio, entro 15 giorni dalla data del foglio medesimo.

(*È approvato*).

Art. 7.

Per quanto non è stabilito nella presente legge vigono le disposizioni del codice di commercio, e le penalità dell'articolo 248 del codice stesso si applicano anche agli amministratori che omettono di far pubblicare gli atti, in conformità della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 8.

Le Società, Associazioni e Casse accennate in questa legge già costituite potranno godere dei benefici accordati nei precedenti articoli con che nel termine di tre mesi si provvedano, anche nei riguardi ed agli ef-

fetti di questa legge, del decreto prescritto nell'articolo 91 del Codice di commercio.

(*È approvato*).

Procederemo più tardi alla votazione segreta anche di questo disegno di legge.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora propongo alla Camera di procedere alla votazione segreta di tre disegni di legge votati per alzata e seduta in questa tornata, e dei due la cui votazione segreta era già inscritta nell'ordine del giorno, come pure alla votazione per la nomina di sei componenti della Commissione d'inchiesta intorno ai servizi dipendenti dal Ministero della guerra.

Prima, però, procederemo alla estrazione a sorte dei nomi degli onorevoli deputati che dovranno scrutinare le schede relative alla nomina della Commissione d'inchiesta.

(*Segue il sorteggio*)

La Commissione che dovrà procedere allo scrutinio delle schede per la nomina dei componenti la Commissione d'inchiesta intorno ai servizi dipendenti dal Ministero della guerra rimane composta dei seguenti deputati:

Cicarelli, Rienzi, Solimbergo, Orlando Salvatore, De Michele, Rochira, Fede, Graffagni e Silva.

Prego l'onorevole sottosegretario di far la chiama.

DE NOVELLIS, *segretario, fa la chiama.*

Presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di presentare un disegno di legge.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Mi onoro di presentare alla Camera il disegno di legge, già approvato dal Senato del Regno: Permuta di terre fra l'Orto botanico della regia Università di Palermo, gli eredi del duca Archirafi ed il municipio di Palermo.

PRESIDENTE. Dò atto all'onorevole ministro della presentazione del disegno di legge: Permuta di terre fra l'Orto botanico della regia Università di Palermo, gli eredi del duca Archirafi ed il municipio di Palermo.

Seguita la discussione del disegno di legge per l'ordinamento giudiziario.

PRESIDENTE. Si lascieranno le urne aperte e si procederà nell'ordine del giorno, il quale reca: Seguito della discussione del disegno di legge per l'ordinamento giudiziario.

Ieri la discussione si è sospesa all'articolo 10.

« La Corte di assise è composta del presidente e dei giurati. Nelle cause contumaciali la Corte è composta del presidente e di due giudici del tribunale locale, designati volta per volta dal presideate del tribunale stesso.

« Nei dibattimenti, che prevedonsi di lunga durata, il primo presidente della Corte di appello ha facoltà di destinare un presidente aggiunto, che sia meno anziano di quello ordinario e che assista al dibattimento per continuarlo nel caso d'impedimento sopravvenuto al presidente ordinario ».

Primo iscritto in questo articolo è l'onorevole Fera: ha facoltà di parlare.

FERA. In questo articolo sono iscritti molti altri colleghi che dovranno occuparsi di questa questione difficilissima, della quale io mi sono intrattenuto nel mio discorso dell'altro giorno. Perciò rinunzio a parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rosadi.

ROSADI. Al concetto principale di questo articolo 10 faccio l'opposizione, che già feci negli Uffici e nella Commissione, della quale mi onorai di far parte. Faccio opposizione al concetto di questo articolo 10, perchè contrasta con tutta la legge, e viene a confessare che una ragione di economia si sovrappone, ora, al pensiero informatore della legge medesima.

La schiettezza del relatore della Commissione lasciò comprendere che la Commissione non era propensa ad accogliere la soppressione dei giudici assessori di Corte d'assise; ma che si acconciò ad approvarla, avendo il ministro dichiarato essere questa disposizione economica (la dobbiamo chiamare così) la pietra angolare della sua riforma; quasi che, non approvandosi l'articolo 10, tutta la legge dovesse andare nel nulla.

Ma noi abbiamo il dovere di renderci conto della importanza della novità, contenuta in questa legge, la quale, non lo dimentichino i miei colleghi, è legge essenzialmente economica, non è legge che ri-

formi *ab imis fundamentis* l'ordinamento giudiziario. Perciò, quando una novità nella costituzione dell'ordinamento giudiziario viene fuori, dobbiamo renderci conto di questa novità. Ora la novità introdotta nell'articolo 10 è la più importante, e forse la sola di tutta quanta la legge, in ordine all'ordinamento giudiziario. Infatti il giudice unico non è mica introdotto in questa riforma: il giudice unico è circoscritto nell'ultimo grado di giurisdizione; ma i tribunali sono collegiali, sono collegiali le Corti; e quella riduzione dei quattro consiglieri di appello a tre nei giudizi penali, come altre riduzioni ancora, che erano nel disegno dell'onorevole Gallo, non sono ripetute in questo dell'onorevole Orlando.

Ora io rilevo la stridente contraddizione che il giudice unico non si ammetta nell'ultima giurisdizione, e si faccia, invece, ritornare nella giurisdizione massima penale, quale è la giurisdizione della Corte d'assise. Questa novità, che contraddice al sistema fondamentale di tutta la legge, è giustificata? Non credo. Se dovessimo decidere con criteri estetici o di sentimentalismo superficiale, potremmo dare sfogo ad un senso di antipatia generale, profondo, che tutti ci prende di fronte a quelle figure inerti, per lo più sonnacchiose, che stanno su quelle due poltrone, ridotte quasi a due dormitorî pubblici, che sono i giudici di assise, i giudici che noi chiamiamo assessori, e che il pubblico chiama candelieri. Però coloro, che, come me, abbiano vecchia e quasi quotidiana consuetudine di vita e di lotta nelle Corti d'assise, sanno, al pari di me, e non lo possono e non lo debbono dimenticare, come queste due figure, esteticamente antipatiche e superficialmente considerate anche inutili, siano una guarantigia allo stadio attuale dei nostri costumi. (*Rumori — Interruzioni*). Sicuro! E saranno più che mai una guarentigia, di fronte alla riforma che stiamo studiando. (*Commenti animati — Vivaci interruzioni*).

PRESIDENTE. Facciano silenzio, onorevoli colleghi, lascino continuare l'oratore.

ROSADI. So bene che cosa si dice: che i giudici assessori sono generalmente i giudici più scadenti del tribunale mandati a disimpegnare quel còmpito. Questo, prima di tutto, può riferirsi al tempo presente ed al tempo passato, ma non è detto che debba riferirsi al futuro. Imperocchè, se noi, con questa legge che stiamo discutendo, non dovessimo sperare che il livello intellettuale e morale della magistratura tutta quanta fosse finalmente rialzato, negheremmo fede all'avvenire e compiremmo opera nefasta di legislatori.

Si dice altresì, per giustificare la proposta di cui all'articolo 10, che i giudici scadenti quasi sempre si scelgono per adibirli all'ufficio di assessori nella Corte di assise; ma non è questo un argomento, che ci impedisca di sostenere la necessità che sia conservata la collegialità nella Corte medesima. (*Interruzioni*).

Non dirò le ragioni di ordine molto relativo ed inferiore; non parlerò, ad esempio, delle istruttorie, nè di altre incombenze particolari, che possono avere i giudici assessori, perchè a ciò si potrà anche provvedere in qualche maniera, e che non credo possano costituire di per sè stesse un impedimento alla ideata riforma. Ma ci sono altre attribuzioni di vera sostanza, che superficialmente non si vedono, che anche abitualmente non si intendono, ma che alla prova relativa si dovranno riconoscere e profondamente sentire. Alludo alle questioni di diritto che la Corte collegiale è chiamata a decidere.

Voi sapete come nelle questioni di diritto non sempre si possa attendere la decisione della Corte di cassazione, e non sempre si possa rimettere alla stessa Corte suprema l'ultima parola. Ci sono questioni di diritto, che il più delle volte si risolvono in vere e proprie questioni di equità. Per esempio: sorge un incidente per il rinvio della causa, invio che può essere decisivo; oppure si deve dare un giudizio intorno all'opportunità di una questione subordinata, la quale sia in facoltà del presidente di non porre. Chi può influire nell'una cosa e nell'altra se non i giudici assessori? E non basta. E l'applicazione della pena, egregi colleghi? Ricordate voi la latitudine, che è lasciata a questa applicazione della pena dagli articoli 367 e 368 del Codice penale, per cui ad un presidente di Assise è commessa la podestà di disporre degli anni di reclusione a criterio suo? (*Interruzioni*).

Mi direte: ma i giudici che cosa possono fare? Suppongo che i giudici facciano il loro dovere; i giudici debbono proporre anche essi la pena e sostenerne le ragioni; non è lecito supporre che i giudici, anche in fatto di applicazione di pena, non debbano esporre la loro opinione.

Ci sono poi certi casi, in cui i giudici assessori giudicano persino del merito e del fatto. Alludo al caso dell'articolo 509, in cui

si verifica che i giurati, a maggioranza di soli setti voti, pronunzino la responsabilità di un giudicabile. Orbene, secondo la vigente procedura, in questo caso può la Corte formare essa la maggioranza di fronte a quella della giuria; cioè, sommando i tre propri voti ai cinque della giuria, può costituire quella maggioranza, la quale può condurre, se non alla assoluzione, almeno alla sospensione di una condanna, che può rappresentare un errore giudiziario.

Ebbene, in questo caso come farete di fronte alla giuria, che si trovi in queste condizioni? Come risolverete i casi di questa maggioranza di soli sette voti? Lo so; voi potete passare sopra alla ragione esegetica ed anche all'origine di una tale disposizione, e dire che, quando si richiede che la Corte faccia maggioranza con la giuria nel caso che sono andato rilevando, si possa consentire che altrettanto debba fare il presidente il cui voto valga per tre. Sono però calcoli quanto mai illogici, che sono la negazione della origine e della esegesi della disposizione, quale è stata introdotta nella nostra legge di procedura fondamentale.

Ma c'è di più. È in esame una riforma della procedura penale, che è opera principalmente del collega Finocchiaro-Aprile. So bene che si tratta di un semplice disegno di legge; ma debbo supporre che questa proposta di legge rappresenti per lo meno l'indirizzo del pensiero dominante intorno a questo argomento. Orbene, invece di citare gli antichi disegni, che non sono venuti neanche fino al Parlamento, come si è fatto nella pregevolissima relazione della Commissione, credo che ci si debba fermare alcun poco di fronte a questa disposizione di questo disegno di legge, che è il disegno dell'onorevole Finocchiaro-Aprile, e la verità è che questo sistema che, invece, si introduce nella riforma dell'onorevole Orlando, va a ritroso dell'indirizzo del pensiero elaboratore della riforma, quale è rappresentato nel disegno di legge dell'onorevole Finocchiaro-Aprile.

Per queste ragioni, o signori, credo che non si possa in alcun modo addivenire a questa soppressione, che costituisce la sola novità nell'ordine costituzionale di questa riforma. In tutto il rimanente la legge vuole essere un adattamento di provvidenze economiche, ma non una riforma sostanziale di ciò che è l'ordinamento giudiziario: tanto è vero che tutto ciò che attiene alle giurisdizioni rimane intatto, precisamente come se un altro disegno di legge non fosse stato proposto, perchè da quello, con tutto il rispetto e con tutto il riserbo, che per quel disegno è dovuto, si è inteso di fare uno stralcio ed una riduzione a scartamento ridotto.

Ora, quando si consideri che la sola ragione, che si porta contro queste considerazioni, che sono alla portata di tutti, che furono anche affacciate da me nella Commissione e prima ancora negli Uffici, è una ragione di economia, e soprattutto la ragione che, se si dovesse provvedere al personale necessario alla collegialità delle Corti di assise, si verrebbe alla necessità di non nominare cento pretori rispondo, e concludo, che nei fatti della giustizia è preferibile evitare il pericolo di un'ingiustizia e di un arbitrio, che non cento pretori di più. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Grippo.

GRIPPO. Onorevoli colleghi, l'altro giorno il presidente e relatore della Commissione col suo simpatico umorismo disse che nessuno parla qui per persuadere gli altri.

Ed è vero, verissimo: nessuno deve avere l'illusione che parlando si muti un voto, tranne casi molto rari e per uomini superiori agli altri.

Dunque, la conclusione è che io parlerò brevemente per qualche dichiarazione di voto.

Se mi sono iscritto a parlare contro l'articolo 10, è stato per fare una dichiarazione preliminare. Il disegno di legge mi è simpatico; io, in massima, vi sono favorevole, tranne su alcuni punti intorno ai quali manifesterò i miei dubbi.

Accetto il disegno di legge: perchè, ormai dopo tanti anni di lotte giudiziarie, mi sono convinto profondamente che la nostra magistratura ha bisogno di tre cose. Prima di tutto, d'essere svecchiata. È nella coscienza di tutti che vi sono tribunali, i quali valgono molto più di Corti di appello; e che vi sono sezioni di Corti di appello che valgono più di qualche Cassazione. Dunque, bisogna incoraggiare l'elemento giovane, bisogna farlo passare innanzi; ed anche la ghigliottina dell'età (consentitemi la frase) è una necessità alla quale dobbiamo sottostare: perchè occorre ringiovanire la magistratura.

Seconda necessità assoluta: bisogna smettere il pregiudizio che l'anzianità sia una guarentigia della magistratura.

L'anzianità non è che una guarentigia del ministro contro possibili attacchi di coloro i

quali trovano sempre a censurare i provvedimenti di promozioni per merito. Quando un ministro (e non faccio i nomi; dico in generale) si vuol mettere al coperto d'ogni censura, dice: ho rispettata l'anzianità; fra due, mi sono attenuto all'anzianità. Ma il merito deve prevalere sull'anzianità: l'anzianità non deve valere se non come un criterio correttivo, come un giusto premio ad una onesta carriera, non scompagnata dal merito che sta nella lunga via percorsa fino agli ultimi anni.

È perciò, che io sono tanto più favorevole al disegno di legge, poichè a questo criterio dell'anzianità stimo che si debba dare un giusto temperamento di fronte alle Corti di cassazione.

Farò un rilievo, a proposito di un articolo che concerne le promozioni in Cassazione, ed affido il rilievo stesso al ministro ed al relatore: le promozioni nelle Corti di cassazione debbono essere assolutamente ispirate dal concetto che si debba creare un' alta magistratura, fuori, direi quasi, della linea ordinaria di carriera della stessa magistratura.

Quindi, per i presidenti di sezioni di Corti di appello, io preferirei che non fossero parificati nel metodo di scelta ai consiglieri di Cassazione.

Vi sono molti valenti magistrati, che meritano di essere presidenti di sezione di Corti di appello, ma che sono non adatti al posto di consigliere di Cassazione. Conseguentemente, il far prevalere il criterio del merito su quello dell'anzianità costituisce un'altra pietra angolare del disegno di legge a cui consento completamente. Ed in fine consento all'organismo di guarentigie della promovibilità che si sono escogitate fra cui metto il miglioramento delle condizioni economiche dei magistrati.

Non conviene farsi illusioni: fino a qualche anno fa (fortunatamente, le cose sono volte al meglio; e bisogna sempre più mettersi su questa via) la parte più scelta dei giovani, la parte più volenterosa e studiosa che usciva dalle Università, non aspirava alla magistratura, perchè non aveva un avvenire che la incoraggiasse.

Ed allora la lotta per la libera professione era una necessità, perchè quando non garantite una carriera elevata, indipendente ed anche rimunerata, non potete sperare che i migliori giovani vi aspirino e che la magistratura si elevi.

Ed io concludo, per non meritare il rimprovero di fare un discorso che possa sconfinare dal campo della discussione attuale, concludo dicendo che non intendo di fare critiche, non intendo cambiare il disegno di legge; intendo fare dichiarazioni le quali rivelino quali sono i punti d dubbio del mio animo, di fronte a speciali disposizioni; ma sono profondamente convinto che, con questo disegno di legge si migliorerà la condizione e l'avvenire della magistratura per la quale io ho sempre avuto, si dice, un esagerato ottimismo, ma un ottimismo che trova il fondamento in 35 e più anni di esperienza.

Deficienze ce ne sono, e ce ne possono essere, come ce ne sono in tutte le classi; ma, al disopra di esse, c'è la convinzione che bisogna elevare, prima di tutto, il livello intellettuale della magistratura e, quando questo risultato si sarà conseguito, la nostra magistratura sarà al pari delle magistrature più elette degli Stati stranieri.

E vengo a fare poche osservazioni intorno all'articolo.

La relazione della Commissione della Camera non dissimula le gravi difficoltà che questa ha incontrato ad accettare la proposta ministeriale; lo dice apertamente, lealmente.

Uomini come quei nostri colleghi non potevano dissimulare la loro, non dirò ripugnanza, ma la loro apprensione per una innovazione la quale ha precedenti in vari progetti, ma non cessa di essere una grave innovazione che può portare a conseguenze non lievi.

Ora io farò brevi osservazioni perchè non intendo di dissertare. E la prima è questa.

È stato già accennato dall'onorevole Rosadi, che la proposta di soppressione dei giudici della Corte di assise è in contraddizione col concetto informatore di una delle parti fondamentali del progetto di codice di procedura penale, perchè la soppressione dei giudici nelle Corti di assise non è una questione di giudici da togliere o da mettere; è tutto il problema dello indirizzo moderno circa la riforma dell'istituzione dei giurati: di fondere cioè, la magistratura elettiva popolare con la magistratura permanente: e la fusione non deve intendersi meccanicamente con lo stare i giurati a fare il verdetto e la Corte d'assise a funzionare come esecutore passivo per l'applicazione pura e semplice delle dolorose conseguenze anche di erronei verdetti.

La tendenza moderna, e non recente, è

di fondere i due elementi per modo che si possa avere una vera compenetrazione del giudizio di fatto del giurato e del giudizio di diritto e di fatto della Corte, la quale dovrebbe intervenire non solo in tutti gli incidenti del dibattimento, ma dovrebbe intervenire perfino nelle questioni di merito. Si dispone nel progetto di codice di procedura che il voto della Corte dovrebbe temperare gli effetti del verdetto, anche per le circostanze aggravanti e per le altre proposizioni che possono determinare la definitiva decisione.

Ora questo progetto del codice di procedura è elaborato: io ho avuto l'onore di far parte della Commissione che lo preparò, ed oggi fo parte indegnamente, direbbero i canonici, della Commissione parlamentare: ma in quella Commissione ci sono cinque o sei deputati che sono stati ministri di grazia e giustizia: ci sono il nostro Finocchiaro-Aprile, il Chimirri, il Sacchi, il Ronchetti, il Villa, insomma mezza quadreria di palazzo Firenze. (*Si ride*).

Conseguentemente non è una opinione puramente individuale quella che vi porto: vi porto la convinzione di tutti i colleghi ex ministri.

Ed allora, quando il valoroso e simpatico amico Fortis mi dà una specie di consolazione, e mi dice: per ora accettiamo la proposta del ministro (quasi quasi, dice subiamo, ma leviamo la parola subire che può essere irritante), accettiamo la proposta del ministro, sopprimiamo questi giudici della Corte di assise, ma c'è il conforto che, quando verrà il nuovo codice di procedura penale, torneremo a insediarli; ah! no, io dico, onorevole Fortis, quando li avremo mandati via, non si tornerà più a metterli!

FORTIS, *relatore*. Sarà segno che funzionerà bene la riforma.

GRIPPO. No, avremo chiuso la via alla riforma del codice di procedura penale, nel senso nel quale è stata affermata dai progetti precedenti, ed arriveremo a questa conclusione: che l'indirizzo moderno di fusione, come io dicevo, dello elemento popolare, dei giurati e dell'elemento permanente sarà assolutamente impedito, ed avremo fatto un altro guaio: avremo accentuata sempre più quella vivace e, certe volte aspra, lotta fra i presidenti di Assise ed i difensori.

Imperocchè non bisogna dissimularlo (io non sono stato molto tempo, passai anzi fugacemente per quelle tristi lande, ma un po' di esperienza ce l'ho) quando vengono quei momenti di attrito, specialmente in cause gravissime, fra il presidente e i difensori, la Corte di assise funziona da cuscinetto, e costituisce una specie di freno, di limite a quegli attriti che potrebbero essere gravi e menare a grossi scandali. E poi permettete che io dica anche un'altra parola, una parola di difesa a favore di questi poveri giudici.

È vero che ce ne sono che dormono, molti che leggono il giornale, molti che non fanno nulla. Ma la colpa di chi è? (*Commenti*).

Non sarebbe molto meglio avere un altro programma? Mandare per turno i migliori giudici alle Corti di assise affinchè queste Corti diventino il semenzaio dei futuri presidenti di assise, perchè giovani giudici vadano là a fare la scuola pratica di cui parlava l'altro giorno opportunamente il ministro guardasigilli? Si vuole il tirocinio pratico, e il tirocinio pratico di presidente di assise; ma questo si dovrebbe fare assumendo le funzioni di giudice assessore alle Corti di assise.

Se dunque si mandano nelle Corti di assise giudici scarsi, la colpa non è della istituzione. E ciò mi porge l'occasione di una digressione opportuna. Io sono assolutamente contrario alla abolizione del pubblico ministero presso le Corti di cassazione. Si vogliono abolire i rappresentanti del pubblico ministero nelle Cassazioni. E la ragione?

Perchè si dice che disimpegnano male l'ufficio. Bella ragione! Ma io dico invece: ritornate alle tradizioni stupende, non solo della Francia, del Merlin, del Dupin, ma alle tradizioni nostre italiane dell'Agresti, del Nicolini, di De Falco, di Conforti, di Vacca, di Auriti, di quelli che hanno creata la giurisprudenza delle Corti di Napoli e di Roma nei momenti supremi di attuazione delle nuove codificazioni civili e penali.

Ma credete voi che si sarebbe fatta la giurisprudenza della Cassazione di Napoli, dopo che furono istituiti i giurati, se non ci fossero stati il Conforti, il De Falco e il Lafrancesca, e che si sarebbe creata la giurisprudenza delle sezioni unite di Roma circa i conflitti di attribuzione se non ci fosse stato un uomo come il De Falco prima, e poi l'Auriti?

Ora tornando all'articolo 10 del progetto, evidentemente si commette un errore madornale. I giudici sono povera gente; sopprimiamoli.

I sostituti procuratori generali della

Corte di cassazione non sanno fare il loro mestiere; è gente che non sa parlare; mandiamoli via. Ma di questo passo si falsano le istituzioni, si deteriorano i migliori istituti, e non si migliora l'avvenire della magistratura.

E qui un'ultima parola. Ho letto nella relazione, ed era inevitabile, ma il giudice unico, il presidente delle assise senza giudici c'è in Inghilterra. Ah! la brava Inghilterra! Ma, onorevoli colleghi, anche il ministro l'altro giorno in questo mi ha preceduto e ha detto col suo solito temperato criterio: non si può far paragoni fra le condizioni della magistratura inglese e la nostra. La magistratura inglese, è così elevata, è così ristretta, che non è possibile far paragoni.

Egli ha accennato alle condizioni dell'organizzazione ristretta della magistratura inglese, ma gli è sfuggita una circostanza gravissima: in Inghilterra il *giury* civile significa tutta la giurisdizione civile, che non è in mano alla magistratura.

C'è poi là tutta la classe media, che compie funzioni giudiziarie ed amministrative, che è la magistratura popolare delle rappresentanze della *gentry* nelle contee. Ed allora che meraviglia che 12 o 14 giudici in Inghilterra siano uomini di tal valore, di tale superiorità che non è possibile fare confronti con loro! E così si comprende, che ci possa essere un solo presidente che faccia tutto, che possa far tutto di fronte ai giurati, ma che in fondo fa poco; perchè il presidente della Corte di assise in Inghilterra non ha che questo solo còmpito: dirigere i dibattiti, e avvertire i giurati sulla portata delle leggi e delle consuetudini che debbono essere di norma al loro convincimento.

Da noi vi sono i poteri discrezionali per testimoni non prodotti; si fa il riassunto, si fanno le dispute circa le questioni, si fa nel dibattimento quel che si vuole; e in questa lotta fra difensore, od accusato e presidente delle Assise, togliere anche un organo intermedio a me pare non sia opportuno. E a proposito di questa magistratura inglese io debbo ricordare un fatto storico che bisogna che sia tenuto presente per vedere quale differenza profonda corra fra la magistratura inglese e la nostra.

In uno studio di diritto costituzionale del nostro insigne collega Luzzatti si ricordò questo precedente gravissimo.

Quando in Inghilterra si volle dare alla magistratura, nel 1874, il giudizio circa le elezioni contestate della Camera dei Comuni, Governo e Parlamento si rivolsero alla magistratura perchè ne assumesse il giudizio. Sapete che cosa essa rispose? Disse: « noi siamo impauriti della grave responsabilità che ci volete addossare; noi non crediamo di avere tanta autorità e tanta forza da potere adempiere una funzione così elevata, pericolosa e politica ».

Ora io domando: se una richiesta eguale fosse stata fatta alla Cassazione di Roma, c'è da sospettare soltanto che ci avrebbero risposto: noi non osiamo accettare l'invito!

Ma l'avrebbero preso con le due mani il diritto di giudicare delle nostre elezioni!

Vi è dunque un abisso tra le condizioni morali, storiche ed economiche della magistratura inglese e quelle della magistratura italiana!

In Inghilterra si può concepire un presidente solo che dirige i dibattimenti e giudica; da noi evidentemente non è possibile arrivare a queste situazioni. E dopo ciò una sola osservazione, perchè io non intendo di annoiare ulteriormente la Camera. La osservazione è questa: io credo che fra le altre cose il disegno di legge, quando sarà approvato, ci metterà in una condizione stranissima perchè rimarranno tante disposizioni del codice di procedura penale non abrogate; e così quando vi sarà un dibattimento e si andrà a domandare per esempio: dove è la Corte? la Corte non si troverà. Bisognerà quindi per lo meno provvedere al coordinamento con le disposizioni...

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia*. Legga l'articolo 45.

FORTIS, *relatore*. Evidentemente bisognerà coordinare anche questa parte.

GRIPPO. Ed allora io spero che l'articolo 10 sia una disposizione di carattere assolutamente temporaneo, transitorio, e mi auguro, come ha detto la Commissione parlamentare, che il giorno in cui il codice di procedura penale sarà approvato si dovrà anche tornare indietro.

Io non faccio proposte, nemmeno dò suggerimenti; ma dico che dopo queste dichiarazioni sarà almeno un po' più tranquilla la mia coscienza per aver sollevati diversi dubbi intorno all'avvenire dei giudizi per giurati nell'interesse della stessa magistratura.

Un'ultima osservazione anche essa a titolo di scrupolo. Si crea con questo articolo un presidente aggiunto per i casi di lunghissimi dibattimenti. Io pregherei il ministro

di non insistere in questa seconda parte. La funzione del presidente della Corte di assise non si esplica soltanto nel dibattimento, ma egli deve preparare il processo colla procedura che precede il dibattimento, guidarne lo svolgimento, seguirne tutto il corso con l'esercizio dei suoi poteri discrezionali.

Come è concepibile che alla metà, che ad una fase qualunque del dibattimento il presidente se ne vada e sia surrogato da un altro?

La innovazione parmi importi una vera contradizione col concetto fondamentale dell'istituto del presidente di Corte d'assise. Non dico altro perchè, ripeto, io non voglio che le mie parole o le mie critiche possano essere interpretate come inspirate da un sentimento di opposizione verso questo disegno di legge, ciò che è molto lontano dall'animo mio.

Mi riservo solo di parlare intorno all'articolo 23 per combattere la proposta di dare al procuratore generale la facoltà di ricorrere contro il giudizio favorevole di promovibilità, perchè potrebbe convertirsi in un asservimento della magistratura giudicante al rappresentante del pubblico ministero. (*Bene! Bravo!*)

Presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro del tesoro ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge per variazioni negli stanziamenti del bilancio di grazia e giustizia e culti. Chiedo che sia dichiarato d'urgenza e trasmesso, come di diritto per ragione di materia, all'esame della Commissione generale del bilancio.

PRESIDENTE. Dò atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questo disegno di legge per approvazione di maggiori assegnazioni e diminuzione di stanziamenti in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa per il Ministero di grazia e giustizia e culti per l'esercizio finanziario 1906-907; e approvazioni di eccedenze d'impegni per gli esercizi finanziari 1904-905 e 1905-906.

Se non vi sono opposizioni, s'intenderà approvata la richiesta dell'onorevole ministro per la dichiarazione d'urgenza e l'invio del disegno di legge all'esame della Giunta generale del bilancio.

(*È approvata*).

Osservazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Mi permetto di rivolgere preghiera alla Commissione del bilancio di far sì che intorno a questi disegni di legge dichiarati d'urgenza sia riferito al più presto possibile, affinchè non si abbiano ad accumulare verso la fine dei lavori in numero eccessivo questi progettini che hanno soltanto una importanza relativa, ma che possono far credere al Paese che noi talvolta facciamo un lavoro affrettato o poco ponderato (*Benissimo!*).

Si riprende la discussione del disegno di legge per l'ordinamento giudiziario.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Finocchiaro-Aprile.

FINOCCHIARO-APRILE. (*Segni d'attenzione*). La Camera vorrà riconoscere che, dopo quanto è stato detto sull'articolo 10 dagli onorevoli colleghi Rosadi e Grippo, io ho non solo il diritto ma il dovere di prendere a parlare.

Voglia quindi consentirmi per brevi momenti la sua cortese attenzione, perchè indichi le ragioni per le quali, pur consentendo nelle principali disposizioni di questo disegno di legge, massime in quelle per le quali viene unificato il personale della magistratura nei gradi inferiori, e sono prescritte opportune garanzie pel reclutamento dei magistrati e per la carriera giudiziaria ed è assicurato un notevole miglioramento economico, io non posso aderire alla disposizione contenuta nell'articolo 10 del disegno di legge, la quale contraddice apertamente alle proposte contenute nel disegno di legge che ebbi l'onore di presentare alla Camera per la riforma del Codice di procedura penale.

Questo progetto di legge, mantenuto dagli onorevoli ministri che mi sono succeduti nella direzione del Ministero di grazia e giustizia, è in corso di studio presso la Commissione speciale che fu nominata dal Presidente per mandato della Camera.

Io non discuto il procedimento ora seguito; ma la Camera vorrà ammettere che è certamente anormale il fatto, che mentre una Commissione parlamentare esamina un disegno di legge non ritirato dal Governo, che definisce in un modo una importante questione dell'ordinamento giudiziario, un altro disegno di legge ne proponga la risoluzione in senso opposto.

Ciò evidentemente crea una contradizione e conduce alla conseguenza che l'opera della precedente Commissione viene ad essere, almeno in parte, compromessa ed esautorata. Perchè, onorevoli colleghi, la conserva-

zione del giudice collegiale alle Assise, così come è stabilita nel nuovo codice di procedura penale, non è una questione isolata (*Bene!*) che possa essere risoluta per se stessa. Vi è tutto un complesso ordine di proposte che si svolge attorno al sistema della collegialità e che ad esso è coordinato.

Dissentire su questo punto non significa modificare una disposizione singola, ma trasformare tutto l'ordinamento del giudizio di Assise, che è una delle parti sostanziali delle riforme contenute nel progetto del Codice.

Ora, a parte la quistione del metodo, merita di essere segnalata quella attinente alla sostanza dell'argomento.

Io non posso non confermarvi quello che è stato detto in quest'aula poco fa, sulla soluzione contenuta nell'articolo 10 del disegno di legge che discutiamo. Sono fuori proposito, onorevoli colleghi, i rilievi che sono stati fatti sulle condizioni attuali del giudizio delle Assise. Gli inconvenienti che sono stati ricordati sono in buona parte reali; ma, come l'onorevole Grippo vi ha fatto notare, più che dall'ordinamento, essi derivano dal modo come i magistrati addetti al servizio delle Assise sono stati in molti casi reclutati. Assegnando a collaboratori del presidente magistrati scadenti, si è certo diminuita l'efficacia del loro concorso nell'amministrazione della giustizia. Se il Governo avesse fatto opera per elevarne il grado e aumentarne perciò il prestigio e la presunzione di capacità, nè io nè gli altri colleghi avremmo avuto ragione di opporci. Ma le proposte ora presentate, non solo non migliorano le condizioni dei giudizi di Assise, ma compromettono una riforma che è riconosciuta utile e opportuna dal maggior numero dei competenti in Italia e fuori.

Ed io prendo con maggior coraggio la parola su questo argomento confortato dal giudizio illuminato di quella eletta schiera di eminenti giuristi che, partecipando ai lavori preparatorî pel nuovo Codice, si dichiarò concorde nell'affermazione della necessità di porre il giudizio per giurati sopra una base più rispondente alle tendenze della scienza e della esperienza, onde assicurare all'istituto un funzionamento migliore.

E sento di compiere un dovere verso quei valorosi ed illustri collaboratori, fra i quali alcuni dei maggiori maestri della scienza penale, rivendicando innanzi alla Camera ed al paese le proposte che sono il frutto della loro sapienza.

Noi fummo convinti della necessità di porre il giudizio di Assise sopra una base più razionale, dando ai magistrati che vi partecipano funzioni più degne dell'ufficio loro, nel senso di una più larga cooperazione coll'elemento popolare.

Ciò ha riconosciuto la Commissione che riferisce sul progetto dell'onorevole Orlando, e l'illustre relatore di essa, l'onorevole Fortis, lo ha detto nella sua relazione: « Che se l'intervento dei giudici assessori nel giudizio di Assise può tuttavia apparire troppo scarso, non bisogna dimenticare che il progetto di riforma del Codice di procedura penale che pende davanti alla Camera, allarga l'intervento stesso, trasferendo nel collegio parecchie attribuzioni che ora sono proprie del presidente e trasformando il potere moderatore del giudice togato sul verdetto di colpabilità in una vera cooperazione ».

Queste parole indicano in modo preciso il concetto informatore delle disposizioni del progetto del codice di procedura penale in questa materia.

Invero, onorevoli colleghi, il magistrato unico è in perfetta antinomia coi caratteri speciali dei giudizi popolari, e turba la necessaria armonia delle competenze rispettive dei giudici e dei giurati. La collegialità nelle Corti di Assise si riattacca alla sostanza stessa del giudizio.

La funzione del presidente nelle Assise non è quella di un semplice notaio, che registra il verdetto. È il magistrato che vigila all'osservanza delle forme prescritte dalla legge, che dirige le discussioni, che partecipa in vario modo alla regolarità del dibattimento. Ed è appunto la gravità di tutte le attribuzioni che gli sono affidate che richiede, in determinati casi, il concorso di altri magistrati. Ciò risponde alla necessità di larghe garanzie perchè il giudizio attinga le finalità alle quali è suo compito di rispondere.

Infatti la Corte controlla l'azione del presidente, e più largamente questo controllo è esercitato nel progetto del nuovo codice; risolve tutti gli incidenti riguardanti il procedimento; applica le pene e può sospendere l'esecuzione del verdetto di colpabilità, quando sia deliberato alla maggioranza di sette voti.

Sarebbe assai grave di affidare queste attribuzioni al solo presidente. Ciò produrrebbe senza dubbio un grave turbamento.

Col progetto del nuovo codice, quando

la dichiarazione dei giurati sia stata affermativa sul fatto principale, alla semplice maggioranza di sette voti, e la Corte r conosca che i giurati si siano ingannati, l'accusato è assoluto. Il giudizio è rinviato a una nuova sessione in altri casi. Se si abolisse il collegio si dovrebbe rendere il verdetto di colpabilità in ogni caso irrevocabile.

Il potere moderatore sul verdetto affermativo, sopprimendo il collegio non potrebbe essere conservato. Affidare la decisione al solo presidente sarebbe pericoloso ed eccessivo. Nessuno avrebbe l'autorità di contenere l'azione del presidente nei suoi confini.

E non parlo dell'applicazione della pena, col sistema che dà al magistrato la facoltà di spaziare fra il massimo ed il minimo, e di pene così gravi come quelle attinenti ai reati di competenza delle Assise. Non mi fermo sull'anomalia che è stata già avvertita, di lasciare ad un solo magistrato nelle Assise inappellabilmente l'applicazione delle maggiori pene, quando pei reati più lievi, e per pene di minore intensità e durata, si concede la doppia garenzia del collegio e dell'appello.

Non aggiungo altri argomenti, ma mi è parso non inopportuno di richiamare l'attenzione della Camera sulle cose che ho rilevate, per dimostrare che l'articolo 10 compromette coll'affrettata abolizione della collegialità nel giudizio di Assise l'attuazione delle riforme proposte col nuovo codice.

La Camera avrebbe potuto certamente respingere queste proposte, dirette secondo il pensiero dei compilatori del codice a migliorare il funzionamento dei giudizi popolari; ma ciò avrebbe dovuto essere preceduto da una larga e serena discussione. Non è in una forma incidentale, e per raccogliere i fondi occorrenti all'invocato miglioramento economico della magistratura, che può essere risoluto il problema.

Il sistema adottato nel nuovo codice di procedura penale ha trovato in Italia incoraggiamento e approvazione nelle alte magistrature e nelle Facoltà giuridiche. Dall'estero vennero al progetto, per la parte riguardante i giudizi di assise, parole di plauso da giureconsulti eminenti come il Mayer dell'Università di Vienna, l'Harburger dell'Università di Monaco, il Teichmann dell'Università di Basilea e altri. Ebbene, prima ancora di discutere il progetto, prima di esaminare la questione della collegialità in armonia a tutte le altre disposizioni che ad essa si connettono, e rispondono all'economia generale del nuovo procedimento penale nei varî suoi organi, noi dobbiamo, deve la Camera, sia pure per raggiungere un nobile scopo, sia pure per raccogliere dall'economia derivante dalla riduzione del numero dei magistrati una parte dei fondi per migliorare la condizione economica della magistratura, adottare una soluzione che rende in questa parte impossibile l'attuazione del nuovo codice?

Si è citato l'esempio dell'Inghilterra. Non ripeterò ciò che fu detto testè dall'onorevole Grippo sulla diversità delle condizioni in generale fra la magistratura italiana e l'inglese, che rispecchiano l'indole, il carattere, le tendenze dei due popoli. Le differenze sono però sostanziali nel giudizio per giurati. Il magistrato unico nei giudizii di Assise, in Inghilterra è cosa assolutamente diversa da quello che sarà in Italia dopo approvato l'articolo 10. Il magistrato che dirige le Assise in quel grande paese è circondato da speciali garanzie, e l'unicità del giudice, è temperata da alcune norme che costituiscono una delle impronte caratteristiche del sistema inglese. Spesso il presidente, quando deve decidere, sospende in Inghilterra il dibattimento per conferire col magistrato che presiede l'Assise civile, e altre volte rimette la decisione alla *Corte dei casi riservati alla Corona*.

Queste facoltà evidentemente servono a garantire il giudice unico nelle pronunzie di maggiore responsabilità.

In Italia ciò non può avvenire perchè non risponde alle nostre abitudini ed è contrario alla legge: e il presidente delle Assise rimarrà solo, senza controllo, senza consigli, in balìa alle sue impressioni personali, in lotta con collegi di difesa talvolta eccessivamente vivaci o prepotenti, senza il correttivo della calma e della serenità di un collegio.

Il richiamo al sistema inglese è quindi, a mio giudizio, inopportuno.

L'onorevole ministro, a proposito di una osservazione dell'onorevole Grippo, ha fatto ricordo dell'articolo 45 che gli dà facoltà di regolare, data la soppressione del collegio, le attribuzioni del magistrato presidente. Ma mi sarà lecito osservare che nel caso di cui ci occupiamo non si tratta di semplice coordinamento, ma di facoltà molto più larghe.

Si è osservato che vi sono antichi progetti in favore del giudice unico, e che, quindi, la proposta non è nuova.

Non lo avevo dimenticato: ma la maggior parte di questi progetti furono, compreso quello dell'onorevole Zanardelli, inspirati anche dal concetto di raccogliere dalla soppressione del collegio nelle Assise, per la conseguente diminuzione dei magistrati, parte dei fondi per il miglioramento economico della magistratura.

Certo la responsabilità dell' onorevole guardasigilli nel proporre l'articolo 10, è diminuita da questo precedente. Ma io mi sono domandato se era indispensabile seguire questa via per avere i fondi necessari.

Forse se l'onorevole ministro avesse avuto tempo maggiore, prima della presentazione di questo disegno di legge, avrebbe potuto venire ad accordi col ministro del tesoro per ottenere i mezzi per i proposti miglioramenti.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia*. Non li volli. Se me li desse rifiuterei.

FINOCCHIARO APRILE. Allora, onorevole ministro, ella ha avuto torto...

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia*. Lo dirà la Camera.

FINOCCHIARO-APRILE. ...nel preferire una soluzione che pregiudica questioni così importanti e renderà assai difficile, di risolvere in modo razionale l'ordinamento del giudizio per giurati.

Io credo che ella avrebbe fatto cosa utile a provvedere con altre risorse agli scopi cui tende questo disegno di legge.

L'onorevole Fortis, nella sua relazione, dopo avere accennato alle tendenze della Commissione in favore della collegialità, non ha taciuto che ragione di decidere in senso diverso fu il proposito di non mettere in forse, come il ministro aveva dichiarato, l'attuabilità di tutto il progetto. Comprendo la situazione creata da siffatte dichiarazioni; e non presento quindi alcun emendamento.

L'onorevole relatore ha affermato che la soluzione ora adottata coll'articolo 10, non esclude che Governo e Parlamento potranno ritornare sull'argomento il giorno in cui la ricostituzione della collegialità potrà essere accoppiata alle riforme della procedura nei giudizi delle Assise. Mi auguro che a suo tempo non si opponga che la questione è pregiudicata dalla legge odierna.

Certo coll'articolo 10 si crea un ostacolo ben grave, e si aumentano le difficoltà. Ed è questo il motivo per il quale ho parlato, onde ciascuno abbia la responsabilità che gli spetta.

Ad ogni modo, io faccio voti che possano essere presto compiuti gli studi in corso pel progetto del nuovo codice. Risoluto, almeno in buona parte, il problema del miglioramento economico dei magistrati, bisogna affrettare le decisioni sull'ordinamento processuale.

È questione di primo ordine per l'amministrazione della giustizia. Auguro all'onorevole ministro di poter condurre in porto le riforme che la pubblica opinione reclama. Egli sa che può contare sul concorso di tutti, e non gli mancherà il mio. E sarà certo opera degna, di cui il paese avrà ragione di esser lieto, quella di dare in Italia al procedimento penale un indirizzo rispondente al progresso scientifico e alle nuove necessità sociali, assicurando colla difesa e tutela dei diritti dei singoli, la difesa e tutela dei diritti della società! Non ho altro da dire. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l onorevole Camera.

CAMERA. Debbo fare una semplice dichiarazione. Dopo che su questo argomento hanno parlato tanti autorevoli oratori, sarebbe un'audacia la mia fare un discorso; io sento soltanto il dovere di dichiarare che sono stato fra coloro che nella Commissione votarono la massima, come manifestazione di principio, della collegialità della Corte di assise. E fui condotto a votare questa massima per un cumulo di ragioni e di considerazioni, ed anche perchè la Commissione che esamina il disegno di legge relativo al codice di procedura penale aveva posta una questione pregiudiziale relativa all'ordinamento giudiziario, e questa questione pregiudiziale aveva risoluta nel senso appunto della collegialità, perchè tutto lo studio che si era fatto sulle riforme da apportare nel procedimento penale era stato diretto allo scopo di organizzare una serie di garanzie, le quali potevano appunto rendere più sereno e più facile il còmpito della Corte di assise.

Un'altra considerazione mi ha guidato nel dare il mio voto. Si invocava appunto da coloro che volevano l'unicità del magistrato in materia così grave, la legislazione inglese. Or bene, la legislazione inglese è appunto quella che mi ha guidato nella mia determinazione, perchè essa ha, come eccezione, non come regola, il giudice unico. Infatti, solo il giudice di contea è unico. collegiale è invece il giudice di pace e l'Alta Corte Suprema, che rappresentano appunto una condizione per la quale la collegialità

ha la somma degli attributi e rappresenta anche una garanzia nei principali giudizi. Basta dire che in Inghilterra i giudici si pagano solo sette milioni di lire, equiparando quella moneta alla nostra; ma i giudici ausiliari gravano sul bilancio per più che vent'un milioni di lire, che costituiscono una somma superiore alla cifra iscritta nel nostro bilancio; ed i giudici ausiliari sono appunto coloro che organizzano quella collegialità a cui si riferivano gli illustri uomini che hanno esaminato questo disegno di legge.

Questa dichiarazione io aveva il dovere di fare alla Camera perchè sentiva il bisogno di non trovarmi in contradizione con le ragioni di opportunità che portarono poi alle modificazioni della massima, perchè io ho una grandissima simpatia per il disegno di legge che sta dinanzi alla Camera e non vorrei assumere, poichè la Commissione si trovava in quel momento nel caso di rimanere perplessa, la responsabilità di concorrere col mio voto ad una paralisi o ad una sosta nella discussione di questo disegno di legge.

Quando il ministro, che fu sereno in seno alla Commissione, ci ricordò tutti quanti i precedenti, sia quello della Commissione per la riforma della procedura penale, sia quello delle altre Commissioni che organizzarono i precedenti disegni di legge sulla riforma dell'ordinamento giudiziario, e dichiarò che tutta la questione era incentrata nel numero dei giudici con cui si doveva provvedere ad un altro bisogno urgente e impellente, cioè, quello di dare la giustizia a tutto quanto il paese, per mezzo di quei pretori i quali meritavano di essere considerati e per i quali bisognava fare uno sforzo, inaudito sforzo, che è concentrato appunto nelle disposizioni degli articoli 1, 2 e 3, e disse che essendo questo lo scopo, noi ci saremmo trovati di fronte alla necessità di vedere arenare la legge stessa, quando votata la legge, con gli articoli 1 e 2, noi fossimo messi nella condizione di non potere trovare altri magistrati, innanzi a considera ioni di questo genere, per le alte idealità che involgeva l'approvazione di questo progetto, naturalmente, quasi tutta la Commissione si arrestò.

MARIOTTI, *della Commissione*. Non tutta.

CAMERA. E per queste ragioni importantissime, la Commissione consentì che si addivenisse appunto a questo esperimento, perchè il ministro (ed io lo invito a correggere, se mai nelle mie parole vi sieno inesattezze) dichiarò che, in fondo, alta era la finalità della legge.

Si trattava di organizzare quella elevazione della magistratura per la quale una quantità di emendamenti sono stati presentati al banco della Presidenza. Elevazione che non si avrà se non organizzando una base economica che rappresenta la sostanza di tutte le manifestazioni alte della vita civile. E il guardasigilli dichiarò che questa situazione di fatto non avrebbe compromesso per nulla l'esame della riforma della procedura penale, e che sarebbe stato questo un esperimento consentito a quella unanimità di pareri che egli aveva raccolti, esperimento di natura assolutamente provvisorio e che non avrebbe in nessuna guisa danneggiato quella discussione che si sarebbe venuta svolgendo su questo punto.

Io avevo il dovere di fare questa dichiarazione, perchè non ho presentato emendamenti e mi sono associato a quelli che, dinanzi all'alta finalità dell'approvazione della legge, si contentavano di un esperimento, che non compromettesse per nulla il principio della riforma, fosse pure qualche cosa che non dovesse rappresentare che uno stato di transitorietà. Io aveva il dovere di fare questa dichiarazione, e aspetto che il ministro, con la sua parola, come nella Commissione, conforterà la risoluzione di coloro che votarono come me, e tranquillizzi la loro coscienza. Perchè se dovessimo rimanere sul puro terreno della dottrina dovremmo riconoscere che il sistema misto prevale dovunque, tra i popoli più civili, non perchè il giudice singolo abbia alla sua volta dei pregi, ma perchè si deve pure tener calcolo del numero dei magistrati e della loro bontà e competenza. In Francia solamente il *juge de paix* è singolo; in Inghilterra il *giudice di contea*: collegiali sono i giudici di pace e quelli dell'Alta Corte. In Austria sono singoli i giudici di distretto, in Ungheria quelli di circondario; collegiali sono i tribunali di prima istanza, di appello e la Corte suprema. In Germania sono singoli solo quelli di cantone, ed in Russia quelli di cantone ed il giudice di pace. In Danimarca vi è il giudice singolo, ma vi sono i cittadini assessori anche per gli affari civili; e finalmente nel Belgio, singolo è il giudice di pace ed il presidente di tribunale, ed in Olanda il giudice di mandamento o cantone.

Se dovessi corroborare la mia tesi non potrei trovare parole più adatte di quelle di Giovan Domenico Romagnosi: « Grazie

siano rese al secolo in cui viviamo, nel quale è stato riconosciuto che questo terribile diritto (di esercitare giustizia) non deve essere riposto in mano di un sol uomo. Ormai assioma costituzionale si è che l'amministrazione appartiene ad un solo, il giudicare appartiene a molti». (*Bene!*)

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Cassuto. Ne ha facoltà.

CASSUTO. Avendo io l'onore di far parte della Commissione che ha esaminato questo progetto ed avendo convenuto nelle deliberazioni della maggioranza, sento il dovere, a proposito di questo articolo, di fare quello che ho fatto a proposito di tutti gli altri, vale a dire di lasciare, per un doveroso riguardo, all'onorevole ministro e all'onorevole relatore il compito di difendere gli articoli.

Soltanto ho bisogno di fare una semplice dichiarazione di voto affinchè non mi si possa trovare in contradizione col voto che darò sull'articolo 10.

FORTIS. Non te ne occupare. (*Ilarità*).

CASSUTO. E la dichiarazione di voto è questa: che io sono perfettamente favorevole alla cooperazione dei magistrati togati insieme coi giudici popolari. Anche senza arrivare allo scabinato od alla fusione dei giudici professionali coi popolari, oppure all'idea del Pessina di costituire giudici e giurati che deliberano in camere separate, pure è certo che la cooperazione dei giudici togati di cui hanno parlato l'onorevole Finocchiaro Aprile e l'onorevole Grippo è cosa veramente giusta ed alla quale io darei e darò occorrendo il mio voto.

Ma faccio osservare alla Camera che nel codice di procedura penale (ed è questa la ragione del mio voto) non abbiamo nessun caso di cooperazione effettiva vera e propria di giurati con la Corte d'assise o meglio vi è il solo caso che fu citato dall'onorevole Rosadi, quello dell'articolo 509 in forza del quale i tre voti della Corte si aggiungono, deliberando alla unanimità, ai cinque voti dei giurati favorevoli all'accusato nel fatto principale e si forma una maggioranza di otto contro sette che determina il rinvio ad altra sessione.

È un caso in cui non vi è vera e propria cooperazione e nel quale ad ogni modo i giudici assessori sono inutili; perchè, dal momento che si richiede l'unanimità, la Camera comprende che è sempre il presidente che decide, proprio come se fosse solo, e i giudici non hanno nessuna influenza decisiva a proposito di questa guarentigia, come la chiamava l'onorevole Rosadi, per la libertà e per la retta amministrazione della giustizia; sarà sempre il voto del solo presidente che deciderà del rinvio o lo impedirà.

E a questo proposito ricordo una cosa sola. Questo articolo 509 non è stato quasi mai applicato in Italia, forse due o tre volte soltanto. Ma perchè? Non è stato applicato, ma chi sa quante volte è stato deliberato sull'articolo 509; e credo che la Camera conosca un caso recente, che ha fatto molto rumore, un caso gravissimo in cui molti dubbi aleggiavano sulla reità e sulla responsabilità dell'accusato, ed il presidente era d'opinione che si dovesse rimandare la causa ad un'altra quindicina. La maggioranza dei giurati fu di sette voti soltanto; e furono i due giudici assessori che, funzionando a rovescio di quel che vorrebbe farli funzionare l'onorevole Rosadi, giunsero ad impedire che la guarentigia si esplicasse.

Ora io dichiaro che voto l'articolo 10, senza compromettere (questa è la mia dichiarazione) la questione che potrà sorgere a proposito del nuovo codice di procedura penale nel quale al nuovo sistema dovranno corrispondere nuove e diverse riforme.

Frattanto raccomando all'onorevole ministro (credo che in questo consentirà, come ha consentito nella Commissione), che, a proposito di quelle disposizioni di coordinamento, e transitorie, che esso si propone di fare, ai termini dell'articolo 45 della legge, voglia trasferire nel presidente, per evitare questioni, il potere che l'articolo 509 accorda alla Corte. La cosa non sarebbe tanto naturale: perchè l'articolo 509 stabilisce che siano tre voti che si aggiungano ai cinque favorevoli all'accusato per formare la maggioranza, ma, quando sarà esplicitamente consentito quel che dico, la cosa non potrà essere posta in dubbio e non nasceranno questioni nella pratica.

PRESIDENTE. Faccio osservare agli onorevoli oratori che la tabella è stata già approvata.

Onorevole relatore, sono diversi emendamenti.

FORTIS, *relatore*. Se vogliamo continuare in quest'accademia... (*Ilarità*).

PRESIDENTE. Onorevole Fiamberti, vuol parlare sull'articolo?

FIAMBERTI. No, Eccellenza. (*Ilarità*).

PRESIDENTE. Gli onorevoli Rota Attilio e Benaglio hanno proposto il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire:

« La Corte d'assise è composta del presidente e di due giudici del Tribunale del luogo, designati anno per anno dal primo presidente della Corte d'appello, e dei giurati ».

L'onorevole Rota ha udito che la tabella è stata approvata.

ROTA ATTILIO. Sì.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ROTA ATTILIO. Onorevoli colleghi, dopo le argomentazioni che sono state svolte dagli onorevoli Rosadi e Grippo, che pei primi hanno parlato su questo articolo, io, ultimo venuto fra voi, dovrei tacere: perchè, fra le altre cose, non esprimerei che in forma meno efficace ciò che quei colleghi hanno detto così bene.

Ma essendo stato io solo, insieme co mio collega ed amico Benaglio, a presentare un emendamento contro questo articolo, emendamento il quale concorda con le ragioni che vennero svolte dagli onorevoli Rosadi e Grippo, così mi si consenta, per rispetto alla Camera ed a me stesso, che dica brevissimamente le ragioni che mi hanno indotto a proporre l'emendamento letto testè.

E parlo, non ostante la nessuna fiducia che, sia dalla Commissione e sia dall'onorevole ministro, venga questo emendamento accolto, attese le dichiarazioni che mi, venne riferito, il ministro abbia fatto al termine della discussione generale, e le interruzioni ed i segni di testa che egli ha fatto, poco fa, alle parole dell'onorevole Finocchiaro Aprile. Però mi consenta l'onorevole ministro che io parli con le sue parole.

Nella sua relazione, sobria e pregevole, che accompagna il disegno di legge del quale si discute, si dice che passa una grande differenza tra gli studi teorici, per quanto ispirati ad un concetto altissimo, e le determinazioni di norme legislative; in quanto che le norme legislative, oltre che essere informate ai principi ed ai concetti della scienza, devono rispecchiare le esigenze del momento e i bisogni della società.

Io concordo perfettamente con questo principio, al quale, secondo l'onorevole ministro, è ispirato il suo disegno di legge; ma, appunto per questo, non comprendo come si possa contrariamente al principio che informa il nostro ordinamento giudiziario, portare un sovvertimento all'ordinamento stesso nel principio della collegialità dei giudizi.

Nessuna ragione fu addotta, almeno che io mi ricordi, dal compianto Gallo, nessuna ragione di questa riforma così importante, che, secondo il mio avviso, è forse la più importante di tutto il disegno di legge, è addotta nella relazione dell'onorevole ministro e le ragioni che sono portate, invece nella relazione della Commissione, suonano perfettamente il contrario di quanto è disposto nell'articolo 10.

Infatti, la relazione dice: la Commissione sarebbe propensa ad accogliere il principio della collegialità dei giudizi della Corte di assise, in quanto che un ordinamento procedurale regolare richiede senza dubbio che la Corte di assise sia collegiale. Ed infatti appena può, nell'articolo dieci stesso, fa rivivere il principio della collegialità, quando stabilisce che la Corte d'assise sia composta di tre quando si tratta di giudizi contumaciali.

Ora io domando: quale è la ragione per la quale si sovverte questo principio che è il cardine del nostro ordinamento giudiziario?

Onorevole ministro, a questo riguardo, voi ricorderete che la prima riforma proposta dal ministro Zanardelli, che stabiliva l'unicità dei giudici di prima istanza, non incontrò il consenso non solo dei Consigli dell'ordine degli avvocati, ma nemmeno dei magistrati più integri e più valenti. Ed è naturale, perchè chiunque sia coscienzioso, dev'essere trepidante nel far dipendere dal suo voto (non si dica vigliaccheria, come ho sentito poco fa) nell'affidare a sè stesso solamente, al proprio giudizio, che può essere erroneo, per quanto sia di uomo versatissimo e coscienzioso, la soluzione di questioni gravissime, sia in materia civile sia in materia penale.

Onorevoli colleghi, io non ripeterò le ragioni che vennero esposte poco fa dall'onorevole Rosadi le quali stabiliscono, per tassativa disposizione di legge, quali siano le mansioni affidate alla Corte nei giudizi davanti alle Assise: queste mansioni sono importantissime.

Ognuno, che abbia appena un po' di esperienza in siffatte cose, sa che la risoluzione degli incidenti ha una grande influenza nello indirizzo del giudizio, e talora nell'esito delle cause. L'ammissione e l'esclusione di testi o di periti, l'ammissione o l'esclusione della parte civile, l'accordare o no un rinvio, possono essere talora decisivi.

La Corte eccita i giurati a rettificare verdetti irregolari, e colmare gli incompleti, e togliere le contraddizioni.

Alla Corte è demandata la gravissima facoltà di annullare il verdetto nel caso, in cui la dichiarazione dei giurati sia affermativa sul fatto principale alla maggioranza di sette voti; e il legislatore è così pietoso nell'accordare questa grande prerogativa, che richiede la unanimità del voto dei componenti la Corte.

Ora questo potere sarebbe rimesso ad un solo. La Corte infine decide sulla misura della pena, che può variare di parecchi anni; e lo stesso Zanardelli ebbe a dire nella sua relazione sul disegno per la riforma giudiziaria, che la collegialità elimina o attenua i pericoli del giudizio unico e personale, che talora può essere fuorviato dal poco sereno esame dei fatti, ed anche dalle bizzarrie del temperamento.

Ma oltre a queste facoltà deferite alla Corte una ve ne è, che fu omessa dai precedenti oratori ed è questa: la Corte, dopo il verdetto dei giurati decide, in casi sebbene rari, questioni di diritto che hanno diretta influenza sull'esistenza del reato.

PANSINI. Come sarebbe?

ROTA ATTILIO. Sissignore, stia attento. Decide tali questioni, allorquando, in base al verdetto affermativo dai giurati, tuttavia da parte del collegio della difesa si eleva la domanda sulla mancanza degli estremi del reato. (*Interruzioni*).

Cito subito un esempio che non è molto remoto, avvenuto in una Corte di assise dell'Alta Italia, e ciò per dimostrare quanto sia importante in tale caso eccezionale la mansione, che è demandata alla Corte di assise.

Si trattava d'un reato di mancato omicidio per mandato. Erano chiamati alla sbarra delle Assise il mandante e i sicari. I sicari si difendevano dichiarando che essi, per quanto il mandante avesse loro dato incarico, non lo avevano mai seriamente accettato.

Così si difendevano. E lo fecero tanto abilmente, tanto seriamente, forti della loro tesi defensionale, addussero tali e tante prove, tali e tanti testimoni (e sopratutto c'era il fatto che la designata vittima era sempre scampata a questo tentativo di ucciderla) che i giurati pronunciarono un verdetto col quale riconobbero la responsabilità del mandante, e invece pronunciarono la irresponsabilità dei mandatari... (*Interruzione del deputato Viazzi*).

PRESIDENTE. Parli alla Camera: non badi alle interruzioni, onorevole Rota.

ROTA ATTILIO. Dunque in base al verdetto dei giurati, il collegio della difesa presentò alla Corte questa tesi e questa domanda: il mandato è un contratto, il mandato è un accordo fra il mandante che dà l'incarico e i sicari che devono eseguirlo.

Ora poichè in base al verdetto dei giurati è risultato, ed è indiscutibile, che i mandatari non hanno accettato l'incarico stesso, il mandato non c'è, e voi, Corte, in base al verdetto dei giurati, dovete mandare assolto anche il mandante. (*Interruzioni*).

Permettete un momento.

Ma, in base al verdetto dei giurati, la Corte d'assise non fece buon viso alla domanda della difesa, e condannò a dieci anni di reclusione il mandante.

Ricorse la difesa alla Cassazione, e questa accolse la tesi defensionale, e dichiarò non luogo a procedere. (*Commenti*).

Questa è una questione di diritto, demandata alla Corte, la quale aveva facoltà di eliminare ogni reato.

E ciò per stabilire in modo indubitato come sieno gravi le mansioni che può avere la Corte.

Mi si dice: ma i giudici collaterali, questi giudici assessori non sono all'altezza del mandato che è loro conferito. Però questa non è una ragione come disse poco fa l'onorevole Grippo per migliorarli, ma non per sopprimerli.

Ma c'è di più. L'unico motivo che viene addotto è il finanziario. E, a questo riguardo, onorevole ministro, in un disegno di legge come il presente, che tende a migliorare non solo economicamente, ma moralmente la magistratura, io credo che addurre la ragione di una economia, che tutto a più sarà di qualche centinaio di migliaia di lire, credo non sia una ragione sufficiente per sovvertire il principio del nostro ordinamento giudiziario, il quale, nei giudizi superiori, dai tribunali sino alla Cassazione stabilisce la collegialità del giudizio.

Nella sua relazione il presidente e relatore della Commissione (il quale, lo lascia trasparire dalla relazione stessa, non è intimamente convinto della giustezza della riforma, di questa riforma così importante) dichiara: per il momento facciamo così; vuol dire che Parlamento e Governo ritorneranno sopra il fatto e modificheranno, a seconda delle riforme che verranno portate innanzi, riguardo al codice di procedura penale.

Con tutto il rispetto che sento per l'illustre presidente e relatore, così noto per la

sua logica formidabile e per il magistero di geometriche dimostrazioni, mi sia lecito di dirgli che quella sarebbe appunto una ragione per fare il contrario. Lasciamo dunque stare le cose come sono e quando verrà il progetto di riforma del codice di procedura penale, vedremo allora se il Governo dovrà presentarci e il Parlamento approvare una riforma così sostanziale e importante, come è quella della soppressione dei giudici assessori. (*Bravo! Bene!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pescetti, che ha pure presentato il seguente emendamento:

« *Nel secondo comma alle parole:* d'impedimento, *sostituire:* di malattia ».

PESCETTI. Quanto io propongo è troppo semplice ed evidente perchè non parli di per sè alla mente vostra. La parola *impedimento* è troppo larga e generica.

La sostituzione di un presidente di Corte di assise, è fatto di troppa importanza per i poteri che nel presidente si riassumono perchè non debba limitarsi che al caso di malattia. Voi potreste obbiettare che vi possono essere malattie simulate. Io rispondo che dinanzi a certi uomini e a certe posizioni tale sospetto non è ragionevole e noi dobbiamo riposare sulla loro coscienza e dignità.

Credo che l'onorevole ministro accetterà l'emendamento, perchè se voi eliminerete tutti i casi di impedimento avrete con ciò colpito anche la eventuale inframmettenza politica; non aggiungo altro. (*Commenti*).

DI STEFANO. E la morte di un parente?

PESCETTI. La morte di un parente può portare a sospendere una seduta, ma non a fare la sostituzione del presidente.

PRESIDENTE. L'onorevole Falconi Nicola per ultimo ha presentato la seguente aggiunta:

« Ai presidenti di Corte di assise ed ai procuratori generali, che assistono alle Corti di assise, è corrisposta la indennità di lire 150 per ogni quindicina ».

L'onorevole Falconi Nicola ha facoltà di parlare.

FALCONI NICOLA. La mia proposta è veramente estranea a questo articolo, ma io convertirò il mio emendamento in una semplice raccomandazione.

L'articolo 4 della legge del 1904 fissa un'indennità di 1,000 lire per ciascun presidente di Corte di assise. Oggi si verifica questo inconveniente: che chi lavora per sette o otto mesi dell'anno riceve 1,000 lire come chi lavora soltanto due o tre quindicine.

In Roma un presidente di Assise, fra periodi ordinari e periodi straordinari, esercita il suo ufficio per sette od otto mesi; un presidente di Assise o in Velletri, o in Frosinone, o in Viterbo, non lo esercita che per due o tre quindicine all'anno.

Ecco l'anomalia di concedere lo stesso compenso, la stessa indennità, tanto a chi lavora assai quanto a chi lavora meno. E quindi, nel mio emendamento, proponevo una indennità fissa per quindicina, dimodochè la indennità complessiva annua sarebbe stata proporzionata al lavoro effettivo che ciascuno dei magistrati faceva nell'anno.

Ma qui sorge una questione finanziaria. Infatti, fra presidenti di Corte ordinaria e straordinaria ne abbiamo 117, e poichè io proponevo che l'indennità fosse estesa anche ai procuratori generali per il lavoro straordinario che fanno uniti ai presidenti, e si sarebbero così dovute esaminare le statistiche per vedere quante quindicine si fanno in complesso, e ciò porterebbe un lavoro straordinario; rinuncio al mio emendamento, lo converto in raccomandazione all'onorevole ministro, affinchè possa tenerne conto in avvenire.

PRESIDENTE. Avendo l'onorevole Falconi Nicola ritirato il suo emendamento aggiuntivo, non restano, a norma del regolamento, che le proposte dell'onorevole Rota e dell'onorevole Pescetti.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

FORTIS, *relatore*. (*Segni di attenzione*). Dopo le dichiarazioni che su questo argomento ebbi occasione di fare nella discussione generale, sarebbe forse inutile per me di parlare in questo momento.

D'altra parte la relazione della Commissione risponde a tutte le difficoltà, a tutti i dubbi che si sollevarono a proposito di questo articolo 10. Se non che nella discussione è sorto per me un fatto personale; ed è per questo che ho chiesto all'onorevole ministre di lasciarmi dire qualche parola prima di lui.

Il fatto personale è questo: che la riforma del codice di procedura penale di cui si è lungamente occupato il mio amico Finocchiaro-Aprile, essendo stata presentata quando era presidente del Consiglio

dei ministri, coloro che giudicano delle cose un po' all'ingrosso, potrebbero credere che sostenessi oggi precisamente il contrario di quello che fu proposto nel progetto di riforma del codice di procedura penale. (*Commenti*).

Or bene io sento di non essere caduto in alcuna contraddizione, e lo dimostrerò tra breve

Tutta la discussione di oggi mi è sembrata puramente accademica; e dico accademica per non dire inutile. (*Si ride*).

Basterebbe avvertire che è già stata approvata dalla Camera la tabella organica della magistratura.

Voci. No!

FORTIS, *relatore*. Come no?

MANNA. È stata approvata, ha ragione.

PRESIDENTE. È stata sospesa all'articolo primo, ed approvata al terzo.

FORTIS, *relatore*. Dopo la dichiarazione del nostro Presidente, nessuno dubiterà che la tabella organica sia stata approvata...

Del resto ho accennato a questo argomento decisivo (*geometrico*, come direbbe l'onorevole Rota) per avvertire che non si può tornare indietro; e che allo stato delle cose non può non essere fermissimo il proposito del Governo di mantenere la disposizione dell'articolo 10.

La questione che è stata trattata non è in sostanza quella che si deve decidere. Tutti si sono occupati, rispetto alla composizione della Corte di assise, del confronto tra il magistrato collegiale ed il magistrato unico.

Questa è la questione che ha tenuto in forse anche la Commissione, la quale sarebbe stata nella sua maggioranza, per ragioni di sistema, propensa a mantenere il magistrato collegiale. Questa è la questione di merito nella quale io sono d'accordo con l'onorevole Rosadi, con l'onorevole Grippo e con molti altri. E nella mia opinione mi sono sentito grandemente confortato dagli efficacissimi discorsi che ho sentito.

Ma non è questa la questione che abbiamo dinanzi. L'alternativa è semplicemente questa: accettare o non accettare la riforma (*Commenti*). È così, nè più nè meno. E perchè, o signori, vorreste rappresentarvi le cose diversamente da quello che sono? Quale è la ragione per la quale la Commissione si indusse ad accettare la proposta del Governo? La ragione è stata questa, di non mettere ancora una volta in pericolo la riforma. (*Commenti*).

E della realtà del pericolo, se ancora ne dubitaste, potrete facilmente sincerarvi, provocando dall'onorevole ministro precise dichiarazioni.

Ora, poichè il Governo assevera che senza questa disposizione dell'articolo 10 la riforma diventerebbe inattuabile, vi domando se la questione possa rimanere nei limiti di una indagine teorica; se sia meglio cioè il magistrato collegiale o il magistrato unico. Permettetemi di dirvi una cosa che potrà parere alquanto dura: coloro che insistessero, mostrerebbero di non avere il senso di proporzione delle cose. Quale sarebbe infatti il giudizio del paese, se questa riforma dovesse abortire, non già per una questione essenziale di principio, ma per una discrepanza di opinione sulla composizione della Corte d'assise? (*Vivi commenti*).

La questione adunque non fu posta come si doveva: e a questo si aggiunge un equivoco, sul quale principalmente si fonda la opposizione all'articolo 10 dell'onorevole Finocchiaro-Aprile.

L'argomentazione infatti dell'onorevole Finocchiaro-Aprile si appoggia al presupposto che si voglia sin da ora sostituire la disposizione dell'articolo 10 a quella del progetto di riforma del Codice di procedura penale; o in altri termini si vuole che la approvazione dell'articolo 10 renda impossibile il ritorno alla composizione collegiale della Corte d'assise. Ora ciò è ben lungi dal vero. La disposizione dell'articolo 10 si riferisce alla Corte di assise quale è attualmente, non alla Corte d'assise *riformata*, con diverse funzioni e più estesi poteri; considera, in una parola, il diritto *costituito* non il diritto *costituendo*.

Io ho scritto nella relazione della Commissione: « Che se questo intervento (dei « giudici assessori) nel giudizio di assise « può tuttavia parere troppo scarso, non « bisogna dimenticare che il progetto di ri- « forma del Codice di procedura penale che « pende davanti alla Camera, allarga l'in- « tervento stesso, trasferendo nel collegio « parecchie attribuzioni che ora sono pro- « prie del presidente e trasformando il po- « tere moderatore del giudice togato sul « verdetto di colpabilità *in una vera coo- « perazione* ».

Questa sostanziale riforma, onorevole Finocchiaro-Aprile, può essere ancora lontana, e noi frattanto, in relazione al diritto vigente, voteremo la disposizione dell'articolo 10: ma il giorno in cui fosse approvata dal Parlamento la riforma del Codice

di procedura penale, e la funzione del magistrato togato nella Corte d'Assise assumesse carattere essenzialmente diverso ed importanza tanto maggiore, bisognerà necessariamente tornare sull'argomento e vedere se non convenga ristabilire il magistrato collegiale.

Io dunque affermo che non si può vedere alcuna contradizione tra l'aver proposto la riforma del codice di procedura penale e il proporre oggi l'approvazione dell'articolo 10 del progetto di legge. La disposizione dell'articolo 10 non pregiudica la futura riforma e darà luogo ad un utile esperimento.

E infatti quel sottilissimo ingegno che è l'onorevole Grippo ha ammesso ciò che ad altri è parso inattuabile, e cioè in sostanza la prova che noi accettiamo. L'onorevole Grippo non ha detto che questo articolo rende impossibile la riforma del codice di procedura penale, ma ha detto soltanto: vedremo come la riforma funziona e dal modo di funzionare della riforma...

GRIPPO. Fra 10 o 12 anni!

FORTIS, *relatore*. Ella non intorbidi ora le acque! (*Viva ilarità*) ...prenderemo norma, ha detto, per ritornare quando occorra sull'argomento e provvedere secondo che ci parrà savio ed opportuno.

Dunque la opposizione dell'onorevole Finocchiaro-Aprile riposa, a parer mio, sopra un equivoco.

Ed io ho la coscienza di essere perfettamente coerente. Approvai allora, d'accordo col guardasigilli Finocchiaro-Aprile, la presentazione di quella riforma del codice di procedura penale che approvo anche adesso, ma al tempo stesso sostengo che allo stato presente della legislazione si può, senza inconvenienti, incontrare l'esperimento del magistrato unico nella Corte di assise.

Non mi sento poi di guardare la questione solo dal punto di vista dottrinale, come hanno fatto i miei onorevoli colleghi, prescindendo da ogni considerazione di ordine politico. Al punto in cui sono le cose, tutto consiglia l'approvazione dell'articolo 10.

Comprendo che vi siano degli oppositori che vedano di buon occhio verificarsi qualche dissidio in seno della maggioranza. Anche sotto questo rispetto, prego gli amici di considerare che ragioni ve ne sono dall'una parte e dall'altra, ma che ogni differenza d'opinione deve essere tolta di mezzo dalle considerazioni politiche e sopra tutto da quella di non mettere a rischio l'approvazione della legge.

Io invito pertanto la Camera ad approvare senz'altro l'articolo 10. (*Bene! Bravo! — Commenti*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia*. (*Segni di attenzione*). Comincio col dare subito una risposta a due emendamenti particolari. All'onorevole Falconi dichiaro che accetto la sua raccomandazione. Non mi dilungo nella dimostrazione di qualche inconveniente pratico, cui potrebbe dar luogo questo pagamento quindicinale del presidente della Corte di assise; ma giacchè l'onorevole Falconi ha dato alla sua proposta la forma di raccomandazione, io l'accetto.

All'onorevole Pescetti dirò che io accolgo il concetto del suo emendamento, nel senso di aggiungere alla parola « impedimento » anche la qualifica di legittimo. In tal modo dò ragione allo spirito del suo emendamento, ch'è quello di impedire che per un atto capriccioso il presidente abbandoni la direzione del dibattimento: il che potrebbe dar luogo veramente a gravi inconvenienti. Bisogna che l'impedimento sia legittimo; ma restringerlo alla sola malattia mi pare troppo. Per esempio, ella dimentica il caso della morte; della morte violenta, che non è preceduta da malattia. (*Commenti*). È una espressione scherzosa la mia, si comprende; ma io ho voluto accennarvi, perchè, fissato il concetto dell'impedimento legittimo, non è possibile prevedere quale forma esso possa assumere.

E vengo alla questione grave e dibattuta (*Segni di attenzione*)... che tanto ha appassionato la Camera e che mi è di un grandissimo conforto spirituale.

Semel abbas, semper abbas! Io resto in fondo accademico e le mie maggiori consolazioni, prima che d'ordine politico, sono d'ordine teorico.

Mi conforta la discussione, oggi seguìta, perchè dà una luminosa riprova di quell'ordine generale di concetti, che io esposi in sede di discussione generale del bilancio, a proposito di riforme.

Allora io dissi: considerate che le riforme in materia giudiziaria si fanno per gradi lentissimi; nel modo stesso con cui cresce un organismo. Noi, latini, pensiamo sempre alle grandi riforme, abbiamo la preoccupa-

pazione delle grandi riforme: e non comprendiamo come contro di esse reagisca e sia refrattaria la materia giudiziaria.

Altro sistema qui non può applicarsi che quello, qualificato da un arguto collega col titolo di agnosticismo. Ne abbiamo una prova magnifica oggi, perchè la discussione d'oggi è un monito veramente proficuo, benefico, per me e per i miei successori, quando vorranno proporre qualche riforma.

Questa legge propone di sopprimere i due giudici assessori della Corte d'assise; una proposta, contenuta nel progetto di legge dell'onorevole Mancini del 1875, nel progetto Villa del 1880, nel progetto Giannuzzi-Savelli del 1883, nel progetto Tajani del 1885, nel progetto Bonasi del 1900, nel progetto Zanardelli del 1905, nel progetto Gallo del 1906; onorevole Grippo, una vera collezione. (*Ilarità*).

Si poteva credere che una simile proposta, elaborata e preparata con una costanza, che ha pochi riscontri, durante un trentennio, da uomini di tanta importanza (basterebbe citare per tutti il Mancini) e dall'attuale ministro guardasigilli in perfetta buona fede mantenuta, dovesse poi incontrare una così straordinaria resistenza fino a far dire a un provetto ed illustre parlamentare come l'onorevole Fortis, ch'essa apporti, nientemeno, un possibile screzio nella maggioranza? E difatti l'attitudine odierna della Camera giustifica questa preoccupazione dell'onorevole Fortis; (*Interruzioni — Commenti*) la spiega, se non la giustifica.

FORTIS, *relatore*. La giustifica pienamente. Sento dire che non è questione politica. Nè più nè meno.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia*. Ora io farò poche dichiarazioni, non perchè il tema sia accademico e la discussione inutile, ma per un'altra ragione, cioè che io sono convinto che tali questioni (per usare un'espressione, della quale altra volta mi servii) si rassomigliano ai chiodi, che, più si battono, più si ribadiscono.

Io però non posso consentire nemmeno con l'onorevole Finocchiaro-Aprile in quello che fu il concetto ispiratore del suo caldo ed efficace discorso, di considerare cioè l'utilità di questa riforma dal punto di vista di una riforma futura, non dirò incerta, non dirò *an et quando*, ma dirò semplicemente *quando* se non *an*.

Egli, infatti, ha considerato questa mia proposta alla stregua e in relazione al nuovo codice di procedura penale, merito cospicuo di lui indubbiamente, onde perfettamente si spiega e si giustifica, questa volta ancora, il valore, il fervore, ch'essa ha messo nel difendersi contro un attentato verso l'opera sua.

Ma mi consenta, onorevole Finocchiaro-Aprile, ch'io pur le dica come quest'opera, che assicura a lei un titolo di alta benemerenza, che merita da parte del Parlamento e del Governo anche i maggiori riguardi, trova però un limite, al di là del quale, ella vorrebbe e pretenderebbe troppo; cioè il determinare come una specie di paralisi legislativa, in rapporto a tutta quella complessità di procedura e di problemi, che un codice di procedura tratta e a cui dà fondo, cosicchè durante la necessariamente lunga maturazione del disegno di legge stesso, debba il Parlamento astenersi dal legiferare, solo perchè la questione potrà attaccare o intaccare il codice futuro.

FINOCCHIARO-APRILE. Non è questo il mio pensiero.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia*. È difficile leggere nel pensiero altrui; ma quando ella dice: « voi non potete legiferare in questa maniera, perchè non si sa quello che potrà avvenire in seguito », io non so... io non le domando, onorevole Finocchiaro, a che punto siano gli studi della Commissione, cui ella degnamente presiede...

FINOCCHIARO-APRILE. La presiede Villa. È malato e ciò spiega il ritardo.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia*. È una grave ragione certamente e me ne duole, come duole alla Camera. Ma, ad ogni modo, Ella fu parte di quella Commissione; e perciò saprebbe dire a che punto siano i suoi lavori e se siano stati iniziati?

Io non posso che rivolgere a lei l'augurio che ella faceva a me: l'augurio che il Parlamento possa condurre rapidamente in porto quest'opera, certamente utile. In questo momento essa dipende più da che da me. E, ripeto, noi non possiamo, in vista di una riforma futura, che non sappiamo come verrà, togliere a noi stessi il diritto di legiferare. Noi legiferiamo in rapporto allo stato attuale della legislazione; perchè dovremmo occuparci delle disposizioni, che stabilirà un codice futuro?

Che cosa stabilirà il codice rispetto a questa questione speciale? Quali saranno i poteri, ch'esso assegna alla Corte di assise? Come si risolverà il problema dei rapporti tra il giudice popolare ed il giudice togato?

Si è parlato dall'onorevole Grippo dell'opportunità di rendere più intimi e più vivi questi rapporti ed io li approvo; ma non so se sia preferibile, per cementare questa unione, che il magistrato togato sia giudice individuale di fronte al collegio dei giudici popolari o che un collegio di giudicanti sia messo di fronte a un altro collegio.

Io non so se sia vero quello che è stato detto oggi alla Camera, cioè che col progetto del codice di procedura penale si venga ad innovare l'istituto giuridico della Corte di assise; a me questo non pare, sembrandomi che qui si sia forse esagerato.

Io, infatti, ho letto e studiato quel progetto e ritengo che le cose continueranno ad andare come vanno adesso con la sola e non grande differenza che si aumenteranno un po' più i poteri della Corte, è questione di quantità, non di qualità, onorevole Finocchiaro.

E del resto sarebbe opportuno, nei rapporti di questi futuri poteri della sua futura Corte di assise, rendere più forte e più solido il vincolo collegiale; ed io dovrei, onorevole Finocchiaro-Aprile, per rendere veramente effettivo il suo disegno, chiedere alla Camera (se allora sarò ancora ministro; il che è improbabilissimo) che il collegio sia costituito da tre consiglieri di appello di pari grado, affermando così l'effettività del vincolo collegiale (*Approvazioni*), come era in Francia nel 1864. (*Commenti*).

Il nostro Istituto collegiale non è che una deformazione di un istituto, che non corrisponde più ai suoi scopi (*Interruzioni*).

Non è possibile, in considerazione di una riforma futura, determinare fin da ora una specie di paralisi della funzione legislativa; esamineremo allora la riforma; per ora il problema resta completamente impregiudicato; ed oggi l'onorevole Finocchiaro-Aprile, dal suo punto di vista, potrebbe dichiararsi sodisfatto.

Noi dobbiamo considerare il problema nei riguardi del diritto attuale; da questo punto di vista, il problema ha due aspetti: uno teorico ed uno pratico. Lasciamo il lato teorico per non addentrarci in una discussione, che sarebbe accademica, perchè in fondo in fondo tutta la questione sta nel dare la preferenza al giudice unico o al giudice collegiale: questione generale, che poi assume forme ancora più speciali, quando si tratta di uno degli ordini dove il sistema è destinato a derogare.

L'onorevole Rota è venuto a dirci che la Corte giudica per questioni di diritto, e questo lo sapevamo: non si tratta dunque di sapere se la Corte giudichi o no su questioni di diritto, ma si tratta di sapere se la missione preponderante del giudice togato nel giudizio di Assise sia una funzione direttiva o giurisdizionale. E sotto questo punto di vista non c'è dubbio: essa è assai più direttiva che giurisdizionale.

Lasciamo, dunque, stare il lato teorico della questione. Per qual ragione tanto vi preoccupate del giudice unico, che deve applicare pene con quella larghezza, che consente. Il codice Zanardelli? Dirò così di passaggio che la grande ampiezza, che il codice Zanardelli consente nell'applicazione della pena, diminuisce col crescere della scala delle pene, per cui al sommo non c'è scelta, altro non restando che l'ergastolo.

Prendiamo, per esempio, il reato tipico di Corte di assise, che è l'omicidio; il codice Zanardelli consente, nell'applicazione della pena, la diminuzione di un sesto: certo qui è lasciata sufficiente latitudine al criterio discrezionale del giudice. Ma, relativamente, non è lasciata facoltà anche maggiore al pretore, che nella sua competenza in materia penale decide di furti da tre giorni a sei mesi?

Dunque, tutto è relativo, tutto è proporzionale, e indubbiamente l'ampiezza della decisione, che può estendersi dai sette anni ai diciotto od i ventnno, è molto minore di quella che ha il pretore, quando tre giorni può estendersi fino a 180 giorni.

E vi domando: al pretore, che spesso è un giovane laureato, da poco entrato nella magistratura, consentite questa libertà di determinazione; e allora perchè non consentirla ad un presidente di Corte d'assise, il quale è un magistrato provetto, arrivato ad elevati gradi della carriera?

Ma ad ogni modo prescindiamo dalla questione teorica, prescindiamone, perchè questa indagine di natura teorica di fronte ad un istituto futuro si comprenderebbe e anzi non potrebbe essere che la sola possibile, quando gli elementi di valutazione non possono desumersi che da un lavoro induttivo e deduttivo, esclusivamente. Ma dal momento che abbiamo l'istituto che funziona, vediamo quindi come funziona. Ora quanti sono coloro che credono alla utilità dei due giudici nella Corte di assisie? (*Commenti*). Qui sta tuta la questione.

Ora anche intelletti eminenti, come quelli del Rosadi, del Finocchiaro-Aprile, del Grippo (me lo consentano) sono sotto l'im-

pero di una vera suggestione di misoneismo giuridico, quella medesima suggestione per la quale in Inghilterra, poichè nei tempi antichissimi il re giudicava e sedeva nella Corte di giustizia, si conserva ancora il banco, e la Corte suprema si chiama per l'appunto la Corte del banco del re.

Voi vi preoccupate dei due seggioloni: e lasciamo magari i due seggioloni! (*Si ride*) ma l'utilità della funzione nessuno ha potuto ammetterla. (*Commenti*). Nessuno, nè l'onorevole Finocchiaro, nè l'onorevole Grippo. L'onorevole Grippo difendendoli, ha detto: « Questi poveri giudici! » e l'onorevole Rosadi ha detto (parole testuali) che « questi giudici sono due figure antipatiche, inerti e sonnacchiose ».

ROSADI. Esteticamente.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia*. L'inerzia non è estetica ed il sonno neppure, (*Si ride*) eccetto nella statua di Michelangiolo.

Dunque l'onorevole Rosadi ha detto che sono due figure antipatiche, inerti e sonnacchiose.

ROSADI. Esteticamente.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia*. E dopo aver detto questo, ha soggiunto: ma costituiscono una garenzia. Ed allora la Camera ha interrotto con commenti.

ROSADI. Non era la Camera, erano quelli chiamati per la votazione. (*Interruzioni*).

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia*. Io l'ho interpretata, invece, come manifestazione di generale sorpresa, che hanno avuto i suoi uditori.

ROSADI. Meglio per lei.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia*. Meglio per me, sia pure. Dunque siamo convinti che questi funzionari sono inutili: in questo sono tutti concordi.

MARIOTTI. Tutti no!

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia*. Però si dice: « Vedete, la funzione è venuta meno, perchè vi hanno attribuito organi scadenti ». Ora io vi ritorco l'argomento e sono io dal lato della verità scientifica. Qui veramente trova luogo opportuno il sociologo e il biologo. Ora io vi dico che gli organi attribuiti alla funzione sono venuti perdendo d'importanza, perchè era la questione che non aveva importanza. Chiunque sia versato in biologia ed in sociologia, vedrà quanto sia vera la mia affermazione. (*Interruzioni — Commenti*).

Dopo di che, o signori, io, desideroso di concludere (onde mi astengo perfino dal dimostrare come questi due giudici, che ormai nella pubblica opinione si sogliono considerare come due fantocci, (*Oh! oh!*) aggiunti al presidente non fanno che coprirne la responsabilità) (*Approvazioni — Rumori*) io desideroso di concludere dirò una sola parola sugli effetti del voto che la Camera è chiamata a dare. (*Attenzione*).

Io affermo che, ove il voto riuscisse contrario a questa disposizione, esso farebbe venir meno la legge. (*Commenti*). La farebbe venir meno, perchè la legge diventa inapplicabile.

La Camera ha già risoluto la questione a proposito degli articoli primo e terzo, poichè, con l'articolo primo ha approvato la tabella che determina un certo numero di giudici; con l'articolo terzo, ha stabilito quanti di questi giudici debbano andare nelle preture.

Ora, dichiaro che, se non si sopprimono i due giudici assessori, gli articoli 1 e 3 diventeranno inapplicabili. E non mi si accusi di reticenza.

Tanto nella discussione generale (non vedo l'onorevole Pala; ma vedo l'onorevole Colosimo; essi furono coloro che più d'ogni altro controllarono allora i miei discorsi, e l'onorevole Pala prendeva note continuamente), tanto nella discussione generale, quanto ieri, a proposito della discussione dell'articolo 3, dimostrai come io possa assicurare il pretore ad ogni pretura, però tenuto conto della soppressione dei giudici. Il giorno in cui questi giudici non fossero soppressi, la legge diventerebbe inapplicabile.

Una voce a sinistra. Tutta?

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia*. Quando non è applicabile, in una legge organica, la tabella degli organici, domando che cosa resti della legge! (*Ilarità*).

Del resto, perchè l'onorevole Rosadi non abbia rimorsi e scrupoli, avendo egli dimenticato di fare ciò che fece, meglio avvisato, l'onorevole Cavagnari, che domandò che si sospendesse l'articolo 1 e si rinviasse dopo l'articolo 3, per l'intima connessione, che esiste fra i due articoli, affermo che la soppressione dell'articolo 10 significa che la legge vien meno, o, se non altro, che vien meno in quella forma, che il proponente le ha dato.

Questo affermo, non perchè io voglia fare una questione politica d'una questione tecnica; ma perchè qui la questione tecnica illumina la questione politica.

L'onorevole Finocchiaro-Aprile, in un momento (non è già che egli sia sincero a momenti; ma la cosa si spiega col suo ordine di idee), in un momento sincerissimo, disse che il ministro, nei pochi giorni avuti a sua disposizione, non aveva potuto abbastanza maturare la questione.

Ora, io le dichiaro, onorevole Finocchiaro Aprile, che il voto della Camera, qualora accogliesse le sue parole, significherebbe tale rimprovero verso di me, per non aver maturato le questioni, che porto dinanzi al Parlamento, che io non potrei più stare degnamente al posto cui sono stato chiamato. (*Approvazioni — Commenti*).

PRESIDENTE. Verremo ai voti.

Onorevole Rota, insiste nel suo emendamento?

Badi che non deve ripetere il suo discorso. Domando se insista nel suo emendamento.

ROTA ATTILIO. Mi permetta di dire due parole.

PRESIDENTE. Le ho fatto l'avvertimento di non ripetere un altro discorso, perchè questo era il dover mio; l'articolo 79 vi si oppone.

ROTA ATTILIO. Io non disturberò mai con i miei discorsi. Ma ora debbo dire le ragioni per cui prendo la risoluzione che ora dirò.

PRESIDENTE. Parli.

ROTA ATTILIO. Di fronte alle ragioni che vennero testè esposte dal presidente e relatore della Commissione, onorevole Fortis; di fronte alle altre ragioni le quali vennero svolte dall'onorevole ministro, a dalle quali deriva all'articolo 10 una portata superiore a quella che io credevo avesse, tanto che essi hanno dichiarato esplicitamente che dall'approvazione, o meno, di questo articolo dipende l'approvazione o la disapprovazione del disegno di legge; di fronte altresì alla portata politica, o quasi, che si è voluta dare alla questione, e ciò contrariamente ad ogni mia intenzione, dichiaro di ritirare il mio emendamento. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Onorevole Pescetti, il ministro sarebbe disposto ad accettare il suo emendamento, [illegible] o di aggiungere alle parole: *d'impedimento*, l'altra: *legittimo*.

PESCETTI. Non ri ponde al mio pensiero; ma, vedendo che il ministro accoglie qualche cosa, mi contento. (*Ilarità*).

CAVAGNARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa?

CAVAGNARI. Per una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVAGNARI. Dichiaro che non potrei consentire nella questione di principio, nè in quella di merito, così come furono sostenute dal banco del Governo e da quello della Commissione: non nella questione di principio, perchè io sono per la collegialità dei giudizi in materia penale; non nella questione di merito, per le ragioni dette dall'onorevole Finocchiaro Aprile, il quale ha molto opportunamente osservato, che, quando c'è un progetto di legge, quale è quello della riforma del Codice di procedura penale, non si deve, con un inciso, e sotto una forma così secondaria, offendere una questione di principio, come questa. Ma poichè l'onorevole ministro fa dipendere da questo disposto dell'articolo 10 l'esistenza o meno della legge; dico che, poichè la legge ha un fine nobile, ed è tanto aspettata dalla magistratura, io, pur riserbandomi di sostenere la tesi della collegialità, quando verrà in discussione il Codice di procedura, consento a votare l'articolo. (*Ilarità — Commenti*).

CHIESA. Sarai senatore allora!

PRESIDENTE. Dunque l'articolo 10, dopo così lunga discussione, rimane com'è, salvo che dopo la parola: *impedimento* si aggiunge la parola: *legittimo*.

Metto a partito questo articolo così emendato.

(*Pochissimi deputati rimangono seduti — Commenti*).

Voci. La controprova.

PRESIDENTE. Faremo la controprova, poichè è domandata.

Chi non approva questo articolo è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Ora andiamo avanti. Ma di questo passo, se impieghiamo due ore per ogni articolo, ci vorranno diciassette sedute.

Viene ora l'articolo 10-*bis* proposto dall'onorevole Colosimo e così concepito:

« Le Corti d'appello giudicano col numero invariabile di tre votanti, tanto nelle materie civili, quanto nelle penali ».

COLOSIMO. Lo ritiro e mantengo l'articolo 10-*ter*.

PRESIDENTE. Dò lettura dell'articolo 10-*ter* proposto dall'onorevole Colosimo. È il seguente:

« È abolita l'assemblea generale per inaugurazione dell'anno giuridico dei tribunali,

delle sezioni distaccate delle Corti d'appello e di quella della Corte di cassazione ».

L'onorevole Colosimo ha facoltà di parlare.

COLOSIMO. Mantengo quest' articolo 10-*ter* con una modificazione, togliendo cioè l'ultima parte dell'articolo stesso.

Quindi l'articolo dovrebbe dire così:

« È abolita l'assemblea generale per inaugurazione dell'anno giuridico dei Tribunali e delle sezioni distaccate delle Corti di appello ».

Credo che l' onorevole ministro non mi obbligherà ad esporre le ragioni di questo articolo aggiuntivo, che spero egli vorrà accettare.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia*. L' accetto con la soppressione delle ultime parole indicate dall'onorevole Colosimo.

PRESIDENTE. La Commissione?

FORTIS, *relatore*. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Rileggo allora l'articolo aggiuntivo proposto dall' onorevole Colosimo, emendato secondo la proposta dell'onorevole ministro:

« È abolita l'assemblea generale per inaugurazione dell'anno giuridico dei Tribunali e delle sezioni distaccate delle Corti di appello ».

Metto a partito quest'articolo 10-*ter* che prenderà il suo numero nel coordinamento definitivo.

(*È approvato*).

Passeremo ora all'articolo 11.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia*. Onorevole Presidente, io vorrei pregare la Commissione di mantenere la formula del progetto ministeriale per quanto riguarda il primo capoverso di questo articolo.

FORTIS, *relatore*. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Allora con questa intesa darò lettura dell'articolo 11.

TITOLO II. — *Carriera giudiziaria*.

Art. 11.

Il concorso per uditore giudiziario, di cui all'articolo 3 della legge 8 giugno 1890, n. 6878, ha luogo nella capitale del Regno, e di regola una volta l'anno.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal ministro guardasigilli e composta di sette membri, scelti fra i magistrati della Corte di cassazione e di appello, i professori delle Facoltà di giurisprudenza e gli avvocati esercenti. Due almeno dei commissari debbono essere professori ordinari di Università.

L'esame consiste:

1° In una prova scritta su tre temi scelti in ciascuno dei seguenti gruppi di materie:

a) diritto romano, diritto civile e diritto commerciale;

b) diritto positivo costituzionale e amministrativo;

c) diritto penale.

Due almeno dei temi debbono consistere nella risoluzione di questioni controverse, ed essere formulati in maniera che il candidato dia prova, oltre che della cognizione dei principî, del criterio giuridico nell'applicarli;

2° in una prova orale su ciascuna delle materie già indicate, ed inoltre sulla procedura civile, sulla procedura penale, sul diritto internazionale, sul diritto ecclesiastico.

Per essere ammessi alla prova orale i concorrenti debbono aver riportato in media almeno sette decimi dei voti e non meno di sei decimi per ciascuna prova; e per essere dichiarati idonei debbono altresì aver riportato non meno di sette decimi nello insieme delle prove e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati saranno ammessi, su loro domanda, ad una prova orale sulla filosofia del diritto, sulla storia del diritto italiano e sulla medicina legale. Alla somma dei voti riportati nell'esame sulle materie obbligatorie, la Commissione può aggiungere un massimo di due voti per ciascuna delle materie facoltative, sulle quali il concorrente abbia sostenuto l'esame, in relazione all'esito dell'esame stesso.

I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei voti riportati. In caso di parità di punti sono preferiti i più anziani di laurea e in caso di parità di data di laurea, i più anziani di età. Sono nominati uditori, con decreto ministeriale, i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso.

Coloro che in due concorsi non riuscirono idonei, non sono più ammessi a concorsi ulteriori.

A questo articolo l'onorevole Chimienti ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire agli ultimi sei capoversi:

« Le norme per regolare le prove di esame, la dichiarazione di idoneità e la nomina ad uditore giudiziario saranno disciplinate da apposito regolamento, udito il parere del Consiglio superiore della Magistratura.

« Chimienti, Albicini, Luciani Materi, Scorciarini - Coppola, Queirolo, Silva, Scaramella-Manetti, Rota, Marzotto. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimienti per isvolgere il suo emendamento.

CHIMIENTI. Consenta la Camera che io, scendendo da quell'ambiente elevatissimo in cui finora si è mantenuta la discussione, venga ad intrattenerla brevissimamente su di un argomento in apparenza più modesto, ma al quale ci richiama l'articolo 11, cioè sul modo di ordinare gli esami di concorso.

Come la Camera sa, per il valore molto relativo che le lauree in giurisprudenza hanno oramai nel mercato della pubblica cultura, le amministrazioni dello Stato tutte chiedono esami di concorso severi, rigidi e seri, perchè il titolo della laurea non dà ad esse tutti gli affidamenti di cui hanno bisogno. L'argomento, ho detto, sembra modesto, ma è di una importanza grandissima.

Si tratta dello strumento di scelta di quei giovani che debbono entrare nella magistratura. In generale questi pubblici concorsi sono tutti condotti in una maniera La mia esperienza di membro di parecchie Commissioni esaminatrici mi ha convinto che il sistema odierno di esami di concorso sia viziato e tale che, per sè solo, può peggiorare il prodotto della selezione che si propone di fare.

Nel brevissimo tempo durante il quale io fui al Ministero di grazia e giustizia, mi proposi di studiare l'argomento per vedere se non fosse il caso di riformare l'ordinamento dei concorsi, facendo sì che l'esame stesso diventasse, per quanto è possibile nelle umane cose, uno strumento di selezione serio ed efficace.

Come si fanno adesso questi esami di concorso? Mi riferirò soltanto a quelli per la magistratura, ma, su per giù, tutti si somigliano. Sono 600 o 700 concorrenti di cui la Commissione non vede i titoli, non conosce gli studi, di cui sa solamente che hanno la laurea.

Per una disposizione, che io mi auguro che il ministro vorrà abolire, i candidati non debbono sapere su quale materia verterà la prova scritta. È una eredità di sistemi gesuitici per cui si deve, su tutto quanto riguarda l'esame di concorso, mantenere il massimo mistero. Quando questi temi scritti sono svolti, il nome dell'autore è suggellato in una busta.

La Commissine esaminatrice, a prove scritte finite, si vede piombare sulle spalle due o tre mila temi di autori ignoti. Così comincia quella correzione che, per quanto fatta con coscienza e diligenza, porta a quei risultati, che chi ha un po' di pratica dell'argomento ben conosce. Quanto dura questa correzione? Quattro, cinque o sei mesi. E che cosa vale ai fini della conoscenza che l'esaminatore deve formarsi del candidato? Vale molto poco. Il tema svolto altro non è che un pezzo di carta gelida, anonima sulla quale l'esaminatore porta la sua attenzione meccanica e che diventa sempre più meccanica per il fatto della sua ripetizione pe mesi e mesi. E così si assegna il punto, cioè si dà il primo e più decisivo giudizio sull'esito del concorso!

Purtroppo spesse volte la sorte cieca assai più del valore del giovane ha deciso della sua ammissione agli orali. Che cosa è l'esame orale? È una brevissima conversazione...

CIMORELLI. Che dura un'ora... non brevissima.

CHIMIENTI. ...che dovrebbe durare, ma che non dura quasi mai un'ora. Sono domande e risposte che non possono in alcun modo dar fondamento al giudizio che l'esaminatore si dovrebbe fare. E, d'altra parte, il giudizio è già fatto sulle prove scritte.

Impressionato da questa esperienza, io pensai di proporre la inversione delle prove e cioè l'anticipazione della prova orale su quella scritta; ed avevo iniziato studi in questo senso quando, andato al Ministero di grazia e giustizia l'onorevole Gallo, io gli comunicai questo mio proposito, ed egli ebbe la bontà di dire che accettava la mia iniziativa, e così la tradusse anche nel suo progetto di riforma giudiziaria.

Ecco la ragione per cui mi sono indotto a parlare per giustificare la importanza di questa riforma che il relatore della Commissione ha chiamato nuova e radicale, soggiungendo che essa era di difficile applicazione.

La riforma doveva consistere in questo: esporre i giovani ad un esame orale serio

di più di un'ora e dare per questa via l'*accessit* agli esami scritti soltanto a quei giovani che avessero mostrato nella lunga, larga e varia conversazione maturità di cultura ed un sufficiente profitto raggiunto in tutte le discipline giuridiche.

L'onorevole ministro Orlando, a cui io anche comunicai queste mie idee, non ha creduto di adottarle per non introdurre in questa legge novità troppo radicali; io mi sono indotto a presentare l'emendamento di cui do ora ragione e che consiste in ciò: rimandare al regolamento tutto quello che concerne l'ordine degli esami e che serve a dare le norme per la dichiarazione dell'idoneità; lasciare cioè ad un più maturo studio la possibilità di riformare questa materia importante dell'esame di concorso per l'ingresso nella magistratura.

Io desidererei sentire dal ministro il suo giudizio non circa la riforma radicale, che ormai non è stata accettata, (e sulla quale io mi riserbo di tornare a miglior tempo), ma su questo emendamento che lascia al regolamento di disciplinare le norme e le materie di esame e tutte le norme per il concorso.

L'onorevole ministro sa meglio di me quali difficoltà insormontabili si presentano quando in queste materie non vi è altra via di apportare modificazioni all'infuori di quella di legiferare.

Si potrebbe obiettare che finora questa questione è stata regolata per legge, ma l'onorevole ministro mi insegna che il progresso non è questione di cronologia, non è il venir dopo o prima che può costituire un progresso od un regresso. Se egli ritiene che la cosa sia buona in sè, io credo che vorrà accettarla; ad ogni modo aspetto di sentire la sua opinione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Guarracino, il quale ha presentato il seguente emendamento:

Nel 4° comma, alle parole: « Due almeno dei temi », *sostituire*: « Il tema di diritto civile o commerciale e quello di diritto penale ».

GUARRACINO. Se fosse accolta la proposta testè fatta dall'onorevole Chimienti, diventerebbe inutile quello che sono per dire sull'articolo 11; ma, nella ipotesi molto probabile che non sia accolta quella proposta, debbo fare qualche osservazione sul concorso di uditore.

Con savio criterio il concorso per uditore giudiziario si è semplificato, riducendolo così nelle prove scritte, come nelle orali, a quelle materie soltanto in cui la preparazione dei candidati dev'essere completa e sostanziale e lasciando da parte tutte le altre discipline, che finora costituivano un troppo grave fardello, di cui i candidati pazientemente e faticosamente dovevano recarsi carichi agli esami.

Di questa semplificazione, che è non solo motivo di una maggiore severità nella prova, ma anche garantia di un'indagine più intensa e sicura sul valore dei candidati, va data lode all'onorevole guardasigilli; tanto più quando si noti che alcune altre materie, quali la filosofia del diritto, la storia del diritto italiano e la medicina legale, non sono state del tutto escluse, ma se n'è reso soltanto facoltativo l'esame: in tal modo non solo si è fatto omaggio all'innegabile, per quanto sussidiaria, loro importanza nella cultura giuridica, ma si è anche dato ai più volenterosi, intelligenti e valorosi il mezzo di conseguire una classifica migliore, ottenendo, con ciascuno di quegli esami, due voti in più.

Ma in questa materia del concorso, io desidererei un emendamento, che non apporta per altro nessuna modificazione al disegno di legge, ma solo ne chiarisce lo spirito e la lettera.

Il terzo capoverso dell'articolo 11 prescrive: « Due almeno dei temi debbono consistere nella risoluzione di questioni controverse, ed essere formulati in maniera che il candidato dia prova, oltre che della cognizione dei principii, del criterio giuridico nell'applicarli ».

E ciò si prescrive allo scopo, come si legge nella relazione ministeriale, che la prova non sia superficiale, da superarsi mercè soltanto un allenamento mnemonico di discutibile utilità, ma debba dimostrare vigore d'ingegno, maturità di studi, e, sopratutto, quel criterio giuridico che rappresenta, per così dire, lo strumento professionale per la costruzione di un buon pronunziato giudiziario.

Come è facile argomentare dall'insieme delle materie di esame, il criterio da cui si è partiti nel disegno di legge, è stato quello di esigere dai candidati una cultura soda e piena nelle materie dei Codici, e più specialmente nel diritto privato, civile e commerciale, e nel diritto penale, che essi saranno chiamati principalmente, se non esclusivamente, ad applicare. E però io desidererei che questa parte dell'articolo 11 fosse modificata nel senso che per temi controversi fossero tassativamente designati quelli del diritto civile e commerciale e del diritto

penale, non parendomi pratico e opportuno che a coloro che desiderano entrare in magistratura, si dia a risolvere una controversa quistione di diritto amministrativo e costituzionale, che non costituirebbe la parte sostanziale dei loro studii universitarii.

Propongo perciò questo emendamento al terzo capoverso dell'articolo 11: « Il tema di diritto civile e commerciale e quello di diritto penale debbono consistere nella risoluzione di questioni controverse ed essere formulati in maniera che il candidato dia prova, oltre che della cognizione dei principii, del criterio giuridico nell'applicarli ».

Mi auguro che l'onorevole ministro e la Commissione vorranno accettare il mio emendamento, che, come si vede, è di lieve portata quanto alla forma, ma in sostanza tende ad ottenere una prova sempre più diretta, sicura ed atta ad accertare la vera cultura del candidato in quelle materie che prevalentemente servono a formare un buon magistrato. (*Bene!*)

PRESIDENTE. L'onorevole Abignente propone il seguente emendamento:

« *Sostituire al n. 2.*

« In una prova orale in ciascuna delle materie già indicate; ed inoltre sulla procedura civile, sulla procedura penale, sul diritto internazionale, sul diritto ecclesiastico e sulla storia del diritto e, relativamente a queste due ultime materie, di preferenza sugli istituti giuridici vigenti ».

L'onorevole Abignente ha facoltà di parlare.

ABIGNENTE. Io approvo questa legge perchè risponde ai tre requisiti necessari per una riforma giudiziaria quale è possibile nelle condizioni odierne del Parlamento e del Paese: al requisito delle guarentigie di indipendenza dei magistrati; a quello di migliorare le loro condizioni economiche ed infine al concetto di selezionare i magistrati; quindi, ripeto, approvo questa legge perchè questi tre punti sostanziali, che essa risolve, sono i più urgenti del problema giudiziario. Quanto agli altri, è forse opportuno che siano rimandati.

Vengo alla sostanza del mio emendamento. L'organizzazione degli esami di ammissione è diversa da quella che era prima: c'è un esame obbligatorio ed un esame facoltativo. C'è l'esame obbligatorio con prova scritta e orale e sopra le materie le quali sarebbero quelle che devono formare il substrato necessario della cultura sostanziale del magistrato; però a me non pare che qualcuna di dette materie possa essere elencata fra queste.

Così, ad esempio, il diritto ecclesiastico, il quale poteva benissimo essere compreso invece fra quelle materie che valgono a formare il complemento della cultura del magistrato, ma che non possono certamente parificarsi nè al diritto romano, nè al diritto civile o penale. La sostanza del mio emendamento parte da questo concetto: se voi volete che il diritto ecclesiastico sia esposto in tutta la sua vastità, io dico è troppo; parimenti se voi, come sembra, volete che la storia del diritto sia richiesta unicamente come un accessorio trascurabile, come un sovrappiù, io dico, è troppo poco; troppo poco non avendo riguardo alla cultura generale del magistrato, bensì alla cultura sostanziale e fondamentale indispensabile nella pratica esplicazione delle sue funzioni.

Ed invero, io ritengo che la parte storica del diritto, la quale risponde ad istituti viventi (non dico solo vigenti) costituisca una necessità assoluta per i magistrati, una necessità non solo di cultura, ma di pratica necessità giornaliera. E però io avrei visto con maggiore sodisfazione che nell'esame orale si fossero tenuti allo stesso livello il diritto ecclesiastico, la storia del diritto e qualche altra materia e che di queste materie si fosse richiesto unicamente, non un esame generico come finora si è richiesto, non un esame vago, come finora si è preteso e cioè di nozioni assolutamente poco concludenti per la vita pratica; ma si fosse limitato a quella parte vivente di istituti storici, che risponde al bisogno quotidiano del magistrato.

Il diritto ecclesiastico è una materia vastissima. Richiederla tutta, a quale fine conduce? È ben vero che l'importanza sua, specie nei tempi attuali, potrebbe giustificare una profonda conoscenza di questa materia; ma allora molte altre materie dovrebbero essere ugualmente conosciute.

Per conseguenza, io credo sia opportuno di sfrondare il diritto ecclesiastico limitandolo al diritto ecclesiastico vigente: ed aggiungerò quindi che della storia del diritto dovrebb'essere richiesta la conoscenza di quegli istituti viventi ancora e che formano spesso il tormento di tutto il fòro, magistrati ed avvocati; e che oggi specialmente rispondono a pulsazioni popolari, le quali non sono prive di significato.

Permettetemi, al riguardo, che io domandi: come farete voi, quando avrete

non richiesto ai giovani magistrati la conoscenza delle cognizioni storiche del diritto in materia di demani comunali e feudali, di usi civici, di prescrizioni speciali, come farete voi a pretendere che facciano delle sentenze regolari e giuridicamente esatte? Tutto ciò non mi par degno.

D'altronde perchè richiedere la conoscenza della storia del diritto, come una materia complementare?

Voi dite che ciò varrà a fare acquistare ai candidati dei punti di merito? A me non pare ciò risponda al bisogno; nè che la misura dei punti di merito sia esatta. Voi dite ai giovani i quali volontariamente si espongono all'esame non obbligatorio su tre materie, (medicina legale, storia del diritto e filosofia del diritto): la Commissione vi potrà attribuire due punti di più su ciascuna materia; il che vuol dire sei punti. A parte che codesta disposizione potrà benissimo essere paralizzata in una forma molto semplice; perchè a colui il quale non si è voluto esporre all'esame facoltativo si daranno tanti punti di più nell'esame obbligatorio, affinchè paralizzi i sei punti che possono essere ricevuti da chi volontariamente si è esposto all'esame di queste materie non obbligatorie; a prescindere da ciò, io sottopongo all'onorevole ministro un'altra considerazione; e prego l'illustre presidente della Commissione di rivolgere la sua attenzione su quanto dico.

Quanti saranno i giovani i quali si esporranno all'esame non obbligatorio? Saranno molti o pochi? Non possiamo prevederlo. Ma se saranno tutti, allora sarà uno di quegli esami che non dicono niente, perchè risponderà ad un formalismo estraneo assai agli studi specializzati con vero amore da studiosi.

E se sarà una parte, allora sarà sufficiente al bisogno reale questa parte di candidati approvati? Non dovrete mantenere costoro, che posseggano siffatta determinata cultura speciale, immobilizzati in determinate sedi, nelle quali le relative questioni si agitano?

Le questioni degli usi civici, dei demani feudali e comunali ad esempio si agitano, soprattutto dalla provincia di Roma in giù; e voi immobilizzerete coloro i quali si espongano all'esame non obbligatorio, in determinate provincie? Par cosa di poca importanza codesta; ma io non lo credo Del resto la vostra ripugnanza per la storia del diritto io me la spiego, sebbene non possa giustificarla. Alla storia del diritto si è data, fin qui, nelle Università e quindi negli esami di concorso una estensione irragionevole, assolutamente inconcepibile, assolutamente fuori delle necessità e della realtà della vita. Quando si è voluto isolare questa nobile parte della scienza del diritto unicamente allo studio delle fonti del diritto Longobardo, evidentemente si è fatta uscire fuori della vita. Se per poco si sentissero in obbligo i professori universitari, sia nell'insegnamento sia negli esami, di insegnare e richiedere principalmente quella parte storica, che è viva ancora, e di cui hanno bisogno reale avvocati e magistrati, evidentemente la questione non si sarebbe nè proposta nè risoluta nel modo, che voi oggi proponete, perchè di una parte della materia si sarebbe riconosciuta la reale utilità. L'ostracismo che ora date alla storia del diritto è effetto di una esagerazione; ma esso stesso costituisce una deplorevole esagerazione! Io ho presentato l'emendamento per dar modo di riflettere su questo argomento. Io desidererei una promessa, ed in ciò mi affidano l'onorevole ministro e la Commissione, che si risolverà questa questione razionalmente. È necessario che talune parti del diritto ecclesiastico e della storia del diritto siano obbligatorie, almeno nell'esame orale; affinchè formino il substrato delle conoscenze giuridiche dei magistrati così, come lo devono formare il diritto civile e il diritto romano, perchè hanno pari importanza. Nella speranza che questo mio concetto sia comunque accolto, sia pure in forma diversa, da quella da me suggerita; ringrazio la Camera della benevola attenzione.

PRESIDENTE. Onorevole Cimorelli, le do facoltà di parlare ma le faccio osservare che il comma della Commissione è stato tolto ed è stato ripristinato il comma del Ministero. Mi pare che ne dovrebbe essere contento. Leggo intanto il suo emendamento:

Al secondo comma sostituire: «La Commissione esaminatrice sarà nominata dal ministro guardasigilli e composta di 7 membri scelti tra i magistrati della Corte di cassazione e di appello, i professori delle Facoltà di giurisprudenza e gli avvocati esercenti. Due almeno dei commissari debbono essere nominati tra quelli compresi in un elenco di professori che all'uopo, su richiesta del ministro di grazia e giustizia, saranno proposti dal Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

CIMORELLI. Onorevole Presidente, le

spiegherò perchè non possa esser contento. Del resto parlerò assai brevemente.

Io approvo la disposizione dell'articolo 11, tranne che in quella parte, che riguarda la composizione della Commissione di esame.

Io ritengo in primo luogo che le norme fondamentali, che debbono regolare l'esame di concorso ad uditore, debbano esser fissate per legge; di conseguenza mi oppongo a che il concetto, svolto dall'onorevole Chimienti, prevalga. Infatti, trattandosi di stabilire in che modo il concorso debba farsi, lasciare al ministro la facoltà di modificarne le disposizioni mi par troppo. È cosa troppo importante lo stabilire il modo, come si possa essere ammessi a far parte dell'amministrazione giudiziaria, che non si può lasciare a discrezione del ministro di modificarne le norme a suo piacimento.

Ecco perchè io credo opportuno che nella legge sia stabilito che il concorso debba aver luogo per lo meno una volta all'anno, che nella legge sia stabilito come debba formarsi la Commissione di esame. Si può lasciare questa facoltà al regolamento? Evidentemente no, perchè ne verrebbero tutte le conseguenze, che furono deplorate a proposito delle scuole medie, e cioè che i regolamenti sono stati più volte modificati, che ogni anno si è fatta una nuova composizione delle Commissioni di esami, e dettate nuove regole.

Quindi dobbiamo stabilire per legge quali sono le materie richieste obbligatoriamente, quali le materie, per cui è in facoltà dei candidati di subire l'esame.

L'articolo, quindi, deve rimanere come è stato proposto dall'onorevole ministro, e non possiamo rimetterci al regolamento, perchè al regolamento si possono riservare soltanto alcune modalità di esecuzione del concorso, come, per esempio, si debba fare lo scrutinio degli esami scritti. Oggi la Commissione è obbligata a riunirsi in seduta plenaria per giudicare di tutti gli esami scritti. Spetterà al regolamento di vedere se si possa abbreviare il periodo troppo lungo dello scrutinio degli scritti, che dura ben sei mesi, e sarà il caso di vedere se si possano istituire sottocommissioni per dividere il lavoro. Ma quello che riguarda la materia stessa degli esami, non può lasciarsi alla discrezione del ministro, ma deve essere disciplinata per legge. Vengo ora a dar ragione dell'emendamento da me presentato circa la composizione della Commissione di esami.

L'onorevole ministro stabilisce nel suo articolo che la Commissione deve essere composta di magistrati della Corte di cassazione e di appello, di professori di regie Università e di avvocati esercenti. Poi aggiunge immediatamente che due almeno dei commissari debbono essere professori ordinari di Università. Ora tutto ciò importa che non possono essere scelti nè i professori straordinari, nè i liberi docenti. Ma allora il ministro si troverà nell'impossibilità di comporre la Commissione di esami. Infatti, dovendo questa attendere ad un lavoro di ben sei mesi, e quel ch'è peggio nelle ore notturne, dalle otto alla mezzanotte, sarà molto difficile trovare professori ordinari di Università, che si sobbarchino a tale fatica, tanto più che il compenso è molto meschino.

Ora, io dico, perchè non possono far parte di detta Commissione i liberi docenti? Perchè questa prevenzione contro di essi? Perchè volere imprimere ad essi quasi uno stigma di inabilità? Ecco la ragione del mio emendamento.

FORTIS, *relatore*. Ma la questione non c'è più: rimane il testo ministeriale.

CIMORELLI. Non basta. Si ritorna al testo ministeriale; ma in esso si dice che i due professori devono essere due professori ordinari.

Ripeto che quest'obbligo metterà il ministro nella impossibilità di comporre la Commissione, perchè i professori ordinari non accetteranno l'incarico per il lavoro troppo grave e l'emolumento troppo modesto.

Perchè dunque avere una prevenzione contro i liberi docenti? Tra costoro vi sono figure nobilissime, che meritano tutta la considerazione!

Ora, se stabiliremo nella legge che i liberi docenti non possano far parte della Commissione di esame, daremo ai liberi docenti una prova di grande sfiducia.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia*. Gli altri cinque membri potranno essere liberi docenti.

CIMORELLI. No, perchè gli altri cinque dovranno essere magistrati od avvocati. (*Interruzioni — Commenti*).

Ella nell'articolo 11 stabilisce una nuova norma, cioè che, invece di un professore, debbano entrarne due a far parte della Commissione. Ella però non può comporre la Commissione tutta di professori, perchè necessariamente deve essere composta in grande maggioranza di magistrati e di avvocati.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia*. Non sono in questo d'accordo con lei.

CIMORELLI. Onorevole ministro, l'avere stabilito per legge che i due professori deb ano essere ordinari renderà estremamente difficile la composizione della Commissione, perchè sarà impossibile ottenere che due professori ordinari dell'Università di Roma accettino di far parte della Commissione. Questa è la ragione sostanziale della mia proposta. E d'altra parte far venire i professori dalle altre Università sarà anche più difficile, perchè non potranno rimanere a Roma ed essere distratti dalle loro cattedre per sei lunghi mesi, quindi il mio emendamento non tende che a rendere possibile la composizione della Commissione. Ella lo può respingere, ma poi si troverà nella necessità di venire a proporre una leggina per essere autorizzato a scegliere i detti professori fra i liberi docenti. Se ella toglie dall'articolo la parola *ordinari*, allora saremo d'accordo, ed io potrò ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Ci sarebbe anche un emendamento dell'onorevole Ferraris Carlo il quale propone di aggiungere nel secondo comma alla parola « straordinari » la parola « stabili ».

(*Il deputato Ferraris Carlo non è presente*).

Questo emendamento si intende ritirato.

L'onorevole Alessio propone di aggiungere dopo le parole « sul diritto ecclesiastico » le parole « e sull'economia politica ».

Ha facoltà di parlare.

ALESSIO. Dirò brevemente le ragioni, per cui credo opportuno fare l'aggiunta che propongo.

È nostro desiderio che la magistratura italiana sia colta ed improntata a criteri di modernità, mentre ora molte volte si lascia ispirare da criteri gretti ed antiquati, sebbene il suo compito rifletta elementi diversi e complessi. Lo dico senza voler offendere alcuno; ma il corpo dei giuristi e la magistratura in Italia hanno la tendenza a dare eccessiva importanza agli elementi storici ed agli elementi tecnici, ed a non dare importanza agli elementi economici, che sono molte volte totalmente trascurati. Mentre si dà grandissima importanza ai primi nella formazione delle leggi, non si dà nessuna importanza ai secondi, che pure giustificano molte innovazioni giuridiche, e sono quelli, che meglio aiutano a regolare i rapporti degli individui nella società.

Ora la conoscenza della economia politica offrirebbe al magistrato tre vantaggi grandissimi; lo aiuterebbe a comprendere più nettamente lo spirito dei tempi, mentre, lasciando che la cultura del magistrato si formi esclusivamente sugli studi giuridici, specialmente sul diritto romano e sugli studi storici, c'è il pericolo che sia improntata del riflesso, della rappresentazione di una società diversa da quella odierna di una società improntata a caratteri di spogliazione e di violenza, non a quelle forme altruiste, che sono uno dei caratteri della società contemporanea.

Aggiungo che gl'istituti economici del tempo nostro non possono essere compresi dal magistrato, che non abbia cognizioni convenienti di economia politica. Come può egli decidere in materia di banche e di contratto di lavoro? Come può regolare il fenomeno così difficile e complesso, di cui ha avuto ad occuparsi anche ieri la Camera con una interrogazione, il fenomeno dell'aggiotaggio, se non lo conosce nei suoi elementi e nelle sue forze principali?

D'altra parte le controversie contemporanee non sono relative esclusivamente al diritto civile o penale; esse si riferiscono soprattutto a leggi speciali, che hanno elementi e giustificazione economica.

Privare il magistrato delle cognizioni di economia politica è mantenerlo inspirato a criteri di altri tempi, ad altri elementi di diritto, che non siano quelli della società contemporanea.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Viazzi.

Ne ha facoltà.

VIAZZI. Onorevoli colleghi, dirò due parole in appoggio all'emendamento Chimienti. Credo siamo tutti d'accordo intorno al valore di questi esami; vale a dire che essi sono diretti a dimostrare la capacità, le attitudini, la potenzialità intellettuale del giovane, non la quantità materiale di nozioni concrete, che il giovane può possedere nel momento dell'esame; perchè lo svolgimento ulteriore della carriera gli darà modo di acquistare pienamente tali nozioni, ove a ciò abbia attitudine e preparazione.

Dato questo concetto, mi sono reso conto delle osservazioni dell'onorevole Abignente e di quelle dell'onorevole Alessio, per ciò che riguarda la importanza da un lato degli studi di diritto ecclesiastico e storico e dall'altro dell'economia politica. Potrei aggiun-

gere, per quello che riguarda modestamente le mie osservazioni in materia, qualche osservazione anche intorno alla importanza grandissima, che secondo me ha l'insegnamento della filosofia del diritto. È precisamente questa la disciplina, che ci può dare gli indizi più sicuri intorno alla solidità dei criteri giuridici, che costituiscono la mentalità del giovane presentatosi al giudizio.

Credo pertanto che forse tale restrizione, posta dall'articolo 11 in ordine alle materie di esame, sia inopportuna; mentre, trattandosi di un argomento vastissimo, che dà luogo, come la discussione ci ha chiarito, a diversità di apprezzamenti, ove sono da considerare molti elementi oltre quelli, che costituiscono materia esplicita della disposizione di legge, l'emendamento Chimienti può far sì che, con tempo e comodità maggiore, si risolva meglio il problema senza compromettere l'organismo della legge e senza pregiudicare gli intenti del ministro proponente.

Faccio un'altra osservazione. A me non piace affatto il capoverso che ammette esami facoltativi. Sembra roba da scoletta, da giovincelli volonterosi e diligenti, addestrantisi a mostrarsi tali attraverso l'ingenua e vecchia pedagogia dell'insegnamento primario.

Secondo il disegno questi giovani potranno, se vorranno, dare gli esami di medicina legale, di storia del diritto italiano, di filosofia del diritto, ma non saranno obbligati a darli.

E così, se sapranno raffazzonare quattro parole, che non siano quattro perfette asinerie intorno a queste materie, avranno i due punti di benefizio nel computo generale della votazione stabiliti dalla legge.

Ora i risultati di queste disposizioni saranno assolutamente negativi: tutti i giovani dichiareranno di essere disposti a dare l'esame in tali materie facoltative. Con ciò la disposizione verrà a perdere la sua portata pratica, e darà inoltre luogo ad un inconveniente non lieve, perchè ne scapiterà tutto ciò che riguarda il complesso dell'esame.

Infatti, o tali materie sono considerate in tutto il loro valore, ed allora la votazione deve essere larga e completa, e dar luogo ad un giudizio maturato e graduato, così come il giudizio di qualsiasi esame, che voglia essere fatto sul serio; o non si tratta di dare questo giudizio maturato graduato, e si tratta soltanto di dare il punto o i due punti in più per facilitare la collocazione di un individuo nella graduatoria generale, ed allora la cosa viene a mancare di serietà.

Un'ultima osservazione. Credo che l'elaborazione delle norme regolamentari, che, secondo l'emendamento Chimienti, sarebbe successiva all'entrata in vigore di questa legge, dovrebbe anche comprendere qualche disposizione, che guarentisse la regolarità di questi esami, nel loro lato materiale e formale. Comprendo come la polizia degli esami sia cosa di straordinaria gravità, e presenti difficoltà molte volte insuperabili; è pur vero inconvenienti ci saranno sempre, e che non è dai singoli inconvenienti che si possa argomentare ad una infirmazione generale degli esami stessi.

Ad ogni modo, lo studio di un complesso di norme precise circa quella, che ho chiamato la polizia degli esami, potrà essere un altro dei vantaggi connessi con la proposta dell'onorevole Chimienti.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, la prego di esprimere il suo parere circa gli emendamenti che sono stati presentati.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia*. La prima questione, di carattere pregiudiziale, è stata sollevata dall'emendamento Chimienti, cui ha fatto adesione l'onorevole Viazzi: cioè, di affidare alla competenza del potere esecutivo le norme speciali pel regolamento di questi esami. Ora, già l'onorevole Chimienti preveniva un'obiezione, che io gli avevo fatta in un colloquio amichevole. Io non comprendo, dopo che la materia è stata regolata per legge, questo passo, non retrogrado, ma di abdicazione, che farebbe il Parlamento, rimettendola al potere esecutivo.

Perchè non bisogna dimenticare che, per ora, indipendentemente dal presente disegno di legge, tale materia è regolata dalla legge 1890. Io, in un certo senso, come rappresentante del potere esecutivo, sono lieto di questa attestazione di maggior fiducia nelle facoltà deliberative del Governo, di fronte a quelle del Parlamento; ma, come deputato, difendo la prerogativa parlamentare che ha ragioni di grande preferenza, una maggiore maturità di decisioni ed una maggiore stabilità delle decisioni stesse. Il giorno, in cui questa materia venisse affidata al potere esecutivo, accadrebbe che ogni ministro, per simpatia speciale che avesse verso questa o quella disciplina con un semplice decreto reale, l'aggiungerebbe; e si ritornerebbe così a formare quell'interminabile elenco di discipline, che ha reso

quest'esame assolutamente impossibile, poichè un giovane di grande ingegno e coltura è obbligato a fare un lavoro mnemonico, superficiale ed infecondo. Del resto, darò all'onorevole Chimienti una ragione decisiva; e mi rivolgo a lui, professore di diritto costituzionale.

Data anche l'approvazione del suo emendamento, la materia resterebbe legislativa. Questa, ora, è regolata per legge; avremmo, poi, un articolo di legge che darebbe al Governo la facoltà di modificare la legge stessa; dunque, sarebbe sempre la legge, e questa legge dovrei farla io. Io dico, invece: facciamola insieme.

Per tali ragioni, non potrei accettare questo emendamento. La natura dell'argomento m'imporrebbe di parlare a lungo; ma l'ora non lo consente. Prego l'onorevole Chimienti di non insistere.

Per quanto riguarda l'emendamento Cimorelli, io ripeto che non intendo affatto escludere i liberi docenti, anzi aveva pregato la Commissione di tornare alla formula ministeriale, appunto perchè quella suggerita dalla Commissione sembra che escluda i liberi docenti. Dice l'onorevole Cimorelli: Ammessi due professori ordinari, il resto deve comporsi di magistrati.

In questo non sono d'accordo. Ho per la magistratura grande rispetto; ma ritengo che la capacità, la competenza dell'esame sia una competenza specifica, che si riscontra meno facilmente nel magistrato che non nel professore. (*Approvazioni*). Quindi, la mia tendenza è di fare delle Commissioni prevalentemente di professori...

Voci. E permanenti.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia*. E permanenti, forse anche.

Ad ogni modo, la preoccupazione dell'onorevole Cimorelli che non si trovino i due professori ordinari non la condivido. Per togliere, sotto questo aspetto almeno, ogni dubbio, consentirei alla soppressione della parola ordinari, e mi riservo col regolamento di disciplinare la materia in modo da assicurare la maggior serietà possibile a queste Commissioni.

Dirò una parola all'onorevole Guarracino. Io temo che, accogliendo il suo emendamento, si vada forse nell'eccesso opposto di quello, cui vorrebbe rimediare. Sono molto lieto del consenso, che l'onorevole Guarracino mi presta nel senso di far sì che gli esami non abbiano una tendenza meramente dogmatica e teorica, ma che anche diano modo al candidato di dare prova della sua capacità di raziocinio (la qual cosa, intendiamoci, è diversa dalla pratica); però, dall'altro lato, non eccediamo nel senso opposto, cioè a dire, di eliminare dalla preparazione dei futuri magistrati quello che è parte teorica.

Quando avremo stabilito che per tante materie l'esame verterà su questioni controverse e per altre materie sarà esclusivamente teorico, avremo fatto in modo che i futuri concorrenti trascureranno per alcune discipline, la preparazione della parte dogmatica; e questo mi pare che sia un incorrere nell'eccesso opposto. Non saprei capire la ragione, per cui si debba volere la parte teorica nel diritto pubblico e non si debba volerla nel diritto privato.

Io ho scritto diritto pubblico positivo italiano appunto perchè vorrei escludere dalla preparazione dei magistrati tutte quelle teorie intorno alla divisione dei poteri di Montesquieu e alle forme di governo di Aristotile; cognizioni di una utilità non grandissima, mentre poi i magistrati spesso arrivano anche agli alti gradi, senza una eccessiva famigliarità coi principî positivi di diritto pubblico, di cui l'applicazione diventa quotidiana e gravissima.

Quindi, anche sotto questo aspetto, pregherei l'onorevole Guarracino di non insistere.

Vengono poi gli emendamenti, che apportano aggiunzione di materie: quello dell'onorevole Abignente e quello dell'onorevole Alessio.

All'onorevole Alessio dirò che sono di accordo con lui nel ritenere che il magistrato debba avere una forte preparazione economica. È stata una ragione finanziaria, che mi ha impedito di attuare un'idea che ho avuta, ma che ancora spero di attuare in seguito.

Per esempio, noi diamo borse di studio per i commercianti, io darei borse di studio anche per i magistrati e vorrei che i più valenti potessero andare un anno o due all'estero, vivendo a contatto di nuove società. Se il magistrato non farà altro che viaggiare e guardare i monumenti, credo che anche questo basti e sia già molto.

Dunque, veda come io sappia accogliere e comprendere quelle idee di modernità, cui ella faceva cenno nel suo discorso. Però la conseguenza, ch'ella ne trae, non è conforme alla premessa. Ella dice: Il magistrato deve avere una preparazione economica, senza di che non potrebbe entrare nello spirito dei più importanti istituti giu-

ridici, come ad esempio quello della proprietà.

Se non ha una forte preparazione in materia economica, il magistrato non sa comprendere una parola di tutto il diritto amministrativo e sociale delle ferrovie, delle poste, ecc.

Dunque, siamo anche d'accordo in questo: che la base del diritto, di quel diritto, di cui si dà prova nell'esame, sia l'economia. Ma da questo ad ammettere l'economia come materia di esame, ci corre, perchè se si ammettesse, agli studenti basterebbe prendere un piccolo manuale o il sunto delle lezioni stenografate di un professore, e impararlo a memoria.

Ora non sarebbe certo questa la preparazione economica, ch'ella desidera: ma sarebbe aggiungere ancora un fardello all'esame e tramutarlo in una meccanica e gravosa esercitazione mnemonica.

Dirò all'onorevole Abignente che per quanto riguarda il diritto ecclesiastico sono d'accordo con lui.

Io ritengo che il diritto ecclesiastico come materia d'esame non possa essere che il diritto ecclesiastico vigente. Quindi, mi dia atto di questa dichiarazione, con la quale gli mostro che siamo d'accordo; ma per altro non insista nel richiedere l'espressione « vigente », e riservi la determinazione al regolamento. Perchè io temo che questa espressione « diritto ecclesiastico vigente » possa dar luogo a dubbi; onde meglio è determinarlo, precisarlo col regolamento: il che mi riprometto di fare.

Per quanto riguarda la storia del diritto, mi consenta di dirle che la formula da lei scelta sarebbe inesatta. Essa vorrebbe dire: la storia del diritto, e di preferenza quella degli istituti giuridici viventi. Ora perdoni, onorevole Abignente: o è vivente l'istituto e non è storia del diritto; o è storia del diritto e non è vivente l'istituto.

Ella ha addotto l'esempio degli usi civici; ebbene io le fo osservare che costituiscono un istituto giuridico vivente. (*Interruzione del deputato Abignente*),

Rientrano nel diritto civile con i demani e le servitù; rientrano nel diritto amministrativo (e io mi ricordo – mi si consenta il ricordo di un ufficio a me caro – di aver per l'appunto insegnato gli usi civici come professore di diritto amministrativo) e rientrano, infine, nel diritto procedurale per quel che si riferisce alla giurisdizione speciale: il commissario ripartitore. Non è questo diritto vigente?

E la materia dei conflitti di competenza in Cassazione? È diritto vigente. E la materia delle ripartizioni non è essa pure diritto vigente?

Ella, onorevole Abignente, ha intelletto così fine che non può non darmi ragione, quando le dico che se è vivente non è storia e se è storia non è vivente.

Che se lei dà alla storia tal valore e portarla in quanto influisce sugli istituti giuridici attuali, io le dico che tutta la storia influisce sugli istituti giuridici attuali. Sotto questo aspetto, ad esempio, quando lei tratta della proprietà nel diritto civile moderno risale necessariamente alla *mancipatio*. Dunque, neppure sotto questo aspetto, l'espressione dell'emendamento, ch'ella proporrebbe, mi appare esatta.

La prego, quindi, di darmi atto della mia dichiarazione, in quanto accoglie la sua interpretazione, intendendo per diritto ecclesiastico quello vigente; e di non insistere poi nell'emendamento relativo alla storia del diritto.

PRESIDENTE. Verremo ai voti.

L'onorevole Cimorelli insiste nel suo emendamento?

CIMORELLI. Non ho ragione di insistere dopo la modificazione apportata all'articolo 11 togliendo le parole « ordinari e straordinari ».

PRESIDENTE. Dunque, onorevole ministro, al secondo comma si devono togliere le parole « ordinari e straordinari? »

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia*. Sì, mi riservo di disciplinare con il regolamento questa materia. Non escludo infatti il pericolo, che non si trovino due professori ordinari.

PRESIDENTE. Onorevole Chimienti?

CHIMIENTI. Ritiro l'emendamento, perchè non voglio esporlo ad essere respinto.

Debbo però soggiungere una brevissima risposta al guardasigilli. Egli mi ha richiamato ai miei doveri di professore di diritto costituzionale. Appunto ricordandomi di quelli, proponevo la forma di un regolamento delegato, poichè si sarebbe preso tempo a riflettere, a studiare ed a portare l'opinione del nuovo Consiglio superiore della magistratura. Io penso che questo Consiglio (per quanto abbia stima di questa assemblea) in questa materia sia più competente. (*Interruzione*).

PRESIDENTE. Dunque non insiste?

CHIMIENTI. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Guarracino?

GUARRACINO. Non insisto, in omaggio alla dichiarazione del ministro di lasciare più elastica la disposizione.

PRESIDENTE. Onorevole Abignente...

ABIGNENTE. Riservandomi in altra occasione di spiegare al ministro che era tecnicamente esatta la mia formula, non vi insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Alessio

ALESSIO. Non sono persuaso delle ragioni opposte dal ministro, ma non insisto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, onorevole relatore?

FORTIS, *relatore*. Al terz'ultimo comma, dopo le parole « medicina legale », bisogna andare a capo.

Poi all'ultimo capoverso bisognerà modificare la dizione in questo modo: « coloro, che, in due concorsi, non riuscirono idonei, non sono più ammessi *ad altri concorsi* ».

Al primo capoverso, invece di *Capitale del Regno*, bisogna dire *Roma*.

CIMORELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa?

CIMORELLI. Debbo osservare che l'espressione « altri concorsi » è troppo larga e potrebbe far nascere il dubbio che un candidato non riuscito in questi esami non potesse accedere ad altri concorsi di qualunque genere. (*Rumori — Interruzioni*).

FORTIS, *relatore*. Ma che cosa significa « *ulteriori concorsi?* » (*Conversazioni generali*).

PRESIDENTE. Si intendano bene una buona volta! Che maniera è questa di legiferare? (*Benissimo!*)

FORTIS, *relatore*. Onorevole signor Presidente, la prego anche di notare che al secondo capoverso, invece di « *professori ordinari* » deve dire soltanto *professori*; che inoltre all'ultimo comma, dopo « *medicina legale* » si deve fare l'a capo; e poi ancora dire « *altri concorsi* » invece di « *ulteriori concorsi* ». Si tratta di piccole correzioni di forma.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo a partito, con queste lievi modificazioni l'articolo 11.

(*È approvato*).

Voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. Andiamo avanti. La Camera ha deliberato di continuare fino alle sette e mezza.

Art. 12.

Gli uditori sono destinati con decreto ministeriale ai collegi giudicanti ed agli uffici del pubblico ministero. Essi assistono alle udienze civili e penali, e sono assegnati ai magistrati giudicanti ed ai funzionari del pubblico ministero per attendere agli studi ed ai lavori che siano loro affidati.

Il Governo del Re è autorizzato a emanare con regolamento le norme particolari per il tirocinio degli uditori.

FORTIS, *relatore*. Anche qui, onorevole Presidente, ci sono due correzioni da fare: dove dice « *sono assegnati* » bisogna dire « *addetti* »; e poi, se non spiace all'onorevole guardasigilli: « Con speciale regolamento il Governo del Re è autorizato », ecc.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia*. Va bene, va bene.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni l'articolo 12 è approvato.

(*È approvato*).

Art. 13.

Dopo almeno sei mesi di tirocinio, gli uditori possono essere destinati con decreto ministeriale a prestare servizio presso le preture per esercitarvi le funzioni di pubblico ministero, ed attendere alle istruttorie civili e penali ed agli affari di volontaria giurisdizione, che vengano loro affidati dal pretore.

Nelle preture urbane possono anche giudicare nelle cause per contravvenzione.

A questo articolo l'onorevole Fera propone il secondo emendamento:

Alle parole « Dopo almeno sei mesi di tirocinio, » propone di sostituire: « Dopo un anno di tirocinio ».

Onorevole Fera?

FERA. Non avrei difficoltà di ritirare anche questo emendamento: ma faccio osservare che esso ha un'intima connessione con la proposta da me fatta all'articolo 14, che si riferisce al tirocinio più o meno lungo dei giovani magistrati. Cosicchè dal decidere in un senso o nell'altro potrebbe scaturire un'ampia discussione, a cui certamente prenderebbero parte altri colleghi. Per conseguenza, se l'onorevole Presidente credesse di rimettere il seguito della discussione a domani...

PRESIDENTE. Deve parlare molto?

Voci. A domani, a domani!

PRESIDENTE. Faccio considerare che, se si dovessero impiegare due ore per ogni

articolo, come si è fatto oggi, in sole quattro ore non si potrebbero votare che due articoli; e quindi non si sa quando si potrebbe portare a termine la discussione della legge.

FERA. Onorevole Presidente, non avrei difficoltà di ritirare il mio emendamento; poichè però la questione è molto grave, così crederei miglior partito di rimettere a domani ciò, che dovrei dire al riguardo.

PRESIDENTE. Rimetteremo dunque a domani il seguito della discussione su questo disegno di legge.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Aprile a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

APRILE. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Costruzione di edifici per uso delle capitanerie ed uffici di porto.

PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita.

Risultamento di votazioni.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultamento della votazione per la nomina di sei componenti della Commissione di inchiesta sui servizi dipendenti del Ministero della guerra.

Presenti	334
Votanti	334

Ebbero voti:

Ferraris Carlo	207
Finocchiaro-Aprile	204
Fusinato	197
Crespi	189
Sacchi	100
Guicciardini	90
Morgari	14
Chiesa	14
(Schede bianche)	20

Altri voti dispersi.

Proclamo eletti gli onorevoli Ferraris Carlo, Finocchiaro-Aprile, Fusinato, Crespi, Sacchi e Guicciardini.

Dichiaro chiuse le votazioni e prego gli onorevoli segretari di numerare i voti.

(*I segretari numerano i voti*).

Comunico alla Camera il risultamento della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Disposizioni a favore delle piccole società cooperative agricole e delle piccole associazioni agricole di mutua assicurazione:

Presenti	331
Votanti	331
Maggioranza	166
Voti favorevoli	288
Voti contrari	43

(*La Camera approva*).

Impianto di un laboratorio chimico per le sostanze esplosive e riordinamento del servizio relativo agli esplosivi presso il Ministero dell'interno:

Presenti	331
Votanti	331
Maggioranza	166
Voti favorevoli	276
Voti contrari	55

(*La Camera approva*).

Costituzione in comune autonomo della frazione di Bova Marina:

Presenti	330
Votanti	330
Maggioranza	166
Voti favorevoli	270
Voti contrari	60

(*La Camera approva*).

Convalidazione di decreti reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1906-907 durante le vacanze parlamentari:

Presenti	331
Votanti	331
Maggioranza	166
Voti favorevoli	267
Voti contrari	64

(*La Camera approva*).

Lotteria nazionale a favore degli ospedali di Campobasso, Isernia, Larino e Venafro e degli asili infantili di Agnone, Boiano, Capracotta e Palata:

Presenti	331
Votanti	331
Maggioranza	166
Voti favorevoli	249
Voti contrari	82

(*La Camera approva*).

Presero parte alla votazione: :

Abbruzzese — Abignente — Abozzi — Agnetti — Aguglia — Albasini — Albertini — Albicini — Alessio — Angiolini — — Aprile — Arigò — Aroldi — Artom — Astengo — Aubry — Avellone.

Baccelli Alfredo — Baccelli Guido — Baranello — Barnabei — Barracco — Barzilai — Basetti — Battaglieri — Battelli Benaglio — Berenini — Bergamasco — Bertarelli — Bertetti — Bertolini — Bettolo — Biancheri — Bianchi Leonardo — Bianchini — Bissolati — Bolognese — Bona — Bonacossa — Bonicelli — Borsarelli — Boselli — Botteri — Bovi — Bracci — Brizzolesi — Buccelli.

Callaini — Calleri — Calvi Giusto — Camera — Campi Numa — Campus-Serra — Canevari — Cao-Pinna — Capaldo — Capece-Minutolo — Cappelli — Caputi — Carboni-Boj — Carcano — Cardàni — Carmine — Carnazza — Casciani — Cassuto — Castellino — Castiglioni — Cavagnari — Celli — Centurini — Cerulli — Cesaroni — Chiappero — Chiapusso — Chiesa — Chimienti — Chimirri — Ciacci Gaspero — Ciappi Anselmo — Cicarelli — Ciccarone — Cimorelli — Cipriani-Marinelli — Cirmeni — Ciuffelli — Cocco-Ortu — Coffari — Colajanni — Colosimo — Compans — Conte — Costa Andrea — Costa Zenoglio — Cottafavi — Credaro — Croce — Curreno — Cuzzi.

Da Como — D'Alì — D'Alife — Dal Verme — Daneo — Danieli — Dari — De Amicis — De Andreis — De Bellis — De Felice Giuffrida — De Gennaro — Del Balzo — Della Pietra — Dell'Arenella — De Luca Paolo Anania — De Marinis — De Michele-Ferrantelli — De Michetti — De Nava — De Novellis — De Seta — De Viti De Marco — D Cambiano — Di Lorenzo — Di Rudinì Antonio — Di Saluzzo — Di Sant'Onofrio — Di Scalea — Di Stefano Giuseppe — Donati.

Facta — Faelli — Falcioni — Falconi Gaetano — Falconi Nicola — Falletti — Farinet Alfonso — Farinet Francesco — Fasce — Fazzi Vito — Fede — Fera — Ferrarini — Ferraris Carlo — Ferri Enrico — Ferri Giacomo — Fiamberti — Filì Astolfone — Finocchiaro-Aprile — Fortis — Fortunati Alfredo — Francica-Nava — Fulci Nicolò — Furnari — Fusco.

Galimberti — Galli — Gallina Giacinto — Gallini Carlo — Gallino Natale — Galluppi — Gattorno — Gaudenzi — Giaccone — Giardina — Giolitti — Giordano-Apostoli — Giovagnoli — Giovanelli — Giuliani — Giunti — Giusso — Goglio — Gorio — Graffagni — Grassi Voces — Greppi — Grippo — Gualtieri — Guarracino — Gucci-Boschi — Guerci — Guerritore — Gussoni.

Jatta.

Lacava — Landucci — Lazzaro — Leali — Leone — Libertini Gesualdo — Libertini Pasquale — Lucernari — Luciani — Lucifero Alfonso — Luzzatti Luigi — Luzzatto Riccardo.

Magni — Malcangi — Mango — Manna Maraini Clemente — Marazzi — Marcello — Maresca — Marghieri — Mariotti — Marzotto — Masciantonio — Masi — Masini — Masoni — Materi — Matteucci — Mauri — Mazziotti — Meardi — Medici — Mendaia — Mezzanotte — Miliani — Mira — Modestino — Molmenti — Montagna — Montanti — Montemartini — Morelli-Gualtierotti — Morgari — Moschini.

Negri de Salvi — Nuvoloni.

Odorico — Orlando Salvatore — Orlando Vittorio Emanuele — Orsini-Baroni.

Pais-Serra — Paniè — Pansini — Pantano — Papadopoli — Pastore — Pavia — Pellecchi — Pellerano — Personè — Pescetti — Petroni — Pilacci — Pinchia — Pipitone — Pistoja — Placido — Podestà — Pozzi Domenico — Pozzo Marco — Prinetti — Pugliese.

Queirolo — Quistini.

Raggio — Raineri — Rampoldi — Rastelli — Riccio Vincenzo — Ridola — Rienzi — Rochira — Romanin-Jacur — Romussi — Rosadi — Rossi Gaetano — Rossi Luigi — Rossi Teofilo — Rota Attilio — Rota Francesco — Ruffo — Rummo — Ruspoli.

Sacchi — Salandra — Salvia — Santamaria — Santini — Santoliquido — Saporito — Scaglione — Seano — Scaramella-Manetti — Scellingo — Schanzer — Scorciarini-Coppola — Sesia — Sili — Silva — Solimbergo — Solinas Apostoli — Sonnino — Soulier — Spada — Spirito Beniamino — Squitti — Strigari — Suardi.

Talamo — Tasca — Tecchio — Tedesco — Teodori — Teso — Testasecca — Tinozzi — Torlonia Giovanni — Torlonia Leopoldo — Torrigiani — Treves — Turati — Turbiglio.

Umani.

Valentino — Valeri — Valli Eugenio — Veneziale — Ventura — Viazzi — Vicini — Visocchi.

Wollemborg.

Zaccagnino — Zerboglio.

Sono in congedo:

Ballarini — Baragiola — Bernini — Borghese — Bottacchi.
Camagna — Camerini — Ciartoso — Cortese.
De Giorgio.
Fellissent — Fulci Ludovico.
Ginori-Conti.
Marsengo Bastia — Morando — Morpurgo.
Pennati.
Rebaudengo — Rizza Evangelista — Ronchetti — Rossi Enrico — Rubini.
Sormani — Stoppato.
Tanari — Targioni.
Weil Weiss.

Sono ammalati:

Badaloni.
Celesia — Cornaggia
Majorana Angelo — Mantica — Massimini — Melli.
Resta-Pallavicino — Rizzetti — Rizzo Valentino.
Simeoni — Sinibaldi.
Villa.

Assenti per ufficio pubblico:

De Riseis.
Fusinato.
Gavazzi.
Lucifero Alfredo.
Maraini Emilio.
Pini — Pompilj.

Interrogazioni e interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

PAVIA, *segretario, legge:*

« I sottoscritti interrogano il ministro delle finanze ed il ministro dell'agricoltura per avere notizie circa le importazioni di vino francese, fatte in frode alla legge e sui provvedimenti che si intendono adottare per evitare le frodi.

« Malcangi, Abbruzzese ».

« I sottoscritti interrogano il ministro di agricoltura ed il ministro di grazia e giustizia per sapere quali provvedimenti intendano adottare per l'esatto adempimento della legge contro l'adulterazione dei vini.

« Malcangi, Abbruzzese ».

« I sottoscritti interrogano il ministro dei lavori pubblici, per sapere se intenda dare disposizioni per la sollecita costruzione della strada rotabile Monacilioni-Campolieto, pel ritardo della quale è avvenuta persino una sommossa di quei cittadini, costretti a comunicare con gli altri paesi circonvicini ancora con le preadamitiche vie mulattiere.

« Fede, De Tilla ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare gli onorevoli ministri di agricoltura, industria e commercio e delle finanze per conoscere se credano applicare con maggior rigore l'articolo 12 della legge 11 luglio 1904, n. 388, ai vini da taglio esteri, in vista della abbondante introduzione di tali vini già verificatasi a Genova.

« Jatta, Maresca, Abbruzzese ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare l'onorevole ministro di grazia e giustizia per conoscere come e se intenda assicurare una più spedita ed esatta applicazione della legge 11 luglio 1904 per parte della magistratura.

« Jatta, Abbruzzese ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della istruzione pubblica onde conoscere se non creda opportuno di proporzionare, come d'uso, il sussidio per l'istituto e la scuola tecnica municipali di Casale Monferrato alla importanza degli istituti stessi e specialmente al numero rilevante degli studenti che vi si inscrivono.

« Battaglieri ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri delle finanze e dell'agricoltura, industria e commercio, circa le gravi preoccupazioni destate dalle considerevoli introduzioni di vini francesi *alcoolizzati*, le quali hanno cagionato sopra i mercati pugliesi sensibili ribassi ai prezzi dei vini.

« Cipriani-Marinelli ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare gli onorevoli ministri dell'agricoltura e delle finanze, intorno alle notizie corse, secondo le quali sarebbe stato introdotto e si continuerebbe ad introdurre in Italia vino fran-

cese artificialmente alcoolizzato, e sui provvedimenti atti a difendere la viticoltura nazionale dalla impreveduta ed illecita concorrenza.

« Luciani ».

« Il sottocritto interroga il ministro dei lavori pubblici sull'arbitrario procedere dell'amministrazione della ferrovia circum-etnea, nella compilazione dei ruoli-paga del personale, sia negando i compensi di lavori straordinari già compiuti, sia cancellando le indennità di alloggio e gli assegni personali precedentemente assegnati.

« De Felice-Giuffrida ».

« Il sottoscritto interroga i ministri delle finanze e dell'agricoltura, industria e commercio circa la introduzione in frode dei vini francesi in Italia.

« Pansini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici sui provvedimenti opportuni per rendere agevole e facile la imminente campagna vinicola nelle Puglie.

« Castellino ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di agricoltura, industria e commercio per sapere quali siano i provvedimenti che intenda adottare affinchè nel nostro paese uniformi disposizioni disciplinino i tiri a volo.

« Buccelli ».

« Chiedo d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per sapere, per quali motivi, sulla linea ferroviaria Caianello-Sulmona, debba ancora aversi dai viaggiatori la molestia del trasbordo nella stazione intermedia d'Isernia: Perchè il treno 873, in partenza da Sulmona alle 14.37, fermi ad Isernia invece di proseguire la marcia fino a Caianello; e se e quando quella stazione potrà essere messa in condizione da sodisfare le giuste esigenze del gran numero di viaggiatori che ivi fan capo dall'Abruzzo e dal Molise.

« De Amicis ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri delle finanze e di agricoltura, industria e commercio per sapere quali provvedimenti intendano adottare per evitare l'introduzione dei vini francesi in Italia.

« De Bellis ».

« Il sottoscritto interroga il ministro delle poste e dei telegrafi per sapere se creda legittima, e consona alla natura giuridica dei depositi sulle Casse postali di risparmio, la sospensione dei rimborsi sul semplice atto di opposizione di un coniuge contro l'altro coniuge, intestatario del libretto.

« Strigari ».

« Il sottoscritto interroga il ministro della marineria per sapere a quali criterî fu inspirata la disposizione ministeriale 9 aprile 1905, vietante il matrimonio al personale di bassa forza delle regie Capitanerie di porto nei primi sei anni di servizio, e se intenda di modificarla in senso più favorevole al diritto naturale.

« Strigari ».

« I sottoscritti interpellano il ministro dei lavori pubblici sulla giustizia di accordare anche agli impiegati comunali e provinciali i ribassi ferroviari già concessi ai maestri elementari.

« Callaini, Rampoldi, Cimati, Rocco, Cornaggia, Molmenti, Orsini-Baroni, Materi, Pennati, Manfredi, Raccuini, Borghese, Loero, Soulier ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare l'onorevole ministro dei lavori pubblici sulla urgente necessità di provvedere agli interessi di Torino e alla regione piemontese con più dirette e rapide comunicazioni ferroviarie coi porti liguri.

« Paniè, Daneo, Ferrero di Cambiano, Albertini ».

« Il sottoscritto domanda di interpellare l'onorevole ministro dei lavori pubblici sulle opere di bonifica del lago Salpi di Trinitapoli.

« Castellino ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni saranno iscritte nell'ordine del giorno. Così anche le interpellanze, se entro le 24 ore gli onorevoli ministri interpellati non avranno espresso contrario avviso.

Sull'ordine del giorno.

MEZZANOTTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEZZANOTTE. Prego l'onorevole Presidente di voler iscrivere nell' ordine del giorno di domani mattina il disegno di leg-

ge n. 766: Proroga della data di estrazione delle tombole telegrafiche a beneficio dei regi ospedali di Chieti, Livorno e Lecce e riunione in una sola delle tombole a favore degli ospedali di Chieti e di Lecce.

PRESIDENTE. Sarà iscritta nell'ordine del giorno della seduta pomeridiana, dopo le interrogazioni.

DI STEFANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI STEFANO. Al n. 57 dell'ordine del giorno è iscritto il disegno di legge: « Istituzione della sezione industriale presso la scuola di applicazione degli ingegneri annessa alla regia Università degli studi di Palermo ».

Si tratta di un disegno di legge, che non importerà una grande discussione. Perciò prego l'onorevole Presidente di volerlo inscrivere nell'ordine del giorno della seduta di domani mattina.

PRESIDENTE. Sarà inscritto dopo il disegno di legge relativo ai provvedimenti per la Sardegna e dopo il disegno di legge per la riforma dell' ordinamento organico del personale postale e telegrafico, che proporrei di mettere nell'ordine del giorno della seduta antimeridiana.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Sì, sì.

PRESIDENTE. Allora rimane così stabilito.

La seduta termina alle ore 19.30.

Ordine del giorno per le sedute di domani.

Alle ore 9.

1. *Seguito della discussione del disegno di legge*:

Modificazioni ed aggiunte alle leggi 2 agosto 1897, n. 382, e 28 luglio 1902, n. 342, portanti provvedimenti per la Sardegna (611).

Discussione dei disegni di legge:

2. Istituzione della sezione industriale presso la scuola di applicazione per gli ingegneri annessa alla Regia Università degli studi di Palermo (253).

3. Riforma dell'ordinamento organico del personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi (610).

Alle ore 14.

1. Interrogazioni.

Discussione dei disegni di legge:

2. Costruzione di un nuovo edifizio ad uso della dogana di Ponte Chiasso (649).

3. Riforma del ruolo organico del personale amministrativo e tecnico della Regia Zecca (692).

4. Proroga della data d'estrazione delle tombole telegrafiche a beneficio dei Regi spedali di Chieti, Livorno e Lecce e riunione in una sola delle tombole a favore degli ospedali di Chieti e di Lecce (776).

5. *Seguito della discussione del disegno di legge*:

Ordinamento giudiziario (*Titoli I e II*) (544 e 544-*bis*).

Discussione dei disegni di legge:

6. Cancellerie e Segreterie giudiziarie (547).

7. Provvedimenti per la città di Roma (689).

8. Provvedimenti sull'affrancazione dei terreni dagli usi civici e sull'esercizio di questi (537).

9. *Seconda lettura del disegno di legge:* Provvedimenti per lo sgravio del debito ipotecario, per il riscatto di canoni ed altri oneri reali e per agevolare la formazione di piccole proprietà (*Titoli II, V e VI*) (*Urgenza*) (116).

Discussione dei disegni di legge:

10. Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1907-908 (569, 569-*bis* e 569-*ter*).

11. Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1907-908 (577).

12. Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1907-908 (568).

13. Stato di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1907-908 (658).

14. Modificazioni alla legge 14 luglio 1887, n. 4715, sulla emissione, in caso di perdita, dei duplicati dei titoli rappresentativi dei depositi bancari (450).

15. Agevolezze all'industria dell'escavazione e del trattamento delle ligniti e delle torbe. (238).

16. Bonifica delle cave di sterro e di prestito che costeggiano le linee ferroviarie. (124).

17. Domanda a procedere contro il deputato Scaglione per il delitto previsto dall'articolo 105 della legge elettorale politica. (275).

18. Domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Vetroni per ingiurie. (412).

19. Domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato De Felice-Giuffrida per diffamazione. (470)

20. Domanda di autorizzazione ad eseguire la sentenza pronunziata dal tribunale di Roma il 10 febbraio 1904 contro il deputato Enrico Ferri per diffamazione continuata e ingiurie a mezzo della stampa. (471)

21. Domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Di Trabia per contravvenzione alla legge sugli infortuni del lavoro (366).

22. Domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Enrico Ferri per ingiurie (475).

23. Approvazione della convenzione per la proroga per un anno, a decorrere dal 1° luglio 1906, dell'esercizio provvisorio delle ferrovie secondarie romane da parte dello Stato (508).

24. Mutualità scolastiche (244).

Seguito della discussione sui disegni di legge:

25. Riordinamento ed affitto delle Regie Terme di Montecatini (394).

26. Conversione in legge del regio decreto 31 dicembre 1905, n. 632, per la concessione di carte di libera circolazione e di biglietti per un solo viaggio, gratuito od a prezzo ridotto, per talune categorie di persone, sulle ferrovie dello Stato (350).

Discussione dei disegni di legge:

27. Domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Ravaschieri per lesioni colpose (520).

28. Conversione in legge del regio decreto 5 luglio 1906 che approva le annesse convenzioni 30 giugno 1906 per la proroga per un anno a decorrere dal 1° luglio 1906 dell' esercizio provvisorio da parte dello Stato delle linee Roma–Viterbo e diramazione Capranica-Ronciglione e Varese-Porto Ceresio (580).

29. Domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Morgari per istigazione a delinquere commessa per mezzo della stampa (472).

30. Aggiunta all'elenco dei Comuni danneggiati, annesso alla legge a favore della Calabria (518).

31. Vendita al comune di San Pier d'Arena di alcuni immobili demaniali (642).

32. Modificazioni all'articolo 38 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Regio Esercito (654).

33. Modificazioni al regolamento della Camera (Doc. IX-A).

34. Autorizzazione di spese per l'esecuzione di nuove opere marittime (543).

35. Assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 1906-907 (620).

36. Piantagioni lungo le strade nazionali, provinciali e comunali (171-B).

37. Per le antichità e le belle arti (584).

38. Assestamento del bilancio della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1906-1907 (620-*bis*).

39. Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per gli esercizi 1903-904 e 1904-905 (7 e 277).

40. Per il miglioramento dei pascoli montani (539).

41. Provvedimenti per i sotto ufficiali (653).

42. Assetto giuridico delle cattedre ambulanti di agricoltura (695).

43. Costituzione dei Consorzi per la difesa della viticoltura contro la fillossera (733).

44. Ordinamento del Benadir (745).

45. Tombola telegrafica nazionale a pro dello spedale civile di Monselice (760).

46. Convalidazione del Regio Decreto 1° settembre 1906, n. 503, e modificazioni al repertorio della tariffa generale dei dazi doganali (593).

47. Istituzione della posizione di congedo provvisorio per gli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina (764).

48. Lotteria nazionale a favore degli Istituti Pii in provincia di Macerata e del comune di Visso (777).

49. Aggiunte e modificazioni al testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 (627).

50. Autorizzazione della spesa di lire 345,898 per l'acquisto del fondo denominato Arcà di Stilo (Reggio Calabria) giusta l'atto 27 luglio 1905, stipulato dall' Intendenza di finanza di Napoli (650).

51. Devoluzione del patrimonio dell'abolita Corporazione dell'Arte della Lana alla Camera di commercio di Firenze (677).

52. Tombola a favore dell'Ospedale di La Maddalena (754).

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Direttore degli Uffici di Revisione e di Stenografia
Licenziata per la stampa il 20 giugno 1907.

Roma, 1907 — Tip. della Camera dei Deputati.